RAGIONAMENTO,

Con cui ſi diviſa il vero diritto, il quale ſopra al Regal Monaſtero di S. Maria-Maddalena ha continuamente uſato, ed eſercitar dee il P. Guardiano del Regal Monaſtero di S. Chiara Commeſſario Apoſtolico di quello, ſenza che ſia punto tocco, nè offeſo il Regio Padronato.





Digitized by Google

D. O. M.



LLA ormai è divenuta più del convenevole pubblica, e famigerata la contesa tra 'l Regal Monastero di S. Chiara, e suo P. Guardiano Commessario Apostolico, e 'l Regal Monastero di S. Maria= Maddalena, e suo P. Guardiano; imperciocchè avendo il primo ragionevolmente usata sua giuridizione sopra l' altro da tempo vetustissimo, di cui uom il contrario non rammentasi, e come quella anzi, che dagli antichi fonti della primiera loro fondazione scaturisce, e deriva; non si è altrimenti posta sù questa idea di sottrarsi il Monastero della Maddalena dalla propria, giusta, e dovuta suggezione del P. Commessario, che nell' anno scorso, allorchè la solennità di quella gloriosa Santa ebbesi in questa Capitale a celebrare, per essere stata tra 'l ruolo de' Santi padroni ottimamente allogata. E comecchè altra fiata una consimile intrapresa fosse stata dalla Romana Curia decisa e terminata, e con Bolla del Sommo Pontefice *Clemente XII.* di felice rimembranza la stessa potestà al P. Guardiano del Regal Monastero di S. Chiara sia stata stabilita e confermata; pure di bel nuovo oggi le stesse vani pretensioni si veggono più ostinatamente ripullolate, e risurte.

E comecchè quelle Dame (le quali ivi una esemplarissima vita religiosa, con edificazione, e maraviglia di ognuno, me-

Digitized by Google

nano, ed osservano) sieno della più bella indole, ed amena, e di ogni meglior savio talento fornite; non manca però, come soventi volte addiviene, chi dalla esteriorità del Chiostro proccura, e ad ogni sua possanza s'ingegna e si affatica, nella clausura le rabbiose fiamme della discordia far pervenire; quali poi sventolate da una certa auretta di dolce, ma ingannevole adolazione, per proprj privati fini, e biasimevole interesse, si fanno nel più alto estollere, ed innalzare. E di tal guisa, nel mentre il fuoco così malignamente arde nel Chiostro e consuma, per opra di malvagità altrui, non mancano essi andar girando per ognintorno, e per tutti gli angoli della Città, spargendo rumori, e dissenzioni disseminando; fino a prorompere in minacce, ed in altre sconcezze, le quali, nel mentre si ravvisano già esser guasto parto di lor torbida, ed accesa fantasia, fanno ree nel tempo stesso della più abominevole dissubbidienza e detestabile, le più savie, e virtuose Religiose Dame, che finora i Sacri Chiostri hanno rinserrate.

A ciò si aggiugne, ed arroge, che confondendo essi, e guastando la verità de' successi andati, questi, così pessimamente digeriti, l'hanno a' savj Difenditori di quel Monastero più disordinatamente apparecchiati, i quali reputandoli per fermi, e per costanti, della stessa maniera in una allegazione per sacrosanti l'hanno spacciati; e ciò, che di peggiore in quella si ravvisa, egli è, che soventemente, faccendosi uso dell' autorità di alcuni Storici, e di altri Scrittori, quello, che costoro dicono, o altrimenti si legge da quello, che viene nell' allegazione rapportato, o al proposito non si conviene, e tal volta la stessa pretesa ragione di quel Monastero, e suo P. Guardiano disapprova, e condanna, e 'l giustissimo diritto del Regal Monastero di S. Chiara stabilisce, e conferma.

Quindi, comecchè coloro, i quali la ragion' evidentissima del Regal Monastero di S. Chiara, e del suo P. Guardiano Commes-

sario

ſario Apoſtolico ſoſtengono, e difendono, non altrimenti abbian per l' innanzi curato di porre quella in iſtampa; così ſono coſtretti oggi a farlo, non ſolo per iſgombrare dalla mente di coloro, i quali la contraria ſcrittura han letta, quelle confuſe idee, le quali ſiniſtramente colla non verità de' fatti, e colla confuſione della Storia ſi è proccurato imprimergli; ma molto più per rendere illuminate, ed avvertite quelle ſaviſſime Dame, e riſplendentiſſime eſemplari Religioſe dell' errore, in cui involontariamente ſi è fatto loro incorrere, ed inciampare; con eſſerſi per avventura queſto vie più accreſciuto, ed ingigantito dappoicchè l'allegazione per lo loro Monaſtero la luce della ſtampa ha veduta; giacchè quegli ſteſſi pocanzi rammentati Soffiatori, correndo come forſennati, e furioſi or quà, or là, quaſi per un nuovo vangelo l' hanno ſparſa, e magnificata, ancorchè i modeſtiſſimi, e ſaviſſimi Anonimi ſuoi autori ſappian molto bene quale farina un tal ſacco covra e racchiuda. E quindi poi Io non diſpero (dappoichè colla preſente mia sfornita ſcrittura ſi ſaranno dileguate quelle foſche caligini, le quali ſi ſono proccurate di ſpandere ſopra queſta cauſa, e con quali ſi è trattato di render' ingombre le chiare, e ſavie menti di quelle religioſiſſime, e coſtumatiſſime Dame) non diſpero, dico, che abbiano elle a ritornare ſotto quella ubbidienza, e quella giuridizione, che 'l loro legittimo Superiore come Commeſſario Apoſtolico ha mai ſempre in quel Monaſtero per Bolle Pontificie, e per antica coſtumanza, eſercitata.

Egli però è ſul bel principio d' avvertire, che l' Anonimo, o Anonimi (il che è più agevole a crederſi, per la contraddizione che nella mentovata ſcrittura, o ſia allegazione, ſi ravviſa) hanno di guiſa lo ſtato della controverſia torto, ed intralciato, che ſenza far uſo eſſi *di un' inſipido diſprezzo*, che dicono aver Io fatto del loro eroe *Frà*

Santoro da Melfi (1), mischiano diritto del Regio padronato, Regie fondazioni, Bolle Pontificie, Frati minori di S. Francesco, e Frati conventuali (quasi che costoro non fossero anche Frati minori di S. Francesco) confondono l' epoche de' tempi; non distinguono quando furono i Conventuali, quando gli Osservanti, ed in qual tempo i Reformati. E perchè il loro eroe, comecchè fosse stato *Predicatore*, e *Lettore* (ma non mai Generale, come l'hanno essi dolcemente creduto (2)) nulla seppe della materia del dirit-

(1) *Avendo Io in una notarella manoscritta detto, che questo Frate minore riformato niente inteso era della Storia del nostro Regno; gli Anonimi si compiacciono darmi dello* insipido, *dicendo, che* Io con un' insipido disprezzo *mi era sbrigato dal rispondere all' autorità di questo loro eroe, il quale colle sue fratesche inezie, ha così sorpresi gli Anonimi con quello specioso frontespizio, che pose al suo libro di* Paradiso di Spirituali delizie per tutto il Sacro Coro delle Vergini di Cristo, *e di* Tesori Spirituali, e temporali, *stampato in Roma l' anno* 1650., *che daddovero dolcemente i savj maestri si han ereduto, che quello insipidissimo magazzino di feece, contenga in se, e racchiuda cose cotanto peregrine, singolari, e pregevoli, quanto egli no sieno i Tesori, anzi lo stesso Paradiso; senz' avvedersi, che quegli entrato in disgusto colle Signore Monache del Regal Monastero di S. Chiara, e ripienoglisi molto abbondantemente il manicone, la tasca, e la bisaccia da quelle della Maddalena, volle queste Signore imparadisare, ed arricchire con tesori di frottole, e carote più che non ne dette ad inghiottire a' Certaldesi quel maligno Frate Cipolla.*

(2) *Nella terza pagina di questo libro vi è la licenza di* Frate Daniele da Dongo *Vicario Generale de' Riformati, di potersi quello imprimere; e perchè ivi si trova stampato* R. P. F. Santoro a Melphi . . . Concionatori, Lectori Generali, & in Regali Conventu &c., *ed, o per abbaglio dell' impressore, o per malizia dello stesso Frà Santoro, trà 'l* Lectori Generali *si vede frapposta una linea, o sia virgola; i valentissimi Anonimi n' han formati due titoli, e due gradi separati, non altrimenti, che tempo fu si fece di* Barnaba, e Briffonio; *non avvedendosi, che ivi si dee leggere* Lectori generali, *ch' è una gradazione de' Frati* Fran-

diritto del padronato Regio, e poco peravventura della latina favella; perciò essi affascinati dallo splendore del suo *Paradiso di spirituali delizie*; e da' suoi *Tesori Spirituali, e temporali*; non men perchè *Frate Santoro da Melfi fu Predicatore, Lettore, e Generale del suo* Ordine, *come leggesi nel principio della sua Opera*; perciò da loro *riputasi uomo di virtù, prudenza, e probità corrispondenti a tai caratteri* (1); e quindi, perchè questo Frate dabbene, o tratto da malizia, o dabbenaggine, non seppe, o non volle intendere a proposito la Bolla di *Clemente VI.*; così, siccome costui mille falsè conseguenze proccura di trarre, e mille fanatismi da' suoi falsi principj; altrettanti ancora i miei valent' uomini nè derivano a prò del loro P. Guardiano, e del Regal Monastero della Maddalena; portando in trionfo, ed accrescendo di eccelse lodi le dicerie vane, ristucchevoli, e contraddittorie del loro *Generale Frate Santoro da Melfi*.
Or Io dunque debbo divisare quale sia lo stato della controversia, e come questa venga fomentata da alcuni Soffiatori.
Il P. Guardiano del Regal Monastero di S. Chiara, come Apostolico Commessario, ha egli da vetustissimo tempo usato il suo diritto, e la sua giuridizion' esercitata sopra a' Frati, e sul Regal Monastero della Maddalena, e suo Padre Guardiano; a talchè per legittimo diritto, non solo ha visitato quel Monastero, e que' pochi Frati, i quali soltanto per la somministrazione de' Sacramenti ivi risseggono; ma

 sem-

Francescani, e non già che voglia dinotare, che Frà Santoro *sia stato Ministro Generale, come graziosamente si han creduto gli Anonimi; senza dare una occhiata al catalogo de' Ministri Generali, ove affatto per tale non avrebbero trovato questo loro eroe descritto. Oltrecchè potevano da quella stessa licenza ravvisarlo; poichè essendo in quel tempo Guardiano, non potea nel medesimo punto esser Generale, o sia Ministro Generale dell' Ordine.*

(1) *Così si legge nella pagina* 11. *a t. della contraria allegazione, nel periodo* = Ma che sia ingiusto &c.

semprecchè gli è saputo grado, in tutte le solennità di quel Monastero ha celebrato; e di vantaggio nella elezione della Signora Madre Badessà, nelle vestizioni, e professioni di quelle ragguardevolissime Signore Dame, egli il P. Commessario per necessità è intervenuto.

Questo costantissimo diritto dal P. Guardiano di S. Chiara Commessario Apostolico si volle contrastar' altra fiata circa l'anno 1720., ed accesasi la simile briga, che oggi si fomenta, ne fu dal Signor Cardinal Protettore commesso un' informo a Monsignor Nunzio di quel tempo, il quale fatto certo del diritto del P. Commessario, ne formò una distinta relazione; ma siccome in tutti gli affari per lo più addiviene, che non possono solecitamente, e come si vuole disbrigarsi, così in questo ancora seguì; ma finalmente con lettera per Secretaria di Stato del primo dì di Agosto dell' an. 1730., la quale quì stimo trascrivere, fu ordinato, che 'l P. Guardiano di S. Chiara come Commessario Apostolico la sua giuridizione avesse usata sul Monastero della Maddalena della guisa, che pocanzi ho divisato.

„ Molto Reverendo Padre . -- La Santità di Nostro Signore ha
„ udito con gran maraviglia, che dopo aver cotesta Badessa,
„ e Monache della Maddalena unitamente col loro Guardiano riconosciuta V. P. Presidente del Monastero di S. Chiara, deputato dalla Santità Sua, mentr' era Cardinale Protettore dell'Ordine, con le stesse facoltà di Commissario Apostolico, in mancanza del Guardiano, si siano quelle avanzate poi ad escluderla dal sollennizzare la festa ultimamente accaduta di S. Maria = Maddalena, non ostante l' osservanza continua del tempo passato, e senza attender prima la positiva dichiarazione, e precetto da lei fatto, di volere intervenire, e celebrare le funzioni di detta festa. Vuole perciò, e comanda S. B., che un tal' atto resti del tutto circoscritto, ed abbolito, dimaniera, che in niun

„ tem-

„ tempo a venire possa allegarsi in esempio ; e che in
„ futuro si osservi il consueto, e venga riconosciuta tan-
„ to leì in qualità di Presidente come Commissario Aposto-
„ lico, sin che durerà la sua Presidenza, quanto i Guar.
„ diani pro tempore, che saranno del Monastero di S.
„ Chiara, senza che resti loro impedito punto, o per-
„ turbato il libbero esercizio de' diritti, facoltà, e prero-
„ gative competenti, come insieme Commissarii Aposto-
„ lici, rispetto al Monastero della Maddalena. Dovrà in
„ tanto là P. V. rendere intesi e là Badessa, ed il Guar-
„ diano di detto Monastero di questa suprema deliberazione
„ della Santità Sua, la quale viene persuasa di vederla in
„ avvenire pontualmente eseguita, perchè non si espon-
„ ga all' indignazione Pontificia chiunque ardisse di con-
„ travenirvi „ e resto augurandole dal Cielo vere fe-
„ licità.

= Roma primo Agosto 1730. = V. P. = Aff. Cardinal Banchieri = P. Sergio da Faenza Presidente, e Commissario Apostolico nelli Monasterii di S. Chiara. [Napoli]

Di poi volendo la Santità di *Clemente XII.* Sommo Pontefice maggiormente dar fine a tale briga, e viepiù confermare la giuridizione del Guardiano di S. Chiara, come pienamente inteso di ciocchè dal Nunzio si era riferito, giacchè in quel tempo era stato egli Cardinal Protettore dell' Ordine Francescano, non men che de' rammentati due Monasteri ; quindi fu, che con sua solennissima Bolla dell' anno 1732., impose, o per meglio dire, confermò nel Guardiano di S. Chiara, come Commess. Apostol., la potestà di porre, e togliere a suo buon grado i Frati dal Monastero della Maddalena, ed in loro luogo sorrogarci altri, ancorchè fossero di altra Provincia essi stati ; dichiarò inoltre di poter quegli

 inter-

intervenire in tutte le solennità, che si celebrano nello stesso Monastero, di assistere nelle elezioni delle Signore Badesse; e nelle vestizioni, e professioni di tutte quelle Signore Dame, e ragguardevolissime Religiose; dichiarandolo Superiore, e Commessario Apostolico dello stesso Regal Monastero della Maddalena.

Questa Bolla nello stesso anno 1732. ebbe il suo Regio *exequatur*; anzi nel giorno 30. di Ottobre dell' anno 1735. insieme con gli altri privilegj del Regal Monastero di S. Chiara fu espressamente dalla Maestà del Sovrano confermata; essendo dianzi preceduto un' esatto squittinio, ed esame del Tribunale della Regia Camera, e suo vigilantissimo Avvocato Fiscale di quel tempo fù Signor Marchese D. Matteo di Ferrante, di eterna commendazione degno, e memorevole (1).

Or dall'anno 1732. fino al mese di Settembre dell' anno scorso 1757., che vale a dire, per lo decorso di anni 25., ubbidientissime le Signore Monache della Maddalena, e con quella esemplarità, la qual' è propria del bell' animo loro, e de' loro ragguardevolissimi natali, non altrimenti che per l' innanzi molte di esse oggi viventi, e tutte quelle, le quali l'hanno in quel rispettevole luogo precedute, ubbidientissime, dico, son vissute sotto la giuridizione del P. Guardiano di S. Chiara Superiore, e Commessario Apostolico del Monastero della Maddalena.

Nell' anzidetto mese di Settembre dunque, colla occasione della celebrazione del triduo in onore della Gloriosa Santa Maria = Maddalena padrona eletta di questa Capitale, si denegò al loro legittimo Superiore, e Commessario Apo-

sto-

(1) *La conferma della Maestà del Re si è fatta leggere originalmente all' accuratissimo Monsignor Cappellano Maggiore.*

Digitized by Google

ſtolico la ubbidienza, e ricuſarono in quella ſolennità farlo intervenire; ed indi ſono pervenute ancor' a non volerlo riconoſcere per Superiore legittimo nelle veſtizioni, e profeſſioni delle Signore Monache, di guiſa, che conſigliate (come alcuni emiſſarj dicono) con certi moderni Teologi, con diſſenſo del Commeſſario Apoſtolico, ad alcuna Signora l'abito han dato, e così un manifeſto attentato e diſlodevole han commeſſo, e praticato.

Si ricorſe dal P. Guardiano di S. Chiara al Signor Cardinal Protettore; e queſto ſavio Porporato, per tutte l'eroiche ſue virtù, le quali degnamente l'adornano, ragguardevole, dopo un maturo informo, e conſiglio, con ſua lettera, in cui rammenta la ſuddetta determinazione della Secretaria di Stato, e la Bolla di *Clemente XII.*, la eſecuzione della una, e dell'altra alle Signore Monache della Maddalena impone, e preſcrive.

Si chieſe il *Regio exequatur* in nome del P. Guardiano di S. Chiara Commeſſario Apoſtolico a coteſta lettera; ma trovoſſi nella Curia di Monſignor Cappellano Maggiore l'empara in nome del Monaſtero della Maddalena preſentata. Si tenne un lungo contraddittorio nella mattina de' diciaſſette di Gennaro di queſto anno avanti al Signor Preſidente Conſultore della Curia ſuddetta, e molto ſi adduſſe, ed eloquentemente molto ſi aringò dal dottiſſimo Avvocato della Maddalena, quale ſempre Io come mio maeſtro ho riguardato, ed ora più che mai venero, e riſpetto. Si ſpacciarono ſtrumenti di fondazione; ſi rammentarono riſerbe eſpreſſe di alcuni diritti di padronato; ſi negò la poteſtà del Signor Cardinal Protettore; ed in fine mille e cento altre coſe ſi adduſſero, le quali o nonmai al mondo ſono ſtate; ovvero da me non gli venivano contraſtate; ma ſoltanto Io diceva, che al caſo preſente non confacevan-

Digitized by Google

cevansi, nè per quello uopo meritavano di esser riguardate.
Or quì mi permettano i miei amatissimi Anonimi, che Io dica loro, che con poca buona fede nella loro anonim' allegazione vanno spargenno, che impostosi dal zelantissimo Signor Consultore alla una, ed all' altra parte la esibizione delle scritture, queste prontamente dal Monastero della Maddalena furono prodotte, quali, dicono, esser quelle, delle quali cotanto dottamente in quell'allegazione han favellato; senza che per contrario scrittura alcuna dal Monastero di S. Chiara si fosse unque mai esibita, salvo solò la lettera rammentata (1). Quando per contrario tanti strumenti, tante fondazioni, e riserbe insieme nel contraddittorio aggruppate, non mai la luce del mondo han vedute, nè dopo il decorso di sei mesi fin' oggi si son presentate, non ostante, che continua assistenza al Cancelliero di quella Curia per parte del P. Guardiano, e Monastero di S. Chiara si fosse fatta, affine di leggerle, e considerarle. Nè il Monastero di S. Chiara altro dovea esibire, salvo che la lettera, e la Bolla rammentata, le quali già nello stesso giorno del contraddittorio prontissime si mostrarono, e furono presentate.
Il vero si è, che di là ad altro tempo, con Regal dispaccio furono all'incorrottissimo Monsignor Cappellano Maggiore rimessi un memoriale della Maddalena, la copia della suddetta Bolla, che lo stesso Monastero della Maddalena anche produsse, ed alcune poche lettere, le quali qualche cosa dimezzatamente accennavano della contesa passata dall' anno 1720. fino al 1730.; tralasciandosi avvedutamente le altre, le quali l' esito da me avvisato della briga, che in quell' anno successe, dinotar doveano; e dippiù con esse ancora si accoppiò una voluminosa, e ben grossa nota. Ma Io

(1) *Così millantano nella pagina 16.*

Io, che ragionevolmente credeva allora, che l' uopo non ricercasse, che molta carta sprecata si fosse per questa causa; perciò, non avendo quella giammai letta, risposi con due picciole notarelle allo stante distese, e formate. Tutti questi altri peregrini monumenti, e carte, delle quali gli Anonimi han parlato, e di cui Io quindi a poco ragionerò, stanno essi in corpo al buon *Santoro da Melfi*, i quali non altrimenti hanno esibiti, se non se coll' addurre la testimonianza di questo Frate; a riserba però della concessione del Cardinal Arcivescovo *Giovanni Orsino*, la quale molto tempo dopo fu presentata.

Rimesso dunque l' affare al vigilantissimo Monsignor Capellano Maggiore, comecchè uopo non fosse stato di produrre altro documento per far ravvisare la giustizia del P. Guardiano di S. Chiara Commess. Apostolico, pure se gli esibì la trascritta lettera di Secretaria di Stato, la Bolla Originale di *Clemente XII.*, e dippiù tre altri Brevi Apostolici, cioè uno di *Innocenzo XII.* dell'anno *1697.*, e due altri di *Clemente XI.*, cioè uno dall' anno 1703., e l' altro dell' anno 1717., da' quali leggesi, che ambodue i Monasteri di S. Chiara, e S. Maria Maddalena vengono sottoposti alla cura, e reggimento del P. Guardiano di S. Chiara Commessario Apostolico.

Se gli addusse inoltre un libro cavato dall' Archivio del Monastero di S. Chiara, da cui ravvisasi la giuridizione usata dal P. Guardiano di questo Regal Monastero sopra quello della Maddalena, così nell' elezione delle Signore Madri Badesse, come nelle vestizioni, e professioni delle Signore Monache, non men che quella dell'intervento nelle solennità ivi celebrate; e fu anche pregato, come ogni dover richiedeva, quel virtuosissimo Prelato a portarsi ad osservare altre scritture ancora nell' anzidetto Archivio, da quali vie più la ragione del P. Guardiano di S. Chiara veniva palesata. Ma ricusò egli farlo il modestissimo, ed illibatissi-

 mo

mo Prelato, non altrimenti, se non per isfuggire il dovuto diritto dell' accesso. Anzi se gli diede un reassunto, o nota di tutte le scritture suddette nell' Archivio conservate, acciò si fosse all' Avvocato della Maddalena comunicata, per poi, volendo egli, e piacendogli, avesse anche ocolarmente ravvisarle potute. Sicchè Io non sò comprendere, come mai, e con quale spirito franco, e coraggioso i veracissimi Anonimi declamano, che nessuna scrittura dal Monastero di S. Chiara siasi giammai esibíta.

Io ho stimato tutto ciò narrare, sì per dare sul principio lo stato della contesa a divedere; ed anche acciò la verità travolta nella contraria allegazione, giustamente vengasi a smascherare. Questo dunque è quello, che in tale briga egli è addivenuto. Gli Anonimi savissimi dunque (non giacchè strumento alcuno di fondazione abbian presentato, come vogliono far credere) poggiano le loro idee sul racconto di alcuni Storici, da esso loro contorto, e pessimamente guastato; quandocchè Io non mai ho posto in forse, nè dubitato, che ambodue i Monasteri di S. Chiara, e della Maddalena di Regia fondazione sieno stati; cioè il primo dal Re *Roberto*, e Reina *Sancia*, sua moglie; e l'altro da costei soltanto eretti, e dotati. Ho detto solamente, ed or confermo, che questo nulla conduca per istabilire la mal' intrapresa idea del Monastero della Maddalena; e per tutto ciò con soda ragione dimostrare, mi abbisogna lo stesso ordine dagli Anonimi tenuto seguitare; e perciò ragionerò prima della fondazione di ambodue questi Regali Monasteri, e dimostrerò la giusta suggezione, che 'l Monastero della Maddalena aver dee al P. Guardiano di S. Chiara; e le obbiezioni, le quali fansi alla Bolla di *Clemente XII.* con proprietà dileguerò. Indi alcuna cosa avviserò del diritto del Regio padronato, di cui favellandosi dagli Anonimi, e confondendosi la sua vera indole, si vuole, che venga

la

la ragione del Rè tocca, ed offesa, quantunque volte così giusta autorità il Commessario Apostolico Guardian o di S. Chiara ivi eserciti, e ponga in uso.

CAPO I.

Delle Fondazioni de' Regali Monasteri di S. Chiara, e di S. Maria = Maddalena.

ERa fin dal principio del decimo terzo secolo la Religione Francescana surta già (1), la quale con sommo progresso andavasi dilatando, ed a se la divozione, ed amore di ognuno ottimamente attirando. Nel Reame di Napoli per avventura, più che in altro luogo, quella si sparse, e dilatò; poichè sebbene sotto il Regno dell' Imperador *Federico II.* non avess' ella incontrato troppo felice successo, a talchè le querele, ed i lamenti, che contro a' Francescani, e Domenicani facceva il chero secolare, leggonsi in una pistola di *Pier delle Vigne* (2); nulladimeno sommamente fu assistita, e favorita dagli Angioini, e spezialmente dal Re *Roberto*.

Questo Sacro Ordine, e pio istituto, siccome molto crebbe negli uomini, così altrettanto si avanzò nelle donne; im-

A 7 per-

(1) *Si contende tra' Scrittori l'epoca certa del surgimento della Religione Francescana, poichè chi le assegna l'anno* 1198., *chi il* 1206., *altri il* 1209., *molti il* 1211., *per quali è da vedersi* Ridolfo Ospiniano de Origine, & progressu Monachatus. Il Vadingo *nel* 1. *tomo degli Annali dell' Ordine Francescano la situa nel* 1208., *e così ancora* Natale *di* Alessandro *nel tom.* 7. *della Storia chiesastica di quello della edizione di Parigi nel Secolo XIII. e XIV. pag.* 445. *Il* Fleurì *poi nella sua Storia chiesastica lib. 66. num.* 54., *la fissa nell' anno* 1210.

(2) *Pietro delle Vigne lib. I. pistola* 37.

Digitized by Google

perciocchè, ſiccome la Religion Benedettina ſi ſteſe negli uni, e nelle altre, avendo avuti per capi, i primi il Glorioſo S. Benedetto, e le altre S. Scolaſtica ſua ſorella; così l'Ordine Franceſcano ebbe per ſuo Patriarca negli uomini S. Franceſco d'Aſſiſi, e nelle donne per ſua Fondatrice la Vergine S. Chiara della ſteſſa Città di Aſſiſi.

Molti furono i Monaſteri di donne, i quali in tutta Italia in onore di queſta Santa, e ſotto la ſua regola furono edificati; onde così, ad eſempio degli altri, volle il Re *Roberto*, ad inſinuazione della Regina *Sancia* ſua moglie, uno coſtrurne, il quale più ſplendido, e magnifico di ogni altro egli foſſe ſtato; e quindi nell'anno 1310. fu dato principio al Monaſtero di S. Chiara, che fu detto del Santiſſimo Corpo di Criſto, ove furono introdotte Monache della Regola di S. Chiara, il cui nome oggi tuttavia ritiene (1).

Vi fu anche edificato un Convento di Frati minori di S. Franceſco, acciò aveſſero aſſiſtite le Signore Monache, e delle medeſime aveſſero avuta cura. Or queſto convento piacque ancora al buon *Fra Santoro* farlo proprio de' Frati, *perchè l'iſteſſa Regina* (Sancia) *la quale fondò il Monaſtero, e Chieſa interiore per le Monache, edificò l'eſteriore per i Frati, di quali è la Chieſa indipendentemente dalle Monache* (2). E qual' altra Chieſa interiore, o eſteriore vi è, o vi fu edificata, per cui voglia il Reverendiſſimo Generale Frà Santoro, che *l'interiore ſia delle Monache, e l'eſte-*

(1) Frà Franceſco Gonzaga *della Origine della Religione Franceſcana*, Coſtanzo *Storia di Napoli lib. 5. nel principio, nel foglio III.* Summonte *Storia di Napoli lib. 3. nel foglio* 371. Ceſare d'Engenio *nella ſua Napoli Sacra, nel foglio 234. e ſeguenti, Autore della Storia Civile del Regno tom. 2. lib. 19. foglio 570., e ſi ravviſa dalle iſcrizioni, le quali leggonſi nel campanile rapportate ancora dal* Summonte, *e meglio dall' Engenio negli accennati luoghi.*

(2) Frà Santoro *nel ſuddetto ſuo Paradiſo nella pagina 73.*

Digitized by Google

l' esteriore sia de' Frati indipendentemente dalle Monache? Or vè sin dove giunse il *paradiso* di questo buono Frate battezzato Generale, che non bastandogli di esser ripieno *di Spirituali delizie*, vuole usurparsi i *tesori temporali*! cioè la Chiesa, e quanto v'ha in quella; ed or comprendo, perchè egli intitolò il suo libro *Paradiso di Spirituali delizie, e Tesori spirituali e temporali*. Ma mi ripongo in camino.

Or questo Monastero essendo stato già costrutto, e molta munificenza essendogli stata usata da *Roberto*, ed anche da *Carlo* suo figlio Duca di Calabria, non men che dalla Regina *Sancia*, piacque niente dimeno a questa eccelsa Principessa introdurve le Monache. dell' ordine, e regola di S. Chiara; e perchè era ella così infervorata per questo Monastero, che anche da paesi rimoti seriamente pensava al suo ingrandimento, e molto più ad introdurvi una esatta, e vera disciplina Cristiana; quindi fu, che a' 30. di Gennaro dell' anno 1321. nel mentre era in Marsiglia (1), per istrumento stipulato da Notar Antonio Marino Napoletano, oltre di un'altra donazione, che in esso al suo Monastero fece, prescrisse ancora alcune *ordinazioni* (com' ella le appella) da osservarsi per lo buono regolamento di quello,

(1) *La Regina Sancia fin dall' anno* 1319. *ritrovavasi in Genova con Roberto suo marito, il quale favoriva la fazione Guelfa contro a' Gibellini, i quali essendo stati da lui respinti da Genova, e stimando per affari dello Stato portarsi in Avignone da Papa Gio: XXII., indi partì colla Regina Sancia a'* 29. *di Aprile del* 1319., *come si legge negli annali di Genova di* Giorgio Stella *al detto anno; onde fu, che si trattennero poi nella Provenza, di cui era Roberto anche Signore, fino a'* 22. *di Aprile dell' anno* 1324., *nel cui giorno di là per Napoli partirono, come si ravvisa dal suddetto* Stella *a questo anno. Questo Scrittore trovasi nel* 17. *tomo de' Scrittori delle cose d' Italia del Muratore. Sicchè giustamente l'accennato strumento porta la data di Marsiglia Capitale della Provenza, ove allora la Regina Sancia trovavasi col Re Roberto, il quale anche nello strumento intervenne, e tutto il suo contenuto confermò.*

Digitized by Google

lo, da doverſi poi confermare da Papa *Giovanni XXII.*, che in quel tempo in Avignone la Cattedra di S. Pietro reggeva; come in fatti nel meſe di Marzo dello ſteſſo anno furono confermate con ſua Bolla, che incomincia *Speciosus formâ* (1).

Trà le rammentate *ordinazioni* ve n' ha una, che riguarda il Guardiano, la quale Io quì traſcrivo, acciò poi a ſuo tempo poſſa trarſene il giuſto conſeguente: *Guardianus inſuper tempore generalis capituli Fratrum minorum renunciare debeat ipſi officio, de cujus renunciatione duo Fratres ipſius Monaſterii, qui mittentur ad dictum Capitulum portabunt litteram ſuam, & aliam ipſarum Abbatiſſæ, & ſex Diſcretarum, & Conventus, aliorumque Fratrum ipſius Monaſterii teſtimonialem de mala, vel de bona adminiſtratione Guardiani prædicti, qui in officio ſuo tandiu remaneat, donec ei miſſæ fuerint per dictum Generalem de obedientia, vel abſolutione litteræ opportunæ; & in caſû abſolutionis ipſius, ad omnem partialitatem, & privatam affectionem de dicto Monaſterio perpetuo abolendam, ordinamus, quod ille qui ſubſtituetur non ſit de Regno, ſed extra de aliis quibuſcunque partibus oriundus, ad hoc ut nulla linea parentelæ, vel ſpecialis amicitia, ſeu alius privatus affectus animam ejus a bono, & conſtante regimine valeat removere. Et quod ſemper in generali capitulo cum conſenſu, & conſolatione omnium de Guardiano provideatur, qui ſit religioſus, & zelator ordinatiſſimus regularium litterarum, providus, & circumſpectus, ac expertus nihilominus in adminiſtratione temporalium, cui omnes tam Fratres, quam Sorores dicti Monaſterii teneantur in omnibus obedire; qui*

(1) *Di queſta Bolla in cui è inſerito lo ſtrumento ve n' è copia nell' Archivio di S. Chiara, e viene rappoitata dal Vadingo nel 3. tom. degli annali Franceſcani della prima edizione, Bulla 98. di Gio: XXII.*

Digitized by Google

qui possit amoveri per Ministrum Provincialem Terræ laboris, de consilio tamen, & assensu Custodum omnium, vel majoris partis, & aliquorum Discretorum ejusdem Provinciæ, quandocunque sibi expediens videbitur. Minister autem prædictus ipsum non amoveat sine causa multum urgenti, & rationabili, super qua teneatur in generali capitulo reddere rationem &c.

Ma perchè si avvide la Regina *Sancia*, non men che tutto l'Ordine Francescano, che grave incommodo arrecava il doversi eligere il Guardiano nel Capitolo generale; quindi fu che con Bolla di *Clemente VI.* dell' anno 1342. fu trasferita la elezione nel potere del solo Ministro Generale dell' Ordine, secondocchè scrive *Frate Domenico de Gubernatis* nel suo *mondo Serafico*, il quale la Bolla ancora rapporta, e trascrive (1). Come poi sia passata questa potestà in persona del Signor Cardinal Protettore, quindi a poco sarà divisato.

Da tutto ciò si ravvisa, che il Guardiano di S. Chiara sin dal suo bel principio è stato sempre indipendente da ogni altro, ed ha avuta la intera, non già dimezzata potestà [come si vedrà di quello della Maddalena] sul suo Monastero. La sua elezione dovea farsi nel Capitolo generale, indi dal Ministro Generale, e finalmente dal Cardin. Protet., a cui ogni potenza, primo da *Clemente VIII.*, indi fu da *Urbano VIII.* trasfusa, e tramandata. Potea soltanto esser rimosso dal Provinciale di Terra di Lavoro nel caso, che avesse fallato, e con cagione molto urgente, e ragionevole, da doversene però render conto dal Provinciale nel Capitolo generale. Di guisacchè nessun diritto potea quel Provinciale sopra questo Monastero esercitare; nè si vede il reggimento delle Monache diviso tra 'l Guardiano di S. Chiara, e Provinciale di

(1) *F. Domenico* de Gubernatis Orbis Seraphicus c. 9. lib. 3. §. XI

Digitized by Google

di Terra di Lavoro, come lo vedremo quindi a poco in quello della Maddalena. E questo per ora basti aver detto della Regia fondazione del Monastero del Santissimo Corpo di Cristo, o sia di S. Chiara. Passo or' a quella del Monastero della Maddalena.

Io non ho mai posto in forse, nè uom ch' ha fior di senno può dubitare, che 'l Monastero della Maddalena sia di Regia fondazione, e dotazione, a somiglianza di quello di S. Chiara. Potrebbesi soltanto fare un dubbio agli Anonimi miei maestri cotanto attaccati a quelle ideate leggi prescritte, com' essi dicono, *in limine fundationis*, le quali non mai vi sono state, e dirsi loro così = *in limine fundationis* dalla Regina *Sancia* fu prescritto, che questo Monastero fosse servito per le CONVERTITE, per lo mantenimento di quali soltanto fu quello fondato, edificato, e dotato, come avvisano tutti quegli Storici trascritti nell' anonima allegazione; la quale cosa non niegasi tampoco dall' *Autore del Paradiso delle Spirituali delizie, e de' tesori Spirituali, e temporali per tutt' i cori delle Vergini* (il che mal si confà alla primiera istituzione di quel Monastero). Or se questa fu la primiera, principale, e la immutabile legge imposta, ed ordinata, anzi interna, dirò così, ed inviscerata in quel *limine fundationis*; come ora nessuno impaccio dà a' Signori Anonimi l' essersi pospergato, bandito, distrutto, annientato il vero *limen fundationis*, il che a dir vero dovrebbe penetrare *aulas, & limina Regum*, per usar la frase di *Virgilio* (1); e per contrario poi fanno essi stessi tanto rumore, e fruscío, e si sono così aizzati eglino, e loro emissarj, che non vi è luogo per avventura più sacro, e da rispettare, in cui non si esageri, e si declami volersi dal P. Guardiano, e Mo-

(1) *Lib. 2. Georg. vers. 504.*

Monaſtero di S. Chiara diſtruggere la ideata legge appoſta in quel loro *limine fundationis*, nel tempo ſteſſo, ch' eſſi pretendono il *limen* della ubbidienza calpeſtare, e diſtruggere. Ma vengaſi ora a dimoſtrare la vera legge, la quale dee regolare la poteſtà del Guardiano della Maddalena, e quella del Commeſſario Apoſtolico, com' egli è il Guardiano di S. Chiara.

La ſteſſa Regina *Sancia*, la qual' era cotanto infervorata nelle opere di pietà, nell' anno 1324. diè principio alla fondazione di queſto Monaſtero a ſol fine di fare un luogo, ove le donne di mondo convertite poteſſero dipoi una vita religioſa vivere e menare; e quindi *Gian = Antonio Summonte* ſcrive „ Nel qual' anno (1324) la Regina Sancia edificò un Monaſtero ſotto il titolo di S. Maria — Maddalena per le DONNE CONVERTITE DA PECCATO appreſſo il Caſtello di Capovana, dove da tempo in tempo vi entrarono numero grande di CONVERTITE (1).

Queſto ſteſſo notà *Ceſare di Engenio*: „ Fu (la Chieſa della Maddalena) „ con licenza di Papa Giovanni XXII. nel 1324. fabricata, e dotata dalla Regina Sancia di Aragona moglie di Roberto Re di Napoli per le DONNE DEL MONDO, che illuminate dallo Spirito Santo ſi CONVERTIVANO a Dio (2).

Il *P. Luca Vadingo* anche avviſa, che queſto Monaſtero fu dalla Regina *Sancia* fondato *pro Mulieribus proſtitutis a peccato reſipiſcentibus* (3). E così parimente il noſtro celebre *Autore della Storia civile del Regno* (4). Anzi trop-

(1) *Summonte tom. 2. lib. 3. pagin. 385. della edizione del 1602.*
(2) *Engenio nella Napoli Sacra nella pagin. 396. della Maddalena.*
(3) *Vadingo negli Annali della Religione Franceſcana nell' anno 1324. num. 31.*
(4) *Tom. 2. lib. 19, pagin. 570.*

Digitized by Google

troppo chiaramente lo dichiara la Bolla di *Clemente VI.* dell'anno 1342., di cui frappoco dovrò ragionare, e molto più la conceſſione ſuddetta dell' Arciveſcovo ultimamente, dagli Anonimi eſibita.

Or quì ſiami permeſſo avvertire la ſconcia, ed inetta correzione, che 'l finto *Generale Frà Santoro* in aria magiſtrale ingiuſtamente dà a *Ceſare d' Engenio*. Si è veduto dalle parole da me traſcritte, che queſto accuratiſſimo Scrittore ſitua l'epoca della fondazione della Maddalena nell' anno 1324., ſiccome in verità ella fu. Poi ragionando della ſommiſſione di queſto Monaſtero a' Frati minori di S. Franceſco, ſcrive, che ciò ſeguì nell' anno 1341., ſecondocchè lo ſteſſo Fra *Franceſco Gonzaga* nella ſua opera della *origine della Religione Franceſcana*, il *Sommonte*, il *Vadingo*, ed altri, vogliono. Ma egli il Reverendiſſimo P. General correttore, ponendoſi in aria pedanteſca, e ſognandoſi ciocchè *l' Engenio* non mai ſcriſſe, dice = „ Fu fondato queſto Monaſtero (della Maddalena) dalla divotiſſima Regina Sancia, e dal Criſtianiſſimo Re Roberto „ (ed ecco, che lo fa divenire Re di Francia) „ ſuo marito „ intorno agli anni del Signore 1324. „ (che per abbaglio forſe dell' impreſſore ſi è ſtampato 1524.) „ e non nell' an- „ no 1342., come dice un Iſtorico Napolitano; confon- „ dendo la fondazione con una conferma della fabrica, Re- „ gola, e ceſſione del Monaſtero della Maddalena &c. (1) Lo Storico Napoletano, di cui favella, viene da lui notato nel margine per *Ceſare di Engenio Napoli Sacra*, il quale anche inettamente ſi cita nel foglio 369., quando coſtui deſcrive il Monaſtero della Maddalena nel foglio 396.

Or ſe queſto gran Generale attacca una calunnia a queſto eſattiſſimo Scrittore, il quale può purgarſene con riſpondere, che ſi legga ciò, ch' egli ha ſcritto; argomentino da quì

(20) *Frate Santoro nel ſuo Paradiſo pagin.* 232.

quì i miei maestri Anonimi, quante altre frottole, e carote abbia egli, colla potestà generalizia datagli da esso loro, scritte in discapito della potestà del Guardiano di S. Chiara? Rendendosene per altro egli stesso sospetto, giacchè scrive = „ E perchè questo Regal Monastero „ (della Maddalena] „ è raccomandato al mio governo .... la ragion „ vuole, e l' affetto paterno che a questo sacro Monaste„ ro professo detta, che registri a posteri, &c. [1]. Avrebbe forse meglio detto, che l' effetto de' gran doni delle figlie muovevano la voglia del Padre Santo a registrare tanti sogni d' infermo.

Questo Monastero però non fu sin dal suo principio di quell' ampiezza, ed estensione, come dopo fu accresciuto. Egli è vero, che nel principio della sua fondazione fu sottoposto alla giuridizione dell'Ordinario, da cui veniva governato; ma prima, che fosse stato interamente compiuto, e propriamente nel 1342., ad istanza della stessa Regina *Sancia*, con consenso del Cardinal *Giovanni Orsino* allora Arcivescovo di questa Cattedrale, e del Capitolo, dato nell' anno antecedente, fu sottratto dalla giuridizione ordinaria degli Arcivescovi di questa Città, e sottoposto al reggimento, e governo degli stessi Frati minori di S. Francesco; il che seguì con Bolla di *Clemente VI.*, di cui dovrò frappoco ragionare (2).

Dopo sottoposto il Monastero della Maddalena al reggimento de' Frati minori di S. Francesco, e propriamente un'anno appresso, volle la Regina *Sancia* quello ampliare; poichè essendo ella intenta, ed accesa a proccurare la salvezza delle anime di quelle donne, le quali per loro sciagura nella scandalosa vita erano immerse; e capace perciò il Monastero

(1) *Frà Santoro pagina* 231.

Digitized by Google

ſtero foſſe ſtato di numero maggiore; quindi nel 1343. ſi adoprò di avere un' Oſpedale, e Chieſa ſotto l' invocazione dell' Annunziata, che all' incominciato Monaſtero erano accoſte; ed in fatti a' 29. di Maggio dell' anno 1343. ebbe la Regina l' Oſpedale, e Chieſa anzidette, in iſcambio di quali poi ſi obbligò ella di fondare la Chieſa, ed Oſpedale dell' Annunziata nel luogo ove oggi ſi veggono; e ſopra queſta ceſſione a lei fatta da' Governadori del primo Oſpedale, e Chieſa dell' Annunziata, o ſia permuta, fu a' 6. di Giugno dello ſteſſo anno 1343. dato l' aſſenſo dallo ſteſſo *Giovanni Orſino* Arciveſcovo di Napoli (1).

Or qui mi permettano i miei amatiſſimi Anonimi, che Io loro dichi, che fra gli altri infiniti errori, in cui ſpeſſo ſpeſſo eſſi incorrono, uno, anzi molti ſono quelli, i quali commettono in poche loro parole, le quali qui traſcrivo. „ E nella ſteſſa parte 2. pag. 418. l' iſteſſo Summonte diſtintamente riferiſce l' ampliazione del Monaſtero della Maddalena nel 1343., RIPETENDO L' ANTECEDENTE ISTRUMENTO DELLA RINUNZIA DELL' ARCIVESCOVO, col conſenſo di 27. Canonici del Capitolo Napolitano, NEL QUALE ISTRUMENTO DI RINUNCIA ſi ſpiega di averſi la Regina Sancia eſpreſſamente riſerbato il JUS PADRONATO DEL MONASTERO DELLA MADDALENA (2).

Or con queſta alterata, e confuſa maniera di favellare gli Anonimi vogliono dare ad intendere a' ciechi, che 'l *Summonte*, ragionando dell' ampliazione ſeguita nel 1343., faccia di nuovo parola e rimembranza dell' antecedente ſtrumento, ch' eſſi vogliono intendere per lo conſenſo del 1341. con cui fu quel Monaſtero ſottratto dalla giuridizione dell' Ordinario; e che in tale ſtrumento eſpreſſamente fu riſer-

[1] *Summont. tom. 2. pag.* 418. *e* 419.
[2] *Così ſcrivono gli Anonimi nella parte oppoſta della prima pagina.*

ſerbato il padronato, e che ciò lo dica il *Summonte*. Con buona pace degli Anonimi, il *Summonte* non mai ciò ha ſcritto, nè mai ha ripetuto il primo ſtrumento, ma un'altro, in cui quella eſpreſſa riſerba non mai ſi è ſognata. Queſto Storico nel luogo accennato volendo parlare della Chieſa, ed Oſpedale dell' Annunziata, rammenta la cagione come furono eretti, e ſcrive perciò.

„ Nel tempo ſteſſo la Regina Sancia edificò la Chieſa, e Spedale di S. Maria Annonziata con l'occaſione, che ſegue.
„ Percioccbè deſideroſa di ampliare il Monaſtero di S. Maria-Maddalena opra delle ſue mani, e non potendo ciò
„ eſeguire, ſol che con avvalerſi dello ſpedale con la Chieſiuola dell' Annunziata ivi contigua; e per ridurre à fine il ſuo penſiero, mandò ad offerire alli Maeſtri, e
„ Confrati di quello un luogo maggiore con promeſſa di
„ erigerli a ſue ſpeſe una nuova Chieſa, e Spedale più
„ ampii: alla qual richieſta *Pietro Maſtaro*, *Sergio Spaſiano*, *Aleſſandro Tagliamilo*, e *Matteo di Acerra* allora Maeſtri convocarono li confrati, proponendo la dimanda della Regina; e conſiderato da tutti l'utile grande, che da ciò perveniva, ſi concluſe *unanimiter*, *concorditer*, & *nullo penitus diſcrepante* [per uſare le proprie parole dell' iſtrumento] di compiacerſi, riponendo
„ in mano della ſua Regal corteſia il biſogno dello Spedale ..... e ciò ſi cava da uno iſtrumento in pergameno,
„ che ſi conſerva nell' archivio di detta caſa ſanta per mano di Notar Santillo Ruſſo di Napoli con intervento
„ del Giudice Filippo Cimino dell' iſteſſa Città à 29. di
„ Maggio 1343. Indict. XI. anno primo Reginæ Joannæ &c.
„ da noi viſto; alla quale permutazione fu preſtato l'aſſenſo dal ſudetto Giovanni Arciveſcovo di Napoli a' 6.
„ di Giugno dell' iſteſſo, ove ſi ſcorge la ſoſcrizione di
„ queſto Prelato, e di 27. ſuoi Canonici, la maggior par-

„ te

„ te de' quali erano nobili [1].

In qual luogo dunque di tali parole questo Storico ripete, o fa menzione dell' antecedente strumento, o sia consenso del 1341.? qui si ragiona dello strumento di permuta seguito tra la Regina *Sancia*, ed i Governadori della picciola Chiesa, e Spedale dell' Annunziata, che seguì nel 1343., e dell' assenso dell' Arcivescovo su questo strumento dato a' *6.* Giugno dello stesso anno; e non già del consenso del 1341., di cui ragione il *Summonte*, e seco lui l' *Engenio*, del quale dovrò far parola [2]. Inoltre nè il *Summonte* scrive, nè lo strumento dell'anno 1343. contiene parola del *jus padronato* degli Anonimi. E quindi Io gli scongiuro ad usar maggiore buona fede, e lealtà da oggi in avvenire nel fignere, che i Scrittori, e le scritture contengano *espressamente* alcuni fatti, ch' essi spacciano, senza che nè per molto, nè per poco in quelli si rinvengano.

Egli è vero, che gli Anonimi han presentato all' esattissimo Monsignor Cappellano Maggiore una spezie di *breve* fatto dal Cardinal Arcivescovo di Napoli *Gio: Orsino*, da cui si ravvisa la sottrazione seguita di questo Monastero dalla sua giuridizione, e la sottomessione che di quello fece al Ministro Provinciale de' Frati minori di Terra di Lavoro; ma io non so comprendere, come gli Anonimi, seguitando ciocchè scrivono il *Summonte*, e l' *Engenio*, dicono nella loro allegazione, che ciò seguì nel 1341.; e soggiungono, che *questo istrumento originalmente si conserva, e vien rapportato dal Summonte, dall' Engenio, e dagli altri Storici*; e poi avendolo essi, come ho detto, esibito, vien quello segnato così: *Datum Neapoli*

in

[1] *Summonte tom. 2. pag.* 418. *e* 419.

[2] *Summonte tom. 2. pag.* 386., *Engenio Napoli Sacra pag.* 396. *del. la Maddalena*.

in nostro Archiepiscopali palatio anno Domini millesimo trecentesimo trigesimo quarto , die secunda mensis februarii. Or se questo è dell' anno 1334., come essi (i quali credo che l' abbian letto) dicono , che fu nell' anno 1341. ? Dunque questo preteso strumento da loro esibito è apocrifo , e falso ; giacchè gli resiste il consenso di tutti gli Storici dagli Anonimi stessi rapportati ; anzi essi medesimi colla varietà della data lo contraddicono.

Or quando fu questo Monastero sottratto dalla giuridizione dell' Ordinario a richiesta della Regina *Sancia* , e sottoposto al governo , e reggimento de' Frati minori di S. Francesco con Bolla di *Clemente VI.* dell' anno 1342. , volle questo sommo Pontefice stabilire, e determinare la maniera , come , e da chi dovea quello esser governato ; e perciò diresse la sua Bolla al Provinciale di Terra di Lavoro, secondocchè la stessa Regina *Sancia* avea domandato ; e quindi commise all'anzidetto Provinciale, e suoi successori la cura, e governo di quello , dandogli la piena facoltà tanto per l' amministrazione de' Sacramenti , quanto per la visita , correzione , e riforma del Monastero , e delle Monache , e di rimuovere la Badessa , ed eliggere altra; concedendogli per tal' effetto , e commettendogli l' autorità apostolica. Ed ecco che con questa Bolla furono il Provinciale di Terra di Lavoro , e suoi successori costituiti Commessarj Apostolici colla piena facoltà sopra questo Monastero , fin anche di poter rimuovere le Badesse.

Volle lo stesso Sommo Pontefice , che nel Capitolo Provinciale si foss' eletto da' Frati stessi minori uno , che fosse stato abile , e divoto , e costui fosse stato Guardiano , a cui altra facoltà non si dette , se non se quella di amministrare i Sacramenti , e nell' amministrazione di essi dovessero al Guardiano tanto le Monache , quanto i Frati ubbidire. Ecco le parole della Bolla , la quale stimo interamente quì crivere. *Di-*

Dilecto filio Ministro Provinciali Fratrum Ordinis Minorum Terræ laboris.

§.I. *Animarum salutem supra omnia diligentes, provisionis nostræ cupimus prævenire subsidio, ut Christi fideles, & præsertim religiosæ personæ, quæ se Divinis obsequiis perpetuo dedicarunt, ea, per quæ ipsis salus huiusmodi provenire valeat, operentur, & ut loca personarum ipsarum continuum, auctore Domino, suscipiant incrementum, libenter submovemus obstacula, quæ possent talia impedire.*

§.II. *Sane carissimæ in Christo filiæ nostræ Sanciæ Reginæ Siciliæ illustris petitio nobis exhibita continebat, quod ipsa zelo piæ devotionis accensa, pro animæ suæ salute, ac Divini cultus, ac religionis augumento, in Civitate Neapolitana quoddam Monasterium sororum sub Sancti Augustini regula, & vocabulo Beatæ Mariæ Magdalenæ, in quo POENITENTES PECCATRICES possent famulari Domino, & pœnitentiam agere de commissis, fundavit, in quo jam trecentæ, & quadraginta sorores, Abbatissâ computatâ in eis, receptæ foræ noscuntur, devote Altissimo sub regulari habitu famulantes, quibus ipsa Regina in necessariis providet, & providere intendit etiam in futurum, quarum aliquæ dictam regulam, nec non castitatem, paupertatem fuerunt expresse professæ. Quare præfata Regina nobis humiliter supplicavit, ut curam, & regimen in spiritualibus Monasterii, & personarum ipsius, quæ quidem Monasterium, & personas, ac familiam ipsius Monasterii, bodie ad ipsius Reginæ supplicationis instantiam ab omni jurisdictione venerabilis fratris nostri Archiepiscopi, & dilectorum filiorum Capituli Neapolitani certis modo, & forma, duximus auctoritate Apostolicâ perpetuo eximenda, tibi, & successoribus tuis in perpetuum committere, auctoritate Apostolicâ, dignaremur.*

§.III. *Nos igitur bonum statum Monasterii, nec non salutem ani-*

animarum personarum ipsius totis desideriis affectantes, ac volentes illud per Apostolicæ Sedis providentiam, salubriter dirigi, atque regi, ejusdem Reginæ supplicationibus inclinati, CURAM, ET REGIMEN *personarum, quoad administrationem Sacramentorum Ecclesiasticorum, ac visitationem, correctionem, & reformationem Monasterii, & personarum earumdem, tam in capite, quam in membris, Tibi, & successoribus tuis Ministris Provincialibus Fratrum tui Ordinis Terræ Laboris, qui erunt pro tempore, auctoritate prædictâ, tenore præsentium duximus* COMMITTENDA. *Tibi nihilominus, & successoribus antedictis, absolvendi, & removendi Abbatissam dicti Monasterii, cum causa legitima id exposcet, cum consilio majoris partis dilectarum in Christo filiarum Conventus dicti Monasterii*, NEC NON ELECTIONEM, *quæ de subroganda, vel alias eligenda, si canonice, de persona idonea celebrata fuerit, cum maturo consilio confirmandi, concedentes auctoritate prædictâ* PLENAM, ET LIBERAM POTESTATEM; *Ac statuentes auctoritate prædictâ, quod singulis annis in capitulo Provinciali Fratrum prædictorum, unus Frater dictu Ordinis Minorum idoneus, & devotus pro Guardiano in ipso Monasterio deputetur, cui tam Abbatissa & Conventus præfatæ dicti Monasterii, quam Fratres ejusdem Ordinis Minorum in dicto Monasterio, pro audiendis sororum, & personarum ipsius confessionibus, deputandi*, IN MINISTRATIONE SACRAMENTORUM HUJUSMODI, DEBEANT OBEDIRE; *quodque fratres ipsi possint sororibus, & familiæ dicti Monasterii ministrare, quoties opus fuerit, Ecclesiastica Sacramenta omnia, Viennensis Concilii, & qualibet aliâ constitutione contrariâ non obstante; & quod cum Guardianum ipsum ejusdem Monasterii mori contiget, Tu, & successores prædicti, seu Vicarius partium Terræ Laboris ejusdem Ordinis Fratrum* Mi-

Minorum, si in eis Minister Provincialis non fuerit, possitis eidem Monasterio de Vicario, usque ad proximum tunc sequens Provinciale celebrandum Capitulum, de Discretorum Fratrum dicti Ordinis consilio providere, qui ejusdem Guardiani usque ad dictum sequens Capitulum vices gerat. Nulli ergo &c. Nostræ COMMISSIONIS, concessionis, & constitutionis infringere &c. Datum Avenione XI. Kalen. Decembris anno I. (1)

Uopo è, che Io a passo a passo sponga questa Bolla, la quale tanto vien' estolta per ingrandire la potestà del Guardiano della Maddalena dal finto P. Generale *Fra Santoro*, e colla costui mal creduta autorità, dagli Anonimi con quello specioso *limine fundationis*. Si ravvisa dunque da quella, che la elezione del Guardiano non fu *in limine fundationis*; poichè il *limen fundationis* del Monastero della Maddalena fu nell' anno 1324., come poco innanzi ho divisato; e per l'opposto il *limen fundationis*, secondo l' intendimento vero, vuol dinotare il principio, e 'l tempo stesso della fondazione, giacchè il *limen* alcuna volta può significare il principio dell' azione, come appunto *Tacito* disse *in limine belli* (2); per contrario la Bolla fu nell'anno 1342., che vale a dire, diciaotto anni decorsi, e dappoichè nel Monastero già *trecentæ quadraginta sorores pœnitentes peccatrices*, in quel tempo della Bolla *fore noscebantur*, e per quali, affinchè *possent famulari Domino, & pœnitentiam agere de commissis*, la Regina Sancia *in Neapolitana Civitate quoddam monasterium Sororum sub*

(1) *Questa Bolla si legge nel tom. 7. degli annali de' Francescani del Vadingo nella pagin.* 504. *e* 505. *stampato in Roma nel* 1733.. *Gli Anonimi la trascrivono non per intera, ma con alterazione della interpunzione.*

(2) *Tacit. Annal. lib.* 3. 74.

ſub Sancti Auguſtini regula , & vocabulo Beatæ Mariæ Magdalenæ FUNDAVIT. Spiegandoſi dunque *Clemente VI.* colla ſua Bolla del 1342., che la Regina Sancia *fundavit Monaſterium* ; dunque il Guardiano non fu ſtabilito in quello ſpecioſo *limine fundationis*, ma dappoichè era già ſtato fondato. Anzi gli ſteſſi Anonimi vogliono, che quel Monaſterò, allorchè fu fondato, fu ſottopoſto alla giuridizione dell' Ordinario, da cui fu poi col ſuo conſenſo tolto, e ſottratto; e perciò mal ſi convengono al caſo preſente quelle tante repetite, *uſque ad nauſeam*, leggi appoſte *in limine fundationis* del Monaſtero della Maddalena.

Inoltre ſi ravviſa da tale Bolla, che fu il Monaſtero ſottratto dalla giuridizione dell' Arciveſcovo di Napoli, *ab omni juriſdictione*, e ſottopoſto al Provinciale de' Frati minori di Terra di Lavoro, a cui, e ſucceſſori fu commeſſa *CURA, ET REGIMEN* di quello, la viſita, la correzione, e la riforma, nonmenchè il poter rimuovere la Badeſſa, ſorrogarne altra, e confermare l' elezioni delle Badeſſe, quantunque volte regolarment' elette foſſero; ed in fine quella giuridizione, la quale fu all' Ordinario tolta fu queſto Monaſtero, al Provinciale di Terra di Lavoro, e ſuoi ſucceſſori fu *auctoritate Apoſtolicâ* commeſſa, e tramandata. Che vale a dire, che fu coſtui ſtabilito per vero Superiore, ed Ordinario del Monaſtero *certis modis, & formâ*, dovendo avere *plenam, & liberam poteſtatem* ſopra di quello. Queſta dunque fu l' autorità commeſſa al Provinciale, e ſuoi ſucceſſori nel reggimento di quel Monaſtero.

Veggaſi ora l' autorità, che dovea avere il Guardiano. Doveaſi *ſingulis annis* nel Capitolo Provinciale deputare un Frate abile, e divoto per Guardiano del Monaſtero, a cui, tanto la Badeſſa, e Monache, quanto i Frati, i quali doveàno deſtinarſi per confeſſare le Monache, aveſſero

B do-

Digitized by Google

dovuto *in ministratione Sacramentorum hujusmodi obedire.* Dunque tutta l' autorità del Guardiano si dovea stendere nell' esigere la ubbidienza dalle Monache, e Frati nella sol' amministrazione de' Sacramenti, i quali, per quello *hujusmodi*, comprendono le confessioni solamente delle Monache, per quali sentire, doveano i Frati destinarsi. E per contrario *cura*, & *regimen Monasterii*, la visita, correzione, e riforma di quello, il rimuovere, e sorrogare la Badessa, il confermare l' eligende, l' amministrazione di tutt' i Sacramenti della Chiesa; e finalmente la piena, e libera potestà sopra allo stesso Monastero, furono date al Provinciale, e suoi successori, che vale lo stesso, che a coloro, i quali fossero succeduti nel suo luogo. E queste sono, per usar' anche Io la ristucchevole frase degli Anonimi, le leggi apposte in quel loro *limine fundationis*.

Ed è degno di notare la maliziosetta manièra della interpunzione usata dal *P. Generale Fra Santoro* nel trascrivere un petaccio della suddetta Bolla, ciecamente poi seguitata dagli Anonimi, dal *Paradiso delle spirituali sue delizie* abbarbagliati; poichè la Bolla si spiega così = *unus Frater dicti Ordinis Minorum idoneus*, & *devotus pro Guardiano in ipso Monasterio deputetur*, *cui tam Abbatissa*, & *Conventus præfatæ dicti Monasterii*, *quam Fratres ejusdem Ordinis Minorum in dicto Monasterio*, *pro audiendis sororum*, & *personarum ipsius confessionibus deputandi*, *IN MINISTRATIONE SACRAMENTORUM hujusmodi*, *debeant obedire*. Ora il P. Generale, ed i suoi seguaci, togliendo via quella interpunzione, che siegue appresso al gerundio, *deputandi*, e l' altra appresso al *hujusmodi*, ne formano un senso continuato per viepiù ampliare, ed estollere la ubbidienza, che deesi al Guardiano, la quale, secondocchè la Bolla prescrive, soltanto restrignesi in quel-

la

Digitized by Google

la *ministratione sacramentorum hujusmodi* (1).

Or ve quanta buona fede usa il *Fra Santoro* nel trascrivere le carte delle fondazioni, anzi le Bolle stesse de' Sommi Ponteſici, senza farsi scrupolo, che 'l sol mutare il senso di quelle, faccia incorrere nelle censure. E vero bensì, che per i gradi concionatorj, lettorali, e generalizj, per cui *deve riputarsi uomo di virtù, prudenza, e probità corrispondente a tai caratteri* (2), egli veniva sciolto, ed immune da qualunque sospensione, e censura anche maggiore fulminata contro a' falsificatori di Bolle, e di carte; e perciò sconvenevole cosa fu la mia, *lo sbrigarmi di rispondere* alla sua suprema autorità, in quella brevissima notarella, *con un insipido disprezzo* (3). Ma da altra banda egli è da condonarsi al *Frate Santoro*, ed agli Anonimi l'astuta mancanza di questa interpunzione; poichè avendone essi posta una ove non conveniva, e propriamente tra 'l *Lettori*, e *Generali* del principio del libro, per far rinvenire al mondo un' altro Ministro Generale, il quale non mai vi è stato in tutta la serie, e catalogo de' Generali dell' Ordine de' Frati minori Francescani; perciò a regione poi glie ne sono mancate due, per far crescere ancora, ed innalzare quell' autorità, la quale non mai ha avuta il Guardiano della Maddalena.

Dalla trascritta Bolla dunque si ravvisa, che nessuna, o presso che nessun' autorità ha avuta il Guardiano della Maddalena sopra quel Monastero; poichè tutta intera, anzi la piena, e libera potestà fu al Provinciale di Terra di Lavoro coll' autorità Apostolica, ed a coloro, che nel suo luogo fossero succeduti, commessa, e tramandata.

B 2 Dun-

(1) Si osservi il *Santoro* *pag.* 236. , e gli Anonimi nella *pag.* 3. ove si trascrive uno spezzone della Bolla.

(2) Così si qualifica nella carta 12. *a t.* dagli Anonimi.

(3) Nella stessa *pag.* 12. *a t.*

Dunque dissi bene Io da principio, e senz' alcuno *insipido disprezzo*, che *Fra Santoro* con tutte le sue predicazioni, letture, e generalato appiccatogli dagl' Anonimi, non solo le cose, e la storia del Regno non ha giammai sapute, ma quelchè di peggio gli succede, egli è, che dimostra tampoco la latina favella aver' egli apparata; e quindi han fatto male i savissimi Anonimi ad occhi bendati credere quanto egli fanaticamente ha scritto, e le stesse sue *insipidissime* ragioni usare, per far sottrarre la ubbidienza dalle Signore Monache odierne, per ognintorno ragguardevolissime, al vero loro Superiore, non ostante, che in *limine fundationis* fossegli la piena, e libera potestà stata commessa, e conceduta. Anzi da quel *Breve*, o strumento da me accennato, e dagli Anonimi esibito, molto più chiaramente si divisa, che i Frati, i quali in quel Monastero doveano destinarsi, soltanto la facoltà di amministrare i Sacramenti della Penitenza, dell' Eucaristia, ed Estrema unzione aver doveano, ed altro non mai.

E che così sia, stimo quì trascriverlo, com' eglino l' hanno presentato. *Joannes miseratione Divinâ Neapolitanus Archiepiscopus. Honorabilibus, & religiosis viris Ministris Fratrum Minorum Provinciæ Terræ laboris, & eorum Vicariis, ac VICARIIS EJUSDEM PROVINCIÆ præsentibus, & futuris salutem, & sinceram in Domino caritatem ..... Sane nuper Serenissima Domina Domina Sancia Dei gratiâ Hierusalem, & Siciliæ Regina intenta jugiter operibus pietatis, & proximorum salutem zelo fervidæ caritatis affectans, UT MULIERES MULTÆ, QUÆ PUBLICE FUERANT IN SECULO MERITRICES, & DEI GRATIA inspirante derelicto earum obsceno & detestabili statu, in quodam loco juxta locum & Ecclesiam Sanctæ Mariæ Annuntiatæ de Neapoli ad pœnitentiam peragendam, ipsius Dominæ Reginæ exhortatione, convene-*

venerant, possent quod cœperant commodius prosequi, ET MULIERES *ALIÆ* PARIS CONDITIONIS OMNI UENTURO TEMPORE *loci, ac necessariorum vitæ commoditatibus præparatis ad similia invitari, locum prædictum multis fecit ædificiis ampliari, ut sit ibi monasterium ad honorem Beatæ Mariæ Magdalenæ ejus vocabulo nuncupandum..... Cum itaque Dominæ Reginæ prædictæ dicti Monasterii fundatrici, & dotatrici, ut prædicitur, ac ex prædictis de jure patronæ ad abundantiorem cautelam, quæ jus patronatus in dicto Monasterio sibi, & omnibus aliis Reginis Regni Siciliæ, cunctis venturis temporibus futuris post eam de nostro consensu reservavit expressè; & nos eisdem etiam idem jus patronatus reservavimus in Monasterio supradicto.... & ob hoc eadem domina Regina providerit, atque velit Moniales easdem per vos (Ministros Provinciales) vice nostra in iis ad earum salubre regimen pertinentibus gubernari, regi, atque disponi. Nos in hac parte ejusdem Dominæ Reginæ piis desideriis annuentes, vobis, & vestrorum cuilibet insolidum tenore præsentium super cura, regimine, dispositione, & gubernatione Monasterii supradicti, & monialium quæ ibi sunt in præsenti, & erunt in futurum committimus plenarie vices nostras, confirmationem Abbatissæ, Priorissæ, & Suppriorissæ Monasterii supradicti, ac absolutionem earum, visitationem quoque, reformationem, & correctionem dicti Monasterii tam in capite, quam in membris per eos, vel alios quando, & quoties, ac prout vobis videbitur opportunum. Vobis (Ministris, & Vicariis Terræ laboris) & vestrorum cuilibet harum serie concedentes ordinandi etiam, seu statuendi* CONFESSORES *unum vel plures in dicto Monasterio ad audiendum confessiones tam Abbatissæ, quam monialium omnium, & servitorum, ac servitricium Monasterii prædicti, quibus super omnibus, & singulis casibus quomodocunque nobis a jure, vel speciali statuto etiam re-*

reservatis, absolvendi personas ipsas, & eis poenitentiam imponendi, auctoritatem concedimus. Et qui per se, & alios personis prædictis Eucharistiæ, Unctionis, & alia Ecclesiastica Sacramenta ministrare valeant, tribuimus potestatem... Datum Neapuli .... anno Domini millesimo trecentesimo trigesimo quarto die secunda mensis februarii &c.

Da questo Breve dunque, (della cui verità non intendo ragionare, perchè poco giova, o nòce alla causa presente) si discerne, che que' Frati, i quali nel Monastero doveano deputarsi, altra autorità non doveano avere, se non se quella di semplici, e puri confessori, senza nessun dritto intorno al reggimento, e governo del Monastero. Ma perchè di questo dovrò alcuna cosa dire nell'altro capo di questo mio ragionamento, perciò altro non dico, cadendo più in acconcio ivi favellarne.

Divisate dunque le leggi apposte *in limine fundationis*, cioè diciaotto anni dopo della fondazione del Monastero della Maddalena, secondo la Bolla di *Clemente VI.*, passo ora a dimostrare, come poi l' autorità piena, e libera potestà del Provinciale di Terra di Lavoro sia stata tramandata in persona del Guardiano di S. Chiara.

Si è da me già dimostrato, che ambodue Monasteri di S. Chiara, e della Maddalena furono sottoposti al reggimento, cura, e governo de' Frati Minori di S. Francesco, i quali in quel tempo non erano ancora divisi, e distinti tra Conventuali, ed Osservanti; poichè tutti si appellavano Frati Minori Francescani. Or qui si ravvisa l'errore, in cui incorrono gli Anonimi, allorchè dicono, che la Regina Sancia *volle, che un separato, distinto, ed indipendente Convento di Frati Minori, e non già Conventuali eretto si fosse per l'amministrazione, e governo di questo altro Regal Monistero di S.Maria Maddalena* (1); quasichè coloro i quali erano

(1) Così dicono nella *pag.3. a t.*

erano in S.Chiara in quel tempo fossero stati Conventuali, e non così que' della Maddalena; poichè il dir questo, è volersi mostrare della storia di questa Religione poco intesi, non ostante l'ajuto del P. Generale *Fra Santoro da Melfi*. Io, che non intendo divagarmi in cose, le quali dalla causa mi dilunghino, non voglio quì ripetere ciocchè ad altro uopo ho scritto della origine, progresso, dissensioni, e scismi da tempo in tempo surti in questa Religione, così intorno alla forma del vestire, come circa la osservanza della Regola data da S. Francesco, e suo intendimento (1). Dico soltanto, che appena decorsi quattro anni dopo la morte del Glorioso *S. Francesco*, si cominciò la regola data da questo Santo Fondatore a rilasciare da quel celebre *Frate Elia* apostate, il quale violentemente si fece eleggere per Ministro Generale.

Cominciarono allora le dissensioni, ed uno degli zelanti oppositori fu *S. Antonio di Padova*, l'altro *Frate Adamo Marisco* Inglese, anche di somma probità di vita dotato. Quella rigida povertà da S. Francesco nel 4. e 6. capo della sua regola imposta di dover'essere *sicut peregrini*, *& advenæ in hoc seculo in paupertate*, fu bandita, e spezialmente nel nostro Regno, in cui dattorno alla mettà del decimoterzo secolo, dal Chero Secolare ne furono sposte le querele, e le doglianze all'Imperador *Federico* II., le quali leggonsi in *Pietro delle Vigne* (2).

Queste divisioni, le quali erano nell'Ordine Francescano, si avanzarono, e crebbero nel 1288., fomentate da *Pietro Olivi*

 Frate

(1) Su questo punto ho scritto per Monsignor Vescovo di Molfetta D. Celestino Orlandi contro a' Frati Minori Conventuali della stessa Città.

(2) *Pietro delle Vigne lib.*1. *pistola* 37. vedi ancora il *Muratore* nella *dissertazione* 65. delle *antichità Italiane pag.*389. *tom.*5. della edizione di *Melano* in foglio del 1741.

Frate minore; il quale poi nel Capitolo generale tenuto in Parigi ritrattossi di alcune sue proposizioni (1). Ma circa l'anno 1310. sursero altre dissensioni, ed allora si divise l'Ordine in due fazioni, una chiamata de' *Frati Spirituali*, l'altra de' *Frati della Comunità*, sostenuta la prima da *Frate Ubertino da Casale*, e *Frate Raimondo Gaufredi*; e non essendosi le cose potute comporre tra di loro; nè dal Sommo Pontefice allora *Clemente* V.; fu perciò nel 1311. sotto lo stesso Sommo Pontefice tenuto il *Concilio di Vienna*, ch'è quello di cui si fa menzione nella trascritta bolla di *Clemente* VI. del 1342., dal quale fu ricavata la *clementina Exivi de Paradiso de verbor. significat. in* 6. e con tale Concilio si proccurò dar sesto a molti inconvenienti, e disordini (2).

Ma tampoco essendosi potut'estinguere le contese, anzi viè più quelle inasprite sotto *Giovanni* XXII. (il quale con molte sue costituzioni (3) proccurò racchetarle) poco mancò, che dall'anno 1316. al 1330. non rimanesse in tutto quest'Ordine Francescano disperso, ed abolito (4); tanto maggiormente, ch'egli fu molto irritato, e commosso dagl' infami scritti di *Goglielmo Ockamo*, e *Michele da Cesena* Frati Minori di S. Francesco, i quali ebbero il temerario ardimento di chiamar'errori ciocchè *Giovanni* XXII. nelle sue anzidette costituzioni diffenito avea (5).

Ed

(1) *S. Antonino Arcivescovo di Firenze* ne' suoi *cronici part.*3. *tit.*24. *cap.*9. §.11.

(2) Vedi *S. Antonino* nel luogo accennato nel §.13.

(3) Le costituzioni sono *cap. Quorundam* 1., *cap. Quia nonnumquam* 2., *cap. Ad conditorem* 3., *cap. Cum inter. nonnullos* 4., *cap. Quia quorundam mentes* 5., *Extr. de verbor. signif.*, *cap. Sancta Romana extra de Religios. domib.*

(4) *S. Antonino* nel §.15. del luogo citato.

(5) I scritti di costoro *contra errores Joannis* XXII. si leggono nel 2. *tomo* della *Monarchia di Goldasto* dalla *pag.*957. alla 1360.

Digitized by Google

Ed ecco, che nell'anno 1330. non vi era ancora nella Religione Francescana divisione approvata, e tutto l'Ordine era sotto il nome di Frati Minori Francescani, secondocchè volle S. Francesco, che si fossero appellati. Nel 1334. soltanto cominciarono nella Umbria alcuni Frati (i quali dopo furono detti *Osservanti*) sotto al *Beato Giovanni delle Valli* uomo fornito di ogni perfetta probità di vita, a ritirarsi, e stare quasi in luoghi diserti (1). Ebbero qualche accrescimento, e progresso nel 1343. tai Frati così ritirati, i quali dimoravano nella Umbria, ma tuttavia dagl'altri contraddetti, e scherniti (2).

Si propagarono poco più nel 1350., ma non passarono i confini di quella provincia (3); e nel 1355., ad istigazione di tutti gli altri Frati Minori, furono quasichè dispersi da *Innocenzo* VI. (4); ma nel 1368. furono nuovamente ristabiliti da *Frate Pauluccio de Trincis* (5), i quali poi furono in Italia appellati *Zoccolanti*. Nè la denominazione di Frati Conventuali surse prima del 1375., tempo in cui l'Ordine Francescano ebbe quattro denominazioni, cioè alcuni furon detti *Conventuali*, perchè i maggiori conventi abitavano; altri furono chiamati *Frati de' Romitorj*, perchè ne' luoghi diserti vivevano; altri furono appellati *Frati della famiglia*; e finalmente della *Regolare Osservanza* furono altri denominati, e sono quelli, i quali oggi col nome di Frati minori Osservanti dagli altri si distinguono; e costoro portano questo nome con decreto del Concilio di Costanza, e di altri Sommi Pontefici appresso (6).

(1) *Vadingo* nell'anno 1334. dal *num.*20. della prima edizione.
(2) *Vadingo* nell'anno 1343. *num.*4. e seguenti
(3) *Vadingo* nell'anno 1350. *num.*15. e seguenti.
(4) *Vadingo* nell'anno 1355. *num.*1.
(5) *Vadingo* nell'anno 1368. *num.*10.
(6) *Vadingo* nell'anno 1375. *num.*44.

Digitized by Google

I quali poi essendo cresciuti a dismisura; da *Lione* X. Sommo Pontefice nel 1521. furono in tutti divisi, e separati da' Conventuali, essendosi stabilito anche un' altro Ministro Generale, il quale, indipendentemente da quello de' Conventuali, lo intero Ordine degli Osservanti reggesse, e governasse, come dalla *costituzione* 23. dell'anzidetto Sommo Pontefice si ravvisa.

Quindi si discerne, che i Savissimi Anonimi, per cumular ragioni, a pro della loro disperatissima intrapresa, foggiano distinzioni, e divisioni nell'Ordine Francescano a lor capriccio; e quello, ch'è grazioso più di ciò che dicono essere stato grazioso il mio *raziocinio* (1), si è, che distinguono tra' *Frati Minori di S. Francesco*, e *Frati Conventuali*, quasiche costoro non fossero ancora Frati Minori; e perciò per buono intendimento degli Anonimi, uopo è, che sappiano, che tutt'i Frati di S. Francesco, quanti se ne ravvisano divisi in tanti rami, tutti si appellano *Frati Minori di S. Francesco*, perchè così volle questo glorioso Santo, che si fossero i suoi seguaci denominati; ma dappoichè si sono così tra di loro divisi, quindi è addivenuto, che appellati si fossero *Frati Minori Conventuali*, *Frati Minori Osservanti*, *Frati Minori Riformati*, *Frati Minori Cappuccini*, e che so io di tanti altri, quanti ne veggiamo.

Da tutto ciò, che gli Anonimi mi hanno costretto di quì rammentare, si ravvisa, che tanto i Frati, i quali furono posti al reggimento e cura del Monastero di S. Chiara pochi anni prima; quanto quelli, i quali non in altro numero, che di cinque, furono posti nella Maddalena per confessare soltanto le Monache, ed amministrare SACRAMENTA HUJUSMODI, non altrimenti, che semplici Cappellani confessori, erano gli stessi, e tutti erano Frati minori di S. Francesco di una stessa razza, e discendenza.

Ma

(1) Così dicono di me nella *carte 6. a ter. in fine*.

Ma ritornando colà, donde mi hanno sviato gli Anonimi, dico, che posti sotto la cura de' Frati minori di S. Francesco i due Monasteri di S. Chiara, e della Maddalena, e seguita poi nel 1375. la divisione suddetta tra' *Conventuali*, *ed Osservanti*, rimasero al reggimento di ambodue i Monasteri i Frati minori Conventuali, eligendosi il Guardiano di S. Chiara dal Ministro Generale, a seconda della Bolla di *Clemente* VI. da me mentovata; e quello della Maddalena nel Capitolo Provinciale di Terra di Lavoro con quella ristrettissima facoltà, la quale dall'altra Bolla dello stesso Sommo Pontefice pocanzi trascritta si ravvisa; esercitandosi poi la intera potestà in tutto ciò, che nel Monastero abbisognava dal Provinciale di Terra di Lavoro, il quale sempre ha in questa Città nel Convento Provinciale la sua residenza avuta.

Ebbero cura i Frati Conventuali di questi Monasteri nella guisa, e forma narrata, fino all'anno 1568., allora quando a richiesta della gloriosa memoria di Filippo II. furono da *S. Pio* V. sottratti ambodue dalla giuridizione, e governo de' Frati minori Conventuali, e sottoposti furono a quella de' Frati minori Osservanti (1); praticandosi però sempre la stessa forma di governo; poichè risedendo il Provinciale di Terra di Lavoro degli Osservanti in questa Capitale, e propriamente in S. Maria la Nova Convento Provinciale, egli la potestà libera, e piena sopra del Monastero della Maddalena esercitava, a tenore della suddetta Bolla di *Clemente* VI.; mentre soltanto mutaronsi i Frati Conventuali, a cui furono sorrogati gli Osservanti, ma non già la potestà, e forma di governo punto fu alterata.

Durò così la faccenda per troppo poco tempo; imperciocchè nell'anno 1596. mosso *Clemente* VIII. da altra cagione, sti-

B 6 mò

(1) *Cesare di Eugenio Napoli Sacra di S. Chiara pag.236.* e della *Maddalena pag.396.*

mò di sottrarre tai Monasteri dalla giuridizione, e governo de' Frati minori Osservanti, e sottoporli a quella dell'Arcivescovo di Napoli come proprio Ordinario, che allora fu il Cardinale *Alfonso Gesualdo*, secondocchè leggesi da sua Bolla de' 6. di Settembre del rammentato anno 1596. (1). Si opposero allora alla esecuzione di questa Bolla i Ministri Regi, e con ragione; poichè questo cambiamento offendeva le leggi apposte in quel *limine fundationis* degli Anonimi; mentre espressamente avea voluto la Regina *Sancia* fondatrice, e dotante, che sotto al governo de' Frati minori di S. Francesco fossero stati; onde il sottrargli da costoro, e sottoporgli alla giuridizione dell'Ordinario, era lo stesso, che distruggere le leggi del *liminis fundationis*. Quindi avvenne, che nel 1598. dovette lo stesso *Clemente* VIII. rivocare l'anzidetta sua Bolla, dando fuori altro suo Breve de' 18. di Luglio dell'anzidetto anno, diretto al *Cardinal Mattei* Protettore dell'Ordine Francescano; e fu con esso stabilito, che indi in poi, non più gli *Osservanti*, ma i *Reformati* (i quali già fin dall'anno 1525. aveano avuta la loro origine in Italia, come di là de' monti i *Recolletti* nel 1502. (2)) avessero avuta la giuridizione, e governo di questi Monasteri; e che fossero stati non già Regnicoli, ma della Provincia Romana, Siciliana di là del Faro, e di Melano, secondocchè rilevasi dall'anzidetto Breve di *Clemente* VIII. (3). Uopo è qui trascrivere le parole del Breve, da cui maggiormente la contesa presente, e la ragione del P. Guardiano di S. Chiara rimane rischiarita, e dilucidata = *Ex di-*

gnis,

(1) Questa bolla vien rapportata interamente da *Frate Domenico de Gubernatis* nel *tom.1. Orbis Seraphici lib.3. capo 9.* §. XI. *num.5.*, ove parla di questi Monasteri.

(2) Vedi *F. Francesco Gonzaga de Origine Seraphicae Religionis pag.61.* e *62.* della edizione dell'anno 1587.

(3) Vedi *F. Domenico de Gubernatis* nel suddetto luogo nel *n.7.* e seguenti.

gnis, & rationabilibus caufis animum noſtrum moventibus, circumſpectioni tuæ totius Ordinis Minorum S. Franciſci de Obſervantia Protectori per præſentem injungimus, ut ſemotis a Monaſterio, & Eccleſia Monaſteriorum Monialium S. Claræ, & S. Mariæ Magdalenæ Civitatis Neapolitanæ Fratribus Ordinis minorum de obſervantia S. Franciſci, ſi qui nunc ſunt, eorum loco, & vice pro hujuſmodi Eccleſiarum ſervitio, & Monialium cura ſpeciali, nonnullos. Religioſos Profeſſores dicti Ordinis ex Reformatis nuncupatos Provinciarum Romanæ, Siciliæ ultra Pharum, & Mediolanenſis provectæ ætatis, exemplaris vitæ, bonæ famæ, atque doctrinæ, quotquot neceſſarii erunt, Neapulim proficiſci, & ibi permanere jubeas, eiſque, ſeu aliquibus ex ipſis ſingulo ſaltem triennio mutandis, poſtquam ab Ordinario pro tempore examinati, & approbati fuerint, & non aliter, auctoritate noſtrâ mandes, ut regimen Spirituale, curam animarum earumdem Monialium S. Claræ, & S. Mariæ Magdalenæ ſuſcipiant, & deinceps, ſicuti ſperamus, laudabiliter exerceant, eiſdemque Monialibus, ut ipſis Fratribus pareant, & obediant, diſtricte præcipias ſub cenſuris, & pœnis arbitrio tuo infligendis, quod a te diligenter fieri cupimus, itaut diligentiam, & pietatem tuam in hoc, merito collaudare poſſimus (1).

Or ſiccome la prima Bolla di *Clemente VIII.* fu contraddetta, e non eſeguita da' Regj Miniſtri in nome del Re, così queſto Breve fu ammeſſo, e ricevuto, e perciò veggiamo, che dall' anno 1598. fin' oggi i Frati Riformati di S. Franceſco delle anzidette Provincie, ambodue queſti Monaſteri han governati. Queſto Breve poi fu confermato con altro ſimile di *Urbano VIII.* de' 13. di Febbraro dell' anno 1633. diretto al Cardinal *Franceſco Barbarino*, anche Protet-

(1). Queſto Breve è rapportato dal mentovato de *Gubernatis* nel *num.* 8. del citato luogo.

tore dell' Ordine Francescano (1).

Colla storica, e cronologica narrazione di tai successi, apertamente si discerne l' autorità del P. Guardiano di S.Chiara sul Monastero della Maddalena; imperciocchè, se vogliasi riguardare la Bolla di *Clemente VI.* dell' anno 1342., con essa altra facoltà non fu data al Guardiano della Maddalena, se non quella di dovere ubbidire a lui le Monache nella confessione, ed amministrazione di *SIMILI* Sacramenti, i quali restringonsi alla Eucarestia, ed ascoltar le Messe. Il crear poi la Badessa, il rimuoverla, il visitare, e riformare il Monastero, il corriggere le Monache, e la piena, e libera potestà sopra di quello, fu soltanto al Provinciale di Terra di Lavoro, e di coloro, i quali nel suo luogo fossero succeduti, commessa, e trasfusa.

Se poi vogliasi aver per vero il tanto decantato strumento degl' Anonimi, questo non solo, che non permise stabilirsi in quel Monastero Guardiano, nè cuoco, ma anzi espressamente impose, che pochi Frati per confessar le Monache, ed altra gente addetta al servigio del Monastero, si fossero in questo destinati. Ora essendo stati nel 1568. da S.*Pio V.*, rimossi i Conventuali a richiesta di Filippo II. Monarca delle Spagne, e Re di questo Regno, ed in vece loro al reggimento, e cura de' rammentati Monasteri post' i Frati minori Osservanti, a costoro la stessa giuridizione e potestà anche passò; ed al lor Provinciale, come successore del primo, fu tramandata.

Indi sottratti quelli dagli Osservanti, e col consenso del Principe, e suoi Ministri essendo stati sottoposti a' Reformati, non già della Provincia di Terra di Lavoro, ma di quella di Roma, Sicilia, e Melano; e perciò non essendovi qui Provinciale alcuno, il quale avesse potuta esercitare quella.

(1) Questo Breve essendo in tutto simile a quello di *Clemente VIII.* dal *Gubernatis* si rapporta in uno nel citato *num.* 8.

la *piena*, *e liberà potestà* sopra del Monastero della Maddalena, nè dal breve di *Clemente VIII.* ravvisandosi accresciuta l' autorità di quel Guardiano, tanto ristretta, e tra angustissimi cancelli confinata da *Clemente VI.*; ogni buona economìa, ed ogni diritto richiedeva, che quella *piena*, *e libera potestà* medesima, la visita, la correzione, il rimuovere la Badessa, il confermarla, e tutto ciò, che nel Monastero richiedevasi, ad altri si fosse commesso, e conceduto. Quindi avendo *Clemente VIII.* col suddetto Breve ricevuto già nel Regno, siccome la sperienza dimostra, conferita ogni autorità Apostolica sopra tai Monasteri a' Cardinali Protettori, confermato poi anche da *Urbano VIII.*; convenevole cosa era, che da costoro un capo si fosse in questa Città stabilito, il quale quella stessa facoltà, e *piena*, *e libera potestà* data al Provinciale di Terra di Lavoro nel *limine fundationis* degli Anonimi, avesse sul Monastero della Maddalena esercitata; e perciò giustamente in qualità di Commessarj Apostolici fu a' Guardiani di S. Chiara commessa, e trasferita.

Ed anche da tutto ciò ravvisasi, che avendo dal *limine fundationis* tutti coloro, che fossero succeduti in luogo del Provinciale di Terra di Lavoro la *piena*. *e libera potestà*, con tutti gli altri diritti sul Monastero della Maddalena; succeduto dopo in vece di colui il Guardiano di S. Chiara coll' autorità di Commessario Apostolico, anche *a fundationis initio* la stessa potestà gli viene tramandata, senzachè le leggi *in limine fundationis* apposte vengan' offese, nè postergate, quantunque volte ambodue i Monasteri, col consenso de' successori della Regina fondatrice, da' primi Frati minori di S. Francesco, sotto al governo de' Riformati delle suddette tre Provincie son passati.

Oltrecchè ravvisandosi dal trascritto *Breve di Clemente VIII* indistintamente data la cura, e governo delle Monache di

Digitized by Google

ambodue Monasteri di S. Chiara, e della Maddalena a' Frati Riformati delle mentovate Provincie, ed imposto a' Signori Cardinali Protettori lo sceglier'i Frati per lo buon governo di quelli; giustamente han potuto questi Porporati conferire ogni potestà al Guardiano di S. Chiara come Commessario Apostolico sopra al Monastero della Maddalena. E da' suddetti Brevi si ravvis' ancora, quanto vanamente, ed ignorando la potestà del Signor Cardinal Protettore, dagli Anonimi quest' ancora si contende, e vuol distruggersi.

Ed ecco, come col lume della storia, scorta fedele della verità delle cose, e co' succelli cronologicamente rapportati, tutte le ragioni dagli Anonimi a prò della loro intrapresa, e novità biasimevole, rapportate, e dal loro Confaloniero, e finto Generale *Fra Santoro* copiate, ad un tratto si atterrano, e come leggierissimo fumo sparso negli occhi di quelle savissime Dame, ed esemplarissime Religiose, si dileguano.

Ma gli Anonimi dottissimi non niegono, che'l Guardiano di S. Chiara sia Commessario Apostolico, e che giustamente abbia egli la facoltà di esser tale; restringono però la sua potenza soltanto alla visita, e al poter riconoscere le contese di quel Monastero in caso di gravame; poichè per lo dippiù, dicono, che la ugual potestà abbia sul Monastero della Maddalena il suo Guardiano, che quello di S. Chiara sopra al suo; e che perciò le vestizioni, professioni delle Signore Monache, e la celebrazione delle solennità si attengano a quel Guardiano, e non già a costui.

Questa loro intrapresa però cade in un momento, e repentinamente svanisce; imperciocchè volendo eglino trarre la potestà dalla trascritta Bolla di *Clemente VI.*, per lo cui fine hanno con caratteri grandi fatte imprimere nella loro allegazione le parole *Guardiano (S. Mariæ Magda-*

Magdalenæ) *debeant obedire*; non si avveggono, che quelle stesse parole, siccome da me si è dimostrato, dinotano, e chiaramente divisano gli angustissimi confini, tra' quali, la ubbidienza delle Signore Monache, e Frati di quel Monastero a quel Guardiano, si restrigne, e circoscrive. Debbono, è vero, ubbidire al Guardiano; ma *in administratione Sacramentorum hujusmodi*, cioè nella celebrazione delle messe, e nel confessarsi, siccome nella Bolla predetta, e sue parole da me notate, troppo apertamente si divisa. Dunque se a questo solo ha voluto la Bolla, anzi volle la stessa Regina *Sancia* confinare la potestà di quel Guardiano con quella espressa, e restrittiva dimostrazione di *Sacramentorum hujusmodi*; come poi vogliono essi gli Anonimi dilatarla oltre di quell' autorità, la quale nel dilettissimo *limine fundationis* gli fu permessa, e conceduta?

Queste, comecchè sieno ragioni cotante sode, e dimostrative, a cui il *Fra Santoro*, con tutte le dilui predicazioni, e letture, ed i savissimi Anonimi suoi adoratori con tutta la *lucerna Regularium utriusque sexus* di *Gian-Maria Novario*, e'l suo meschinissimo lume, non potranno giammai a dovere, e con verità rispondere; pure io voglio maggiormente convincergli colla continua osservanza accostumata dal principio, che questi due Monasteri furono sottoposti a' Riformati delle suddette tre Provincie, e dagli Osservanti furono sciolti, e sottratti.

Ho già dimostrato, che colla Bolla di *Clemente VI.*, la quale vogliono gli Anonimi esser seguita in *limine fundationis*, e secondocchè richiese la stessa Regina *Sancia*, la intera, piena, e *libera potestà* sul Monastero della Maddalena fu data al Provinciale di Terra di Lavoro, il quale sempre ha avuta, siccome ora ha la sua residenza in questa Capitale, ed a' Successori di quello. Ho detto dippiù, che

dappochè furono ambodue Monasteri posti sotto la cura, e reggimento de' Riformati delle Provincie di Sicilia, di Roma, e Melano, dovea esservi un Capo, il qual'esercitat' avesse quella *piena*, *e libera potestà* sul Monastero della Maddalena, giacchè il Provinciale di tali Provincie quì non risedeva; quindi giusta, e lodevole cosa fu il destinare un Superiore, il quale lo stesso diritto, e la medesima piena, e libera potestà avesse potuta usare nel rimuovere la Badessa, confermare la sua elezione, nel visitare il Monastero, corriggere le Monache, e fare tutto ciò, che porta la *piena*, *e libera potestà* su quel Monastero. Ho fatto conoscere inoltre, che questa fu tramandata al Guardiano di S. Chiara come Commessario Apostolico, il quale ha una tale libera, e piena potestà fin dal suo bel principio esercitata, e messa in uso.

Infatti da alcuni documenti, e Scritture, le quali si sono potute avere, non ostante la vetustà del tempo troppo nimico delle memorie de' successi andati, si osserva, e si dimostra, che fin dall'anno 1593. non vi è stata cosa, la quale sia abbisognata in quel monastero, tanto se abbia riguardato le vestizioni, e professioni delle monache; quanto se alle solennità, ed a qualunque altro uopo siasi attenuta, che non siasi fatta con licenza del Guardiano di S. Chiara, senza punto tenersi conto di quello dello stesso Monastero della Maddalena, il quale sempre per semplice Confessore, e per altro non già si è riconosciuto.

Queste Scritture si sono esemplate dall' Archivio della Curia Arcivescovile di questa Capitale, e si sono presentate all' imparzialissimo, ed esattissimo Monsignor Cappellano Maggiore del Regno; e da esse si ravvisa, che le vestizioni, le professioni delle Signore Monache, come anche quelle delle Converse si sono fatte colla licenza, ed assistenza del Guardiano di S. Chiara Commessario Apostolico.

co.

co: Io non intendo quì minutamente rammentare tutto ciò, che in tai documenti si contiene, perchè ristucco grande, e nausea arrecherei. Tanto maggiormente, che da valentissimo uomo, e ragguardevole esatta descrizione se n' è formata, la quale separatamente s' imprimerà. Da tai documenti anche si smentisce il graziosissimo ritrovato degli Anonimi, che tuttociò, che si è dal Guardiano di S. Chiara in quel Monastero esercitato, sia seguìto per un semplice, e puro atto facoltativo, ma non già potestativo, o di propria giuridizione; imperciocchè espressamente si spiega, che il Guardiano di S. Chiara tutto ciò faccea per virtù della propria facoltà, quale come Commessario Apostolico egli avea.

E quindi crolla ancora l' altra nojosa dicerìa, che l' aver tai atti quegli esercitati, sia dipeso da *graziosi inviti* fattigli dalle Signore Monache della Maddalena; per lo che dimostrare, si esibiscono alcuni biglietti de' passati Guardiani di S. Chiara risponsivi ad altri d' invito, dalle Badesse di quel Monastero scritti; della verità di quali, per non esser fornìti di legalizzazione alcuna, non intendo ragionare; bastando soltanto il dire, che se *Fra Santoro* ha il coraggio avuto di alterare le Bolle di un Sommo Pontefice, non è maraviglia, se i biglietti di un Guardiano si sieno dipoi finti, ed inventati. Ma comecchè si vogliano per indubitati credere, nessun prò gli Anonimi ritrarre da quelli possono; poichè ciascheduno sa, che tutt' i subalterni, e sudditi sono nella obbligazione d' invitare i Superiori loro ad intervenire in quegli atti, in cui l' autorità di costoro necessariamente ricercasi, e fa mestiere. Nè perchè dal Superiore con avvenenza rispondesi, ed urbanità, spezialmente a ragguardevoli Dame, come quelle della Maddalena; perciò può indi trarsi, che non già atto di necessità, ma di pura

ra

ra e semplice volontà l' invito sia stato; mentre io credo, che se in quel Monastero stassero tuttavia, come converrebbe, quelle *trecentæ quadraginta pœnitentes peccatrices*, le quali tempo è già, che vi furono, e per quali quello la Regina *Sancia fundavit*, e dotollo; pure dovrebbero tali Monache invitare il Guardiano Commessario Apostolico; ed al loro invito, gentilmente, e con avvenenza da costui risponderfi, la urbanità richiederebbe; semprecchè non vogliano gli Anonimi bandire dalla civile società l'avvenenza, come la ubbidienza al proprio Superiore proccurano distogliere, e negare.

Tutti gli atti di piena, e libera giuridizione usati da Guardiani di S. Chiara sul Monastero della Maddalena, e spezialmente nelle vestizioni, e professioni delle Monache molto più ravvisansi dagli atti dell' archivio dell' Arcivescovato, quali voler quì rammentare, sarebbe ristuccar ognuno, ed annojarlo, e perciò a quelli stessi io mi rapporto.

Egli è vero, che rinvengonsi alcune vestizioni, e professioni fatte da quel Guardiano; ma ciò non toglie l' autorità del Commessario Apostolico, come non vien distrutta quella del proprio Ordinario ne' Monasteri suggetti, allorchè alcuna Monaca dal Confessore del Monastero venga a tale atto assistita; imperciocchè la sperienza dimostra, che anche in questa Capitale le Monache tal volta si fanno da' proprj Confessori, e taluna anche da' Vescovi stranieri; ma questo però non toglie già la giuridizione Ordinaria dell' Arcivescovo Napoletano, col di cui permesso simili vestizioni, o professioni seguono, e si permettono. Tanto maggiormente, ch' è ignoto, se il Commessario Apostolico sia stato in quel tempo infermo, o altrimenti impedito, per cui la sua assistenza in quegli atti sia mancata. Basta però a stabilire l' autorità del P. Guardiano di S. Chia-

Digitized by Google

S. Chiara Commeſſario Apoſtolico la ſopra deſcritta origine, ond' ella è ſurta, e derivata, e la oſſervanza di poi praticata.

Queſta oſſervanza, la quale per altro trae la giuſta origine dalla ſuddetta Bolla di *Clemente VI.*, e dal rammentato Breve di *Clemente VIII.* dell' anno 1598., non men che da quello di *Urbano VIII.* del 1633., de' quali ſi è ragionato, viene avvalorata da tre altri Brevi di Sommi Pontefici, cioè uno di *Innocenzo XII.* dell' anno 1697., e due di *Clemente XI.*, cioè il primo dell' anno 1703., l'altro dell' anno 1717., tutti col *Regio exequatur* (1). Con eſſi ſi crea un Frate Riformato per Guardiano di S. Chiara, e per Commeſſario Apoſtolico della Maddalena per un triennio = *Cum omnibus, & ſingulis privilegiis, prerogativis, auctoritate, facultatibus, praeeminentiis, gratiis, & indultis, ac honoribus, & oneribus, regimini, & gubernio Monaſteriorum S. Clarae, & S. Mariae Magdalenae Civitatis Neapolitanae conſtituimus, & deputamus.*

Viene dunque il Guardiano di S. Chiara, come Commeſſario Apoſtolico, prepoſto al reggimento, e governo del Monaſtero della Maddalena con tutt' i privilegj, prerogative, autorità (ch' è quella piena, e libera, di cui parla *Clemente VI.*) e con tutti gli altri onori, e cure; e di queſta ſteſſa guiſa mai ſempre, e prima, e dopo ſi è conceduta l' autorità al Guardiano di S. Chiara Commeſſario Apoſtolico della Maddalena. E ſe tale per cotanta lunga ſtagione ella è ſtata la oſſervanza della poteſtà del Commeſſario Apoſtolico; peſſimamente, e contro a' principj del diritto civile oggi pretendeſi quella rimuovere; perchè *minime ſunt mutanda, quae interpretationem certam ſemper receperunt* (2); e quindi con ragione reſcriſſero *Lione*, *ed Ante-*

(1) Queſti originalmente ſi ſono eſibiti a Monſignor Cappellano Maggiore.

(2) *L. 23. D. de legib.*

Digitized by Google

Antemio Imperadori = *Leges quoque ipsas, antiquitus probata, & servata tenaciter consuetudo imitatur, & retinet, & quod officiis, curiis, civitatibus, principiis, vel collegiis praestitum fuisse cognoscitur, perpetuae legis vim obtinere statuimus* (1). Ma passo oltre.

Nell' anno poi 1732., perchè *Clemente XII.* allora Sommo Pontefice, il quale per l' innanzi stato era Protettore dell' Ordine Francescano, e degli stessi Monasteri, e perciò inteso egli era dell' autorità del Guardiano di S. Chiara, volle terminar la contesa, che dall' anno 1720. era surta anche su questo proposito; quindi informato di tutto ciò, che Io ho narrato; ed anche della relazione fatta dal Nunzio di quel tempo pienamente ragguagliato; dette perciò fuori quella sua Bolla (la quale oggi si impugna da' savissimi Anonimi), e con essa ogni litigio, e piato decise, e della seguente maniera dissenì.

Et sicut etiam accepimus, unus Presbiter ex Fratribus Ordinis ejusdem Sancti Francisci idoneus a Romano Pontifice pro tempore existente, aut Sanctae Romanae Ecclesiae Cardinale primodicti Monasterii (S. Clarae) Protectore etiam pro tempore existente, eligendus, & Apostolicâ auctoritate confirmandus, in ejusdem primodicti Monasterii Guardianum deputari consuevit, cum facultate, ut ipse alios Fratres dicti Ordinis S. Francisci in earumdem primodicti Monasterii Monialium confessarios, concionatores, & pro celebrandis Divinis Officiis, & administrandis Ecclesiasticis Sacramentis, non solum in primodicto Monasterio, verum etiam in ALTERO PARITER MONASTERIO REGIO NUNCUPATO MONIALIUM S. MARIÆ MAGDALENÆ EJUSDEM CIVITATIS NEAPOLITANÆ SUB REGULA S. AUGUSTINI, AC SUB REGIMINE FRATRUM EJUSDEM STRICTIORIS OBSERVANTIAE, ET PRAE-

(1) *L. 3. C. quae sit longa consuetudo.*

PRÆCIPUE PRÆDICTI PRO TEMPORE EXISTENTIS GUARDIANI PRIMODICTI MONASTERII, ET IN EJUSDEM DEFECTUM PRÆSIDIS EJUSDEM MONASTERII, UTI COMMISSARII APOSTOLICI, GUBERNANDO. *Qui quidem Fratres etiamsi de alienis Provinciis ab eodem Guardiano sic electo, eligantur, nihilominus electioni de eorum respective persona factæ, etiam renuentibus dictarum Provinciarum Superioribus, omnino parere debeant, & teneantur etiam eligere.* NEC NON PUELLARUM HABITUS SUSCEPTIONI, ET PROFESSIONIS REGULAE S. AUGUSTINI EMISSIONI; NEC NON SOLEMNITATIBUS, ET VISITATIONIBUS INTERESSE, AC PRAEDICTI MONASTERII S. MARIAE MAGDALENAE SUPERIOR, ET COMMISSARIUS APOSTOLICUS.

Ecco dunque, come questo Sommo Pontefice determina, e conferma l'autorità nel Guardiano di S. Chiara Commessario Apostolico della Maddalena. Ecco, che maggiormente spiega, e dichiara la potestà, ch'egli ha, e che ha continuamente esercitata, cioè nelle vestizioni, e professioni delle Monache di quel Monastero, e d'intervenire in tutte le solennità, come Superiore legittimo, e Commessario Apostolico. Ed ecco finalmente, che non rimane dubbio alcuno, nè veruna esitazione, ch'abbia egli l'autorità di vestire le Monache, ricevere le loro professioni, e celebrar tutte le solennità, e di avere finalmente quella *piena*, *e libera potestà*, *la quale Clemente* VI. al suo Superiore concedette.

Questa Bolla nello stesso anno 1732. fu avvalorata col *Regio exequatur*; e da tal'anno sino al mese di Settembre del 1757. mai sempre si è eseguita, e la sua piena osservanza ha ella a favor del Guardiano di S. Chiara avuta.

I dottissimi Anonimi, i quali proccurano d'investigare ogni ma-

maniera da poterfi opporre alla verità, due obbiezioni fanno a queſta Bolla; la prima è, ch'ella ſia diſtruttiva del padronato Regio del Monaſtero della Maddalena; e l'altra, che uſando il Sommo Pontefice la eſpreſſione *ſicut accepimus*, non abbia perciò vigor' alcuno l'anzidetta Bolla; poichè, volendo dinotare, dicon'eſſi, quel *ſicut accepimus* lo ſteſſo, che, *ſiccome abbiamo inteſo*, *ſiccome ci è ſtato riferito*; quindi neſſuna forza ella faccia, perchè una fola, ed una menzogna gli fu rapportata. Io della prima obbiezione ragionerò nell' altro Capo; dell'altra brevemente quì diſcorrerò.

Gli Anonimi han fatto ſiſtema tale di queſta Bolla, che ſuppongono (come verſatiſſimi, ch'eſsi ſono nella maniera di ſpiegarſi i Sommi Pontefici) che coll' eſſerſi in eſſa uſato quel *ſicut accepimus*, voglia lo ſteſſo dinotare, che il Santo Padre abbia quello in Piazza Navone da Cerretani, e Cantabanchi inteſo novellare; e quindi da una ſemplice falſa aſſertiva di qualche Calandrino, ſiaſi egli moſſo a dar fuori una Bolla cotanto neceſſaria, ed intereſſante. Se però i chiariſſimi miei Anonimi, come ſono inteſi di tutte le altre ſcienze, così lo foſſero del linguaggio, di cui i Sommi Pontefici fanno uſo nelle loro Bolle, e verſati foſſero un poco più nella lettura di quelle, e non ricorreſſero a *Fra Santoro* per averne un petaccio; ſi ſarebbero agevolmente avveduti, che in tutto il *Bollario*, e preſſo che in tutte le Bolle de' Sommi Pontefici, non vi è coſa, la quale ancorchè certa, e ſicura che ſia, che non venga ſpiegata colla eſpreſſione del *ſicut accepimus*; e n' avrebbero eglino rinvenute tante di queſte, e tra le altre quel *cum ſicut etiam accepimus*, che dà principio ad una Bolla di *Giovanni XXII.* del 1324., che n' avrebbero peravventura potuta riempiere maggiore quantità di carta di quella, ch'eſſi hanno ſprecata per formare la loro dottiſſima allegazione. E se

E se non si fossero contentati del solo *Lessico* di *Giovanni Calvino*, avrebbero appreso, che non mai il *sicut accepimus* ha nella latina favella dinotato lo stesso, che *sicut asseritur*; imperciocchè, siccome alloraquando si usa questa ultima espressione, richiedesi, che quello, che si spone, prima si dimostri, e si compruovi; non così faccia mestiere, allorchè coll' altra uom si spieghi, e si dichiari; perchè lo *accipere* disegna certezza, e scienza indubitata in colui, il quale con tal verbo si manifesta di sapere alcuna cosa. Ed in fatti se gli Anonimi fossero giti un poco più in là del *Lessico* di *Calvino*, avrebbero forse tutto ciò manifestamente apparato; mentre avrebbero letto, che tanto egli è lo *accipere* nella latina favella, quanto il *Kabal* nella ebraica, il che vale lo stesso, che *scire*, *scientia*; e quindi, la scienza cabbalistica presso a' Rabbini Ebrei, non altrimenti per certissima veniva da loro riputata, se non perchè quella *Mosè* unitamente colla legge *accepit* (1).

Ma lasciando il ragionar dell' ebraico, il che è un poco più scabrosetto, e venendo alla favella latina legislativa, pure si ravvisa, che gli stessi Giureconsulti hanno usata la espressione *accepimus* per cosa, che presso di loro era certa, ed indubitata, e non già come dubbiosa, e da altri asserita. Il Giureconsulto *Paolo* proponendo il caso, che dal testator' all' erede sia stato imposto di dare un fondo, o una dispensa, e non dando ciò, dovesse dar dieci scudi; qualora poi quegli il fondo, o la dispensa dar ricusi; in questo caso, dice *Paolo*, dee i dieci dar l' erede; perchè il primo legato ne' dieci vien trasfuso; ed usando il Giureconsulto il verbo *accepi*, dinota, che tutto ciò come regola certa della Giureprudenza Romana era stabilito: *Si pe-*

(1) Gian-Giacomo Ofman nel Lessico universale tom. 1. nella parola Cabbala.

penum beres damnatus sit, vel fundum, & si non dedisset, decem. EGO ACCEPI & penum legatam, & translatam esse in decem, si noluerit heres penum dare (1). Or quì lo *accepi* non dinota già, che così da taluno forse asserivasi; ma, che così per indubitato per canone fermo del diritto Romano egli avea apparato.

Inoltre il Giureconsulto *Callistrato*, ragionando della immunità de' pubblici pesi ad un collegio conceduta; soggiugne, che se alcun di esso il Decurionato accetti, non sia perciò costui da' pubblici pesi più immune; ed anche collo stesso *ACCEPI* egli si esprime: *Eos qui in corporibus adlecti sunt, quæ immunitatem præbent, navicula-riorum, si honorem Decurionatus agnoverint, compellendos subire munera publica ACCEPI; idque etiam confirmatum videtur rescripto Divi Pertinacis* (2). Or quì eravì un rescritto dell' Imperador *Pertinace*, ed eravì l' antico costume del Romano diritto; e pure *Callistrato* usa quello *accepi*, senza che possa egli dinotare qualche vana assertiva intesa da alcuna Vestale massima, la quale a quella, che ora Badessa noi appelliamo, si agguagliava; ma sì bene dimostra egli con quello *accepi*, che così era per certo diffinito. E pure se si volesse quella strana interpretazione degli Anonimi alla parola *accepi* di *Callistrato*, e di *Paolo* adattare, in vece di legge, una fola si addurrebbe ne' Magistrati, in volendo queste leggi rapportare.

Or dunque, se questo egli è il linguaggio de' Giureconsulti, allorchè una legge vogliano divisare; come poi gli Anonimi miei col loro *Lessico* di *Calvino*, senza passar più in là, subito si arrestano a sentenziare, che lo *ACCEPIMUS* in bocca di un Sommo Pontefice, e capo della Chiesa universale, dinoti una falsa assertiva, dalla Signora Badessa

(1) *l. 24. D. Quando dies legat. cedat.*
(2) *l. 5. §. ult. D. de jur. immunit.*

Digitized by Google

deſſa di S. Chiara ; datagli ad intender' ed inghiottire? E che credono gli Anonimi , che quando i Sommi Pontefici nelle loro Bolle parlono, ſieno al *Fra Santoro* ſimili , ed uguali? Ma di grazia laſcino eſſi una volta in buon' ora la lettura di quelle fraterìe , e ſi addeſtrino un poco più a quella di altri Scrittori , acciò apprendino quindi in poi , qual' egli ſia il linguaggio de' Prencipi , e de' Pontefici Romani .

Inoltre se non aveſſer voluto eſſer cotanto attaccati , ed addetti a quel loro *P. Generale Fra Santoro* , ed aveſſero voluto la biſogna eſaminare col vaglio della verità , avrebbero appreſo , che *Clemente XII. accepit* l'autorità del P. Guardiano di S. Chiara da ciò , che preſcriſſe *Clemente VI.* nella ſua Bolla dell'anno 1342. da me ſopra traſcritta ; *accepit* da due Brevi di *Clemente VIII.* , e di *Urbano VIII.* ; *accepit* da tre altri Brevi di *Innocenzo XII.* , e di *Clemente XI.* ; *accepit* dall' antica oſſervanza accoſtumata dall' anno 1593. ſino al dì della ſua Bolla , di cui fu egli ragguagliato dal Nunzio Apoſtolico di quel tempo ; e finalmente *accepit* dalla ſomma conoſcenza , ch' egli avea di tutto ciò , per eſſer' egli ſtato in tempo del ſuo Cardinalato Protettore dell' Ordine , e de' rammentati due Monaſteri . Da tai ſucceſſi dunque *Clemente XII. accepit* qual'era ſtata, ed eſſer dovea la poteſtà del Guardiano di S. Chiara Commeſſario Apoſtolico della Maddalena ; e perciò dirittamente la deciſe , e dichiarò .

Ed egli è uopo ancora , che ſappiano i miei amatiſſimi Anonimi , che quanto tutt' i rammentati Sommi Pontefici preſcriſſero , niente fu difforme dall' antica Monaſtica diſciplina ; imperciocchè , come ſi è veduto , il Monaſtero di S. Chiara , per quello che ſi attiene a' Frati , fin dal ſuo bel principio ebbe forma di vero , e proprio Convento , atteſo il numero de' Frati , che ſino a 50. vi furono ſi-

tuati;

tuati ; non così quello della Maddalena, il quale dal *limine fundationis* fin' oggi, non ha mai ecceduto il numero di cinque, compresi ancora due conversi; e non mai ha egli avuta forma, nè essere di Convento, ma è stato sempre una spezie di quelle abitazioni, le quali ne' tempi andati chiamavansi *Ubbidienze*, di cui fassi menzione in due *pistole decretali d'Innocenzo* III. (1), e solevansi anche appellare *colonie*, *celle*, *prepositure*, *monasteriuoli*, e nomi simili, come può ravvisarsi appresso al dottissimo *Mabillone*, ad *Antonio Mattei*, ed all' eruditissimo *Boemero* (2).

Ora i Prefetti, Prepositi, Priori, o vogliansi anche dire Guardiani di tali piccioli Monasteri, colonie, e prepositure, non aveano se non che una limitatissima potestà, essendo subordinati, ed in tutto dipendenti dal Monastero maggiore, e suo Superiore, ch' era in quel luogo, ovvero ivi vicino (3); a talchè quelli si stabilivano soltanto per alcune necessità, ma non già per formare un vero Monastero; come appunto per solo uopo di confessare le Monache della Maddalena, ed amministrar loro l'Eucaristia, que' cinque Frati ivi furono destinati. E quindi a ragione il Provinciale di Terra di Lavoro prima la *piena*, *e libera potestà* su di quello avea, comecchè il suo Guardiano egli avesse avuto. Ma passato dopo il reggimento, e governo di ambodue Monasteri a' Riformati delle suddette tre Provincie, dipender dovea, e dee esser subordinato al Guardiano di S. Chiara suo Commessario Apostolico; tanto maggiormente, ch' egli è il Superiore del

(1) *Cap.* 2. *&* 6. *de statu Monachorum*.

(2) *Mabillon.* nella prefazione al secolo V. degli atti Benedettini §. 53. Antonio Mattei *de nobilitat. lib.* 2. *cap.* 25. *pag.* 452. Boemero nel diritto Chiesastico *lib.* 3. *tit.* 35. §. 59.

(3) Vedi gli accennati Scrittori ne' luoghi citati.

del Convento maggiore, ed unico de' Frati, il quale di tali Provincie in questa Capitale si rinviene.

E quindi si ravvisa il gravissimo abbaglio degli Anonimi ciechi adoratori di *Frate Santoro*, allorchè con essolui dicono, che *nessuno Guardiano ha dominio, e prelazione sopra l'altro* (1); mentre se questo benedetto *Predicatore, Lettore, e Generale* avesse un poco più saputo della storia del diritto canonico, e di quella della disceplina monastica, e de' Frati, non avrebb' egli colla potestà Generalizia deciso, e seco lui gli Anonimi, *ch' è cosa certa, che tanta giuridizione ha nelle sue Monache, e Frati il Guardiano della Maddalena, quanto ne ha sulle sue quello di S. Chiara* (2); perchè avrebbe dett' allora, e con lui i miei maestri, ch' è cosa falsissima, che la simile potestà, e giuridizione abbia sul Monastero della Maddalena quel Guardiano, che ha sopra quello di S. Chiara il suo; e questa falsità l' avrebbe rilevata il Santo Frate dalle Bolle di *Giovanni* XXII., di *Clemente* VI., da' Brevi di *Clemente* VIII., e di *Urbano* VIII.; e ritratt' ancor l' avrebbe dal *Mabillone*, dal *Mattei*, dal *Boemero*, e da altri seco loro, senza ricorrere a quella estinta *lucerna Regularium utriusque sexus* di *Gian-Maria Novario* (3), il quale ebbe meglior fortuna nel rischiarire i gravami de' vassalli, che a dar lume colla sua *lucerna* allo stato Regolare dell' uno, ed altro sesso.

Ed ecco, che col fedel rapporto storico delle fondazioni di ambodue Regali Monasteri di S. Chiara, e di S. Maria Maddalena, e colla vera cronologìa, ed epoca certa de' tempi, non men che colle Bolle, e Brevi de' Sommi Pontefici per interi, e fedelmente, e non già con alterazione,

(1) *Pagin.* 6. *a t.* dell' allegazione contraria.
(2) Nell' anzid. *pag.*
(3) Si cita nella *pag.* 5. *a t.* dell' allegazione contraria.

ne, trafcritti; com' ancora colla continuà, e ftabile offervanza, fi è da me divifato, che'l Guardiano della Maddalena, altr' autorità fopra di quel Monaftero non abbia, nè che poffa unque mai egli avere per quelle fteffe leggi *in limine fundationis* appoft' e prefcritte, fe non che quella, che ha qualunque altro Confeffore in tutti gli altri Monafteri di donne religiofe. E che per contrario le veftizioni, e profeffioni delle Signore Monache, la vifita, e correzione del Monaftero, il confermare, e rimuovere le Badeffe, l' intervenire in tutte le folennità, e l' efercizio della *piena, e libera poteftà*, giuftamente nel Guardiano di S. Chiara Commeffario Apoftolico fia ftata tramandata, e rifegga; e perciò paffo a rifpondere a quanto del Regio padronato dagli Anonimi fi è fcritto, e rapportato, fenza che poffa al piato prefente applicarfi, nè adattare.

CA-

CAPO II.

Si dimostra, che non vi sia interesse, nè venga tocco il Regio padronato, e molto meno si arrechi alterazione alla sua indole, e natura, esercitando il P. Guardiano di S. Chiara Commessario Apostolico la sua autorità, e giuridizione nel vestire le Monache, nell' intervenir' alle professioni, ed usando la piena, e libera potestà sul Monastero della Maddalena, come per contrario addiverrebbe, quantunque volte tutto ciò, o parte si potess' eseguire dal Guardiano di quel Monastero indipendentemente dal Commessario Apostolico.

PEr fodamente rispondere' a quella gran filza, e speciosa mostra di passi di Scrittori nell' allegazione de' dottissimi Anonimi trascritti, ed ammonticchiati, senza che nè per molto, nè per poco allo stato della contesa presente si confacciano, o convengano; giusta, e convenevole cosa sarà, che io una general' idea dia del diritto del padronato, affinchè poi possa chiaramente divisarsi quanto disadatto sia a ciò, che oggi viene in quistione, quello, che i miei Anonimi amatissimi, cotanto dottamente nella loro scrittura han posto in nota, e declamato; e ciò io faccendo, colla brevità maggiore, da quello, che farò per dire, sbrigherommi.

Hà

Ha avuto il diritto del padronato tre tempi, o vogliansi, col dottissimo *Giusto-Enningio Boemero*, periodi appellare (1). Cominciò il primo tempo dal quarto secolo fino al settimo, in cui ebbe per avventura lo stesso aspetto, in cui oggi lo ravvisiamo (2). Si avanzò dal settimo secolo fino al duodecimo molto più del convenevole, riputandos' i padroni in tutto signori quasi, e liberi dispositori delle Chiese, ed altri pii luoghi padronati (3). Ma dopo del duodecimo secolo si dette riparo a tante sconcezze, quante la soverchia libertà per lo innanzi introdotte n'avea; e fu la faccenda ristretta in quella forma, in cui oggi il diritto padronato si riguarda. Sebbene però, a dir vero, un poco più del convenevole, e della vera sua istituzione si è ristretto, e confinato (4).

Questo diritto di padronato ha quasi tratta la origine, o per lo meno si è introdotto a somiglianza di ciocchè presso a' Gentili dalla Giureprudenza Romana si permetteva; là dove considerandosi ciocchè *Senofonte* avvertiva, che acciò si fossero viepiù i cittadini spinti ad arrecare maggiori benefizj, e vantaggi alla Repubblica, lodevole cosa era, che i nomi de' facitori si fossero negli atti pubblici registrati, e scolpiti; perciò quegli antichi Giureconsulti stimarono, che colui, il quale alcuno pubblico edifizio, o monumento di nuovo ergeva, ovvero il vecchio, e roso ristaurava, avesse in quello il suo nome potuto far'incidere di guisa, che indi in avvenire non fosse stato mai più tolto, nè raso (5); lasciandosi però anche i primi nomi negli

(1) *Boemero* nel *Diritto Canonico tom.3. part.1. lib.3. titolo* 38. §. 6.

(2) *Boemero* nel luogo additato dal §.7. al 19.

(3) *Boemero* nel medesimo luogo dal §.19. al 51.

(4) *Boemero* dal §.51. al 146.

(5) *L.2. §. ult., l.3. §. ult., l.4. §. penult., l. ult. §. ult. ff. de operib. public.*

Digitized by Google

negli antichi edifizj, i quali ristauravansi; onde *Svetonoi*, favellando di *Augusto*, scrisse: *Opera cujusque, manentibus titulis, restituit* (1).

Anzi allorchè taluno qualche tempio, o altare a que' falsi numi innalzava, non solo il suo nome, ma certe, e proprie leggi nella dedicazion', e superstiziosa consecrazione, che da' Pontefici faccevansi, gli era lecito d'imporvi, e stabilire (2).

Ad esempio di costoro prima l'*Imperador Zenone* (3), sebbene non tanto ada[illegible]bile al padronato; indi *Giustiniano* (4), sembra di aver introdotto nelle Chiese, ed altri luoghi pii i padronati (5).

Prima però di questi tempi, e prima dell'*Imperador Zenone*, il quale fu dichiarato *Augusto* con suo figlio *Lione* il giovane nell'anno 474. (6), e conseguentemente prima di *Giustiniano*, il quale ascese all'Impero nell'anno 527. (7), già nelle parti occidentali erasi anche una spezie del padronato introdotta, come leggesi dal *Concilio* di *Oranges*, e da quello di *Arles* tenuti nel 441. (8).

Egli è vero, che in questo primo tempo, non solo nelle additate leggi, ma anche ne' canoni de' concilj dati fuori, non rinviensi il nome di *Padrone*, e *Padronato* (9).

Surse

(1) *Svetonio* nella vita di *Augusto* al *cap.*31.

(2) Vedi le notate leggi, ed anche *Brissonio de formulis lib.*8. *cap.*39. e seguenti.

(3) *L.*15. *Cod. de Sacrosanctis Eccles.*

(4) Colla *leg.*24. *Cod. de Episcop. & Cleric.*, e colle *Novelle* 57. 58. 67. 123. *cap.*18., e 131. *cap.*7.

(5) Vedi *Francesco Fiorente de antiquo jure patronatus*.

(6) Vedi *Sigonio de Occedentali Imperio lib.*14. *anno* 474.

(7) *Sigonio* nel luogo citato *lib.*17. *anno* 527.

(8) Vedi il *Concilio di Oranges*, o sia il *Concilio Aurificano canon.*10. presso al *Labbè tom.*4., *Francesco Fiorente de Antiquo jure patronatus pag.*83. *tom.*1.

(9) *Boem ero* nel §.7. e seguenti.

Sui se poi questo nel nono secolo, in cui cominciossi cotal nome a sentire, secondocchè il dotto *Boemero* avvertisce (1); e comecchè prima di tal tempo si rinvenga il nome di *Padrone* in molte carte di fondazioni, non è però, che allora dinotasse lo stesso, che dal nono secolo in poi cominciò a significare; perchè allora tanto era dire *Padrone*, quanto *Signore*; onde scrive il lodato *Boemero*: *Possessores harum Ecclesiarum dictos fuisse patronos, quod essent earum* Domini, *vel instar eorum. Patronum enim frequentiori stilo per ea tempora* Dominum *denotasse, quis negaverit* (2)?

Io tralascio di ragionare degli effetti del padronato de' primi due tempi, o sieno periodi, come non confacenti allo stato della contesa; potrà, chi mai voglia interamente, ed appieno saperne la vera indole, ed idea, dal rammentato *Boemero* ravvisarle, il quale con somma erudizione, e con sano discernimento, ed esattissima critica la materia del padronato illustra e dichiara.

Aveano prima del duodecimo secolo i *Padroni*, non già il solo diritto della *presentazione*, o *nominazione*; ma anche quello della *istituzione*, e *collazione*, secondocchè avvisa il *Boemero* (3); perchè riputavasi il *Padrone* vero diretto Signore della sua Chiesa, ed era riserbato al Vescovo l'esame, ed ordinazione dell'investito; siccome per altro in molte Chiese di Regio padronato anche ora riguardasi.

Ma *Alessandro* III. Sommo Pontefice, il quale visse dall'anno 1159. al 1180. (4), con sua *pistola decretale* dichiarò, che *Laicus sine auctoritate Episcopi nemini potest Ecclesiam dare* (5); riserbando perciò la sola presentazione al *Padrone*, ed

(1) Nel §.28.
(2) *Boemero* nel §.22.
(3) *Boemero* dal §.19. al 51., e nel §.57.
(4) *Platina* nella vita di *Alessandro* III.
(5) *Cap*.8. X. *de jure patronatus*.

Digitized by Google

ed altre provvidenze egli diede intorno al diritto del padronato nel *Concilio Lateranese* III. tenuto nel 1179., da cui sono state tratte tutte quelle *decretali*, che di questo Sommo Pontefice nel diritto canonico leggon si sotto al titolo *de jure patronatus*; ed allor' ancor fu dichiarato essere il padronato unito, ed annesso alla spiritualità, motivo per cui ne fu interdetta la vendita da se solo, come simoniaca (1); e dalla disposizione di questo Concilio, e ciocchè fu in esso prescritto, e determinato (2), scrisse il celebre *Francesco Fiorente*: *Jus patronatus esse jus singulare, moribus receptum contra tenorem, & rationem juris communis* (3).

Moderato dunque quello eccesso, ed abuso, che introdotto si era dopo del settimo secolo fino al duodecimo, si restrinse la facoltà, ed autorità de' *Padroni* fondatori delle Chiese nella sola presentazione del Cherico destinando al governo, e reggimento della Chiesa; essendosi lasciata la ordinazione, ed istituzione al Prelato, o Diocesano; ed altri diritti ancora, i quali Onorifici vengono appellati, al fondatore furono riserbati, di cui *Francesco de Roye* ne scrisse un trattato, e si possono anche leggere in *Mattia Stefano*, nel *Van-Espen*, e nel mentovato *Boemero*, ed altri (4).

Si acquista questo diritto di padronato per mezzo della fondazione, e dotazione della Chiesa seguite col consenso dell'Ordinario, ovvero del Sommo Pontefice; di guisacchè il

(1) Vedi il *cap.6.* di questo *Concilio* sotto al *tit. de jure patronatus* presso al *Labbè tom.13. pag.532.*

(2) Nel *can.17.*

(3) *Francesco Fiorente de antiquo jur. patron. pag.81.*

(4) *Francesco de Roye de jurib. honorificis*; *Mattia Stefano de jur. patron. part.1. cap.18. 19. 20. Van-Espen jus Ecclesiasticum part.2. sezione 3. tit.8. cap.6.* e 7. della edizione del 1753. *Boemero* nel §. 122. e seguenti del luogo citato.

Digitized by Google

il ſolo fondare, e dotare la Chieſa; ſenz'altra riſerbà, ha ſeco inviſcerato il diritto del padronato (1), a talche non fa meſtiere l'eſpreſſamente riſerbarlo; onde ſcrive *Franceſco Fiorente*: *Si cum Epiſcopi Dioceſani conſenſu ædificata fuerit Eccleſia, ex eo ſolo jus patronatus acquiri, quamvis nominatim fundator jus præſentationis ſibi non exceperit, ideſt reſervaverit. Competit enim jure comuni præſentatio omnibus fundatoribus* (2); e'l lodato *Mattia Stefano* coll'autorità di Canoniſti, e deciſioni della Ruota Romana ſcrive ancora: *Ergo firma manet juris concluſio, ex ipſa fundatione, & dotatione acquiri jus patronatus, abſque ulla expreſſa reſervatione ejuſdem* (3); e pienamente ancora, e con ſodi fondamenti viene dal dottiſſimo *Van-Eſpen* avvertito e compruovato (4). E queſta ſoda maſſima non mai ſi è poſta in forſe; e perciò poteanſi ſparamiare gli Anonimi, per pruovare il padronato della Maddalena nella Regina *Sancia*, ricorrere a tante ragioni tra di loro contraddicenti, ſenza che al caſo foſſero giammai eſſi, con tutta quella filza di Scrittori, venuti; nè che l'aveſſero tocco, o in qualche maniera diviſato.

La parte principale; o ſoſtanziale del padronato dopo del ſuddetto *Concilio terzo di Laterano* ſi reſtrinſe ſoltanto nella preſentazione, oltre alcuni diritti onorifici; di guiſa, che il frutto proprio, e primiero del padronato egli è la preſentazione; onde avviſa lo *Schiltero*: *Sed inter has particulas (juris patronatus) eſſentialis eſt electio, & pre-*

(1) *Cap.25. de jur. patron. cap. Ad audientiam, de Eccleſ. ædificandis, & reparandis.*

(2) *Franc. Fior. lib.3.* del *decretale tit.38.* nella ſpiegazione de' canoni 25. e 30. *de jur. patron.*

(3) *Mattia Stefano de jur. patron. part.1. cap.13. num.10.*

(4) *Van-Eſpen* nel luogo additato al *cap.3. num.1.* e 2.

præsentatio, *quæ*, *salvâ juris substantiâ*, *abesse non possunt* (1). E 'l mentovato *Mattia Stefano* nota = *Hujus ergo juris patronatus hæc est vis, ac potestas, ut patronus jus, & facultatem habeat præsentandi, & offerendi Clericum, quem beneficio præesse velit; sicut enim collatio est fructus Episcopatus, & electio fructus Canonicatus; ita præsentatio est fructus, & effectus juris patronatus* (2). Il *Van-Espen*, seguitando questa verissima, ed incontrastabile massima, scrive = *Jus patronorum consistere, præsertim hodie, in præsentatione, sive in jure præsentationis Clerici ad Ecclesiam vacantem, expeditum est* (3); e tutto ciò anche il *Boemero* stabilisce, e conferma (4).

Io fortemente dubito, che i miei savissimi Anonimi non mi formino contro un processo, giacchè mi veggono cotanto addetto alla lettura, ed autorità de' Scrittori per lo più Protestanti in questa bisogna; ma per prevenirmi contro di qualunque rabbioso lor morso, e livida doglianza, uopo è, che sappiano, che non senza ragione ho stimato convenevole di tai Scrittori avvalermi; imperciocchè essendo costoro più acerbi sostenitori del diritto del padronato a favore de' Fondatori delle Chiese, e tra essi più di qualunque altro, con esatta analasi, il *Boemero*; non dovranno poi gli amatissimi Anonimi maggiormente contendere, allorchè dimostrerò loro con gli stessi Protestanti Scrittori, che quanto in quell' allegazione si legge, ancorchè preclaro, e specioso sia, alla contesa, di cui si piatisce, non convenga; onde poi fatto savio il Monastero della Maddalena, possa far uso di ciocchè *Socrate* disse

C della

(1) *Schiltero* nel *lib.* 1. delle istituzioni canoniche, al *tit.* 14. §. 9. e seguenti.

(2) *Mattia Stefano de jurepatronatus part.* 1. *cap.* 20. *num.* 3.

(3) *Van-Espen* nell' accennato luogo al *cap.* 5. *num.* 1.

(4) *Boemero* nel §. 83.

Digitized by Google

della orazione fatta da *Lisia* nella difesa della di lui causa = *Bona*, *& præclara est oratio*, *Lysia*, *mihi autem minus convenit* (1). Ma ritorno al padronato.

Qui fa mestiere di osservare, se mai si possa la presentazione dividere dal padronato, di guisachè possa il padronato esser presso di uno, e presso altri il diritto della presentazione rinvenirsi. Questo dubbio ultimamente da dotto, ed eruditissimo Giovane, non men che costumatissimo, ed onesto Avvocato (le cui degne fatiche la somma, e generosa munificenza del Re nostro amabilissimo Sovrano giustamente ha compensate) profondamente si è esaminato (2). Ciocchè egli nella sua causa scrisse, a quella giustamente confaccevasi; ma alla causa presente non può adattarsi; e perciò Io, seguitando le tracce di que' Scrittori, di cui per avventura non si ebbe notizia, dopo di aver brevemente il dubbio problematicamente esaminato, con propria, e confaccente distinzione, la verità della bisogna diviserò, per indi poi al piato, di cui trattasi, metodicamente pervenire.

Valentissimi Scrittori dunque hanno insegnato, che 'l diritto di presentare, e 'l deritto del padronato sieno tra di loro distinti, a tal che possa uno dall' altro separarsi; e di tal guisa presso di alcuno esser' il padronato, presso di altri la presentazione; il che fu impugnato per la causa del Priorato di Bagnara. Dell' anzidetta opinione fu *Francesco de Roye*, il *Tonduto*, e 'l *Van-Espen* (3). Io tra-

(1) Vedi *Laerzio* nella vita di *Socrate num.* 20.

(2) Costui è l' Avvocato D. Francesco Pechineda, ora meritamente eletto, mercè le sue fatiche, Secretario del Tribunale Misto. Da lui fu esaminato tutto ciò nella celebre causa del Priorato di Bagnara con profonda dottrina, e vero discernimento.

(3) *De Roye de jure patronatus*, *ne' prolegomini*, al *cap.* 20. *Tonduto* nelle quistioni, e risoluzioni beneficiali *part.* 2. *cap.* 4. §. 9. *nu.* 1., e seguenti. *Van-Espen jus Ecclesiasticum part.* 2., *sezione* 3. *tit.* 8. *cap.* 5. *num.* 2., e seguenti.

Digitized by Google

tralascio di qui rammentare le ragioni, di cui costoro, per compruova della loro opinione, si valgono; mentre, sebbene questo loro insegnamento sia a me, ed alla causa presente favorevole, pure tampoco intendo della autorità di costoro far uso, nè servirmi; e molto meno per non dilungarmi quanto posso dalla brevità prefissami.

Dico però, che se ciocchè i rammentati savj Scrittori insegnano si voglia adattare a' veri, e proprj padronati, ed a quelli, i quali nascono dalle fondazioni, e dotazioni, le quali per loro propria, ed intrinseca, e dirò, innata indole da se cagionano nell'edificatore, e dotante il dritto del padronato, anche senza riserba, nè alcuna dichiarazione nelle fondazioni apposta; e certamente, che questa opinione non può reggere, come distruttiva della essenza de' veri, e proprj padronati; la vera indole costitutiva de' quali consiste nella presentazione; e perciò non possonsi ad essi adattare tutte le ragioni, le quali da' suddetti Scrittori vengono rapportate; nè la interpretazione, che dà il *Van-Espen* alle parole d' *Innocenzo* III. *collationem praebendarum* significar lo stesso, che, *praesentationem*, ella è vera; poichè altro è la collazione, altro la presentazione, come già volle distinguere l'anzidetto Sommo Pontefice; e siccome per altro si legge nella nota apposta allo stesso *Van-Espen* nella edizione dell'anno 1753. (1).

Se poi vogliasi dire, che si possa tal volta da' Fondatori, e e dotatori delle Chiese, e spezialmente de' Monasteri, e Chiese Collegiate rimettere il diritto della presentazione, e riserbarsi gli altri diritti onorifici, come senza dubbio credo, che abbiano tali valentuomini voluto sentire; ed in questo caso ottimamente può ritrovarsi il padronato

 presso

(1) Vedi la nota *lettera A* apposta in calce del detto *cap.5.* di *Van-Espen part.2. sezione 3. tit.8.* al *num.3.* della edizione del 1753. in quattro tomi; e *Boemero* nel §.88.

Digitized by Google

presso di unō; e presso di altri la presentazione, ō libera elezione della persona, la quale la cura, e reggimento della Chiesa dee avere.

E vero però, che in questi casi, come ho accennato, richiedesi, che nella stessa fondazione siasi rimesso il diritto della presentazione; ovvero, che ad altri questo si sia ceduto; ed allora non può propriamente quello chiamarsi vero diritto di padronato; ma padronato *improprio*, ed *imperfetto* giustamente vien' appellato. Questa savia distinzione fa *Giusto-Eningio Boemero* spesse volte da me rammentato, il quale rapportando, e ripruovando ciocchè i mentovati Autori scrivono, e sostengono, ragiona così; *Ut vero ex ipsis rerum argumentis demonstret Franciscus de Roye, jus præsentandi separari a jure patronatus posse, illud imprimis urget, quod patronus quandoque juri præsentandi renunciare, vel illud alteri conferre possit, salvis juribus honorificis, quamvis hoc casu jus patronatus minus plenum sit. Hoc ipso vero concedit vir doctissimus, jus patronatus fere extingui, vel vigorem suum primarium amittere. Tale jus patronatus, quod tantum in juribus honorificis consistit, admodum imperfectum, irregulare, & ita comparatum est, ut non nisi in sensu secundario, & magis improprio, illud nomen retineat, æque ut adoptio minus plena vim adoptionis fere amittit, & propterea in sensu improprio adoptio est. Qua de causa rectius tales personæ magis quasi patroni dici possant, cum revera tales non amplius sint* (1).

E quindi appunto è, che altri Scrittori ancora espressamente hanno avvertito, che si possa nella fondazione rimettere in tutto, o in parte il padronato. E per valermi soltanto de' Protestanti, così scrisse il dotto *Mattia Stefano*: *Quin*

(1) *Boemero jus Ecclesiasticum tom. 3. p. 1. lib. 3. tit. 38. §. 85.* e vedi dal §. 83. e seguenti, e nel §. 65.

Quin etiam fundator possit in totum, vel pro parte remittere jus patronatus, & limitate illud inducere in prajudicium heredum, prout sibi placuerit, non ambigitur (1). E di tali padronati improprj, imperfetti, ed irregolari, egli è da intendersi ciocchè scrive *Giovanni Schiltero*, allorchè avvisa: *Ad naturam vero (patronatus) dumtaxat pertinet jus nominandi, sive offerendi, recommendandi, itemque jus vocandi; itaut utrumque quidem regulariter insit jari patronatus; salvâ tamen ejus substantiâ abesse possit, & alii quam patrono competere* (2).

Quanto io finora ho detto, egli è ragionare di Chiese semplici, ed anche Parrocchiali; ma altrimenti la bisogna va nelle Chiese Conventuali, e Monasteri, i padronati de' quali per lo più tutti sono improprj, imperfetti, ed irregolari. Ragiono però di que', i quali son fondati dopo del duodecimo Secolo, colla distinzione, che accennerò; mentre in essi per la sola fondazione, e dotazione, non si acquista il diritto della presentazione dell' Abbate, o Superiore; ma vi si richiede la espressa riserba apposta nell' atto stesso della fondazione, non già in quel *limine fundationis* di diciaotto anni dopo degli Anonimi; il che per altro può seguire anche dopo della fondazione, semprecchè vi sia concessione Pontificia, siccome coll' autorità di *Francesco Fiorente*, e collo stesso *Boemero* quindi a poco dimostrerò; mentre ora ho d' uopo fare una breve digressione, per maggiormente questa mia tesi illustrare (3).

Nel Decreto di *Graziano* leggonsi due *Canoni*, uno di *Pelagio II.*, il quale, come avvisa *Platina*, fu assunto al Pontificàto

C 3

(1) *Mattia Stefano de jure patronatus p.* 1. *cap.* 13. *num.* 11.
(2) *Schiltero* nel *lib.* 1. delle istituzioni Canoniche *tit.* 14. §. 9.
(3) Si avvertisca, che tutto ciò è da intendersi nelle Chiese Conventuali, o Collegiate edificate dopo del XII. Secolo, come si dirà quindi a poco.

Digitized by Google

cato nell'anno 579., e visse fino al 590. (1); un'altro di *S. Gregorio VII.*, il qual'ascese alla Cattedra di S. Pietro nell'anno 1073., e la resse fino all'anno 1086. (2). Si legge dippiù nel *Decretale di Gregorio IX.* una *pistola decretale* di *Clemente III.*, il quale fu Pontefice dall' anno 1188. fino all'anno 1191. (3). Tutti questi Sommi Pontefici alcuna cosa de' padronati de' Monasteri prescrissero; e nella spiegazione di queste determinazioni Pontificie molto si contese tra gl'illustri Scrittori della causa del Priorato di Bagnara; ed a me sembra, che avesse con soda dottrina, e con profondo sapere ragionato colui, il quale la causa del Regio padronato sostenne in quelle circostanze (4). Io però credo di tener'altra via per lo vero, e proprio intendimento di quelle.

Il Sommo Pontefice dunque *Pelagio II.* rispose a *Mellito* Suddiacono: *Abbatem in monasterio illum, volumus ordinari, quem sibi de sua congregatione, & monachorum electio, & possessionis dominus, & (quod magis observandum est) ordo vitæ, ac meritum, poposcerit ordinari* (5). Da questo *Canone* dunque ravvisasi, che il *possessionis dominus*, che vale lo stesso, che il Fondatore, o Padrone, avea anche diritto di presentare.

Ma *S. Gregorio VII.* poi par che il contrario avesse disposto, poichè prescrisse: *Si quis deinceps Episcopatum, vel Abbatiam de manu alicujus laicæ personæ susceperit; nullatenus inter Episcopos, vel Abbates habeatur; nec ulla ei ut Episcopo, seu Abbati audientia concedatur* (6). Con questo Canone

(1) Platina nella vita di Pelagio II.
(2) *Platina nella vita di Gregorio VII.*
(3) Platina nella vita di Clemente III.
(4) Egli è lo stesso Signor Pechineda.
(5) *Canon. Abbatem 4. Cau∫.18. q.2.*
(6) *Canon. Si quis deinceps 12. Cau∫.16. quest.7.*

Digitized by Google

none dunque sembra, che quella facoltà, e potestà conceduta da *Pelagio II.* a' Padroni, e Fondatori, fosse stata tolta da *S. Gregorio* VII.; onde scrisse il *Molineo*: *Atqui non solum tempore Caroli Magni, sed etiam dudum ante, & post, Reges, & Domini locorum laici, sua, & pleno jure conferebant Abbatias, ut testatur Gregorius Turonensis .. Deinde cœpit electio esse monachorum, & domini loci; textus cap. Abbatem* 18. *qu.*2. *Primus autem Gregorius* VII., *seditionibus attrito Imperio, hoc jus extorsit* (1). Ma egli giustamente fu da *Grabriello* del *Pino* ripreso.

Seguì dopo *Clemente* III., e par che nuovamente avesse i Fondatori restituiti nel primiero loro diritto, e perciò rispose così: *Inquisitioni tuæ tale damus responsum, quod si quis Ecclesiam cum assensu Diœcesani construxit, ex eo jus patronatus acquirit. Caterum in Conventuali Ecclesia, non electioni Prælati faciendæ, sed jam factæ honestius Patroni postulatur assensus; nisi aliter de sua jurisdictione obtineat, ut partes suas interponere debeat electioni tractandæ. Secus autem est in capella, in qua unus Presbiter a Patrono eligitur, & pro institutione habenda, loci Episcopo præsentatur* (2). Quindi dunque sembra, che variazione abbia sofferto il padronato intorno alla presentazione de' Prelati, e Superiori de' Conventi, e Monasteri, spezialmente se voglia seguitarsi ciocchè il *Molineo* scrisse, e notò.

Io però credo, che tutto ciò si possa dilucidare con quello, che il dotto, ed erudito *Gabriello del Pino* avvertì alla suddetta annotazione del *Molineo*, al che Io aggiungo una mia riflessione. Egli è certo, che i Monaci, o Cenobiti non cominciarono a congregarsi, ed unirsi insieme,

(1) *Molineo* nell' annotazione al *cap. Nobis* 25. *de jure patronatus*.

(2) *Cap. Nobis* 25. *de jur. patronat.*

me, se non che dopo dell'anno 314., e propriamente sotto la regola di *S. Pacomio*, il quale nato gentile dattorno l'anno 292. nell'alta Tebaide, al di là di Tebe, a Pasqua dell'anno 314. battizzossi dopo della guerra fatta da *Licinio* Imperadore. Ritirossi egli in Tabenna, luogo posto all'Oriente del Nilo vicino la Città di Pana, chiamata da *Stefano Bizantino Panos* (1), ed ivi edificò un picciolo Monastero, appellato dopo Monastero di Tabenna, di cui fu egli capo, o Abbate; avendo prescritte alcune regole per lo buono reggimento del suo Monastero; ove poi si ridussero ancora que' Solitarj, ed Anacoreti, i quali da *S. Paolo*, e S. *Antonio Abbate* pocanzi aveano la origine surta, e ricevuta (2).

Erano però costoro secolari, e così vissero fino al V. secolo, allorchè, come vuole *Gabriello del Pino* (3), sotto *S. Leone I.* nel *Concilio Calcedonese* tenuto nell'anno 451. (4), cominciarono alcuni ad ammettersi al chericato; sebbene il *Boemero* voglia, che anche fino a' tempi dell'Imperador *Giustiniano* furono essi laici riputati; essendosi soltanto per l'innanzi permesso di scegliersi dal loro ceto alcuni per iniziarli agli Ordini Sacri, e per anche alla dignità Vescovile dipoi promuoversi (5); essendo, a creder mio, una spe-

(1) *Stefano Bizantino de Urbibus, & populis*.

(2) Vedi il *Tillemont Memoires Ecclesiastique tom.7. en vie de Saint Antoine article 3.*. Se gli Anacoreti, e Solitarj, ed i Monaci traggano la origine dagli Asceti, vedi Gian-Francesco Buddeo nella sua Esercitazione Storico-morale *de A''σκήσει Philosophica*, ovvero *de exercitatione philosophica*, e spezialmente nel §. 22., ove dimostra di nò.

(3) Gabriello du Pineau nelle note all'annotazione di Molineo al *cap. nobis de jur. patronat.*

(4) *Can.* 4. appresso del Labbè *tom.* 4. de' Concilj.

(5) *Boemero jus ecclesiast. tom.* 3. *p.* 1. *lib.* 3. *tit.* 31. §. 19. Vedi Cujacio nella sposizione della Novella 5. *de Monachis*.

Google

spezie di radunanza, per vivere cristianamente, e con religiosità.

Quindi l' Imperador *Giustiniano* impose, che l'Abbate eletto, e prescelto si fosse dal Vescovo Diocesano (1); ma poi come avvertisce *Gabriello* del *Pino*, nell' anno stesso prescrisse, che da' Monaci medesimi l' elezione di quello fatta si fusse (2). Ma perchè, e per i due Concilj di *Oranges*, e di *Arles* del 441., e per le sopra mentovate Novelle dell' Imperador Giustiniano, eransi introdott' i padronati, lo scopo de' quali fu il maggiormente accendere, ed infiammare gli uomini alla costruzione, ed erezione delle Chiese, e pii luoghi; quindi giustamente *Pelagio II.* col trascritto *Canone* impose, che per Abbate si fosse colui eletto, che'l Padrone avesse richiesto, e presentato. Ed è da notare, che questo *Canone* è del sesto secolo, nel cui tempo sino al settimo, ebbe luogo quella prima periode, o sia tempo, che sul principio ho accennato col *Boemero*; ed alloraquando in altro nò stendevasi la potestà de' Padroni, se non che nella sola presentazione.

Ma perchè dopo del settimo secolo crebbe la faccenda, ed i Padroni, o sieno Fondatori voleano esser reputati veri Signori delle Chiese, e di quelle a lor talento disporre, con averne non solo la presentazione, ma la libera, e piena collazione, ed istituzione; onde poi sursero le investiture *per baculum*, *& anulum*, chiamate *Regalìe*; quindi queste volle reprimere *S. Gregorio* VII., ma non già togliere a' Padroni la presentazione, siccome nota *Francesco Fiorente* (3); il quale rapport' ancora molti altri Concilj

(1) *Novell. 5. de Monachis §. ordinatione vero.*

(2) *Novell. de Sanctiss. Episcopis §. Jubemus igitur.*

(3) Francesco Fiorente *tom. 2.* nella *Cauf. 16. q. 7. pag. 59.* Vedi il Labbè nel 12. *tom.* de' Concilj *pag. 1327.* ove scrive, che S. Gregorio VII. volle togliere le investiture.

Digitized by Google

cilj per tale uopo antecedentemente convocati.

Egli è vero, che non si è mancato da' Sovrani, e spezialmente nella Francia, di mantenersi nella libera collazione di molte Chiese, e questo, o per espressa riserba; o per antica osservanza, la quale un giusto titolo fa presumere; o finalmente per concordati colla Sede Romana convenuti.

Ma perchè nel duodecimo secolo, com'è detto sul principio, mutò aspetto il diritto de' Padroni, e molte determinazioni eransi fatte sotto *Alessandro* III. col Concilio *Lateranese* III. celebrato nel 1179.; quindi *Clemente* III., che ascese al Pontificato nel 1188., seguitando le tracce dell' anzidetto Concilio, restrinse quel diritto della presentazione, la quale prima aveano i Fondatori de' Monasteri (e che intrinsecamente nasceva dalla sola fondazione) al dover, non già presentar l' Abbate, o Superiore, ma soltanto di dover prestar l' assenso alla già fatta elezione; purchè però non apparisse altro diritto, e maggiore giuridizione aver'egli nella elezione; nel cui caso questa dovesse attendersi, ed a seconda di questa dovesse il Padrone far valere la sua ragione = *Nisi aliter de sua jurisdictione obtineat, ut partes suas interponere debeat electioni tractanda* (1).

Queste parole di *Clemente* III. variamente sono state dagl'Interpetri del diritto canonico dichiarate. *Francesco de Roye* ha inteso quella *sua jurisdictione* per la potestà somma, e giuridizione territoriale, che ha il Principe nel suo Regno, là dove fondando un Monastero, può quella sopra di esso far valere, e far uso del suo eminente dominio. Ma cotale interpretazione giustamente fu ripruovata dal *Boemero*; ed io soggiungo, che anche senz' alcuna fondazione, ma solo per ragione dell' eminente dominio del Principe, nessuna persona di qualunque stato egli sia, e nessuno

(1) Nel detto *Cap.25. de jur. patronat.*

no luogo secolare, o chiesastico che vogliasi, può esser da quello sottratto, nè dalla giuridizione territorial' esentato, siccome dottamente *Giannicola Erzio* scrisse e dimostrò (1); ed in altra causa ancor' io avvisai (2).

Meglio di ogni altri l' imparzialissimo *Francesco Fiorente*, e secolui il *Boemero*, ancorchè Protestante, quelle parole secondo il vero senso interpetrarono; e perchè sono confaccenti alla contesa presente, stimo proprio quì trascriverle per intere = *Ad secundam quaestionem respondet (Clemens* III.) *tractandae electioni Plebani, vel Praelati, qui eligendus est ab omnibus, qui sunt ejusdem Conventus, Corporis, vel Collegii, sive sint Clerici, sive sint Monachi; Patronum se interponere non debere; sed tantum peractam, & publicatam electionem illi esse offerendam, ut assensum praebeat; quem si denegat, rata nihilominus manet electio Cap.* 1. 3. 18. 51. *&* 56. *supra de electione. Subjicitur tamen haec exceptio: nisi aliter de sua jurisdictione obtineat, Patronus, scilicet. Quae verba turbant Interpretes, eaque varie interpretantur. Rejectis reliquis, ea sola videtur vera: nisi ab initio in ipsa fundatione* (ma non nel *limine* degli Anonimi) *interveniente consensu Episcopi, ita firmatum & constitutum fuerit jus patronatus, ut Patrono vel electioni faciendae liceret interesse, & jus suffragii habere una cum Clericis; vel etiam, quod majus est, ut ei competeret jus praesentationis & nominationis Praelati in Ecclesia Conventuali vel Collegiata. Quod & jure veteri obtinuisse probat Canon Abbatem* 18. *q.* 2. . . . . *Jurisdictio in hoc capite sumitur pro dignitate, majoritate, auctoritate,*

(1) Erzio nelle sue commentazioni, ed opuscoli *tom.* 4. *de jactitata Ordinis Cisterciensis libertate.*

(2) Nella Causa tra la Signora Duchessa di S. Marcellino co' RR. PP. Gesuiti della Nunziatella.

tate, *& potestate*, *sive praeminentia*, *quae Patronis competit* (1).

Per compruova di ciocchè scrive il *Fiorente*, siami permesso di rapportare quello, che allo stesso proposito l' eruditissimo *Boemero* nota, ed avvertisce = *Hic unicus ibidem casus excipitur*: NISI ALITER DE SUA JURISDICTIONE OBTINEAT, UT PARTES SUAS INTERPONERE POSSIT ELECTIONI TRACTANDÆ. *Per jurisdictionem hoc loco intelligit de Roye de jur. patronat. summam potestatem, qualem habet Rex, vel Dux provinciae, cui in ipsa fundatione ob eminens imperium, quo in territorio, vel regno pollet, est concessum.* Simplicius *Florens part.* 2. *oper. pag.* 304. *de ipsa fundatione intelligit, in qua, consensu Episcopi, hoc jus speciatim Patrono cuicunque est reservatum; ut jurisdictio denotet singularem potestatem, praeminentiam, & auctoritatem Patrono* IN IPSA FUNDATIONE *reservatam; quae interpretatio, meo judicio, recipienda. Ad hoc vero sufficere consensum Episcopi, prorsus arbitror, cum Pontifex jus praecipuum nullum hic sibi attribuat.* QUOD SI EX POST FACTO HANC PRÆCIPUAM PRÆEMINENTIAM SIBI ACQUIRERE VELLET PATRONUS IN HISCE ECCLESIIS, FORSAN AUCTORITAS PONTIFICIS NECESSARIA FORET, *ut recte docet Florens cit. loc. pag.* 305.; *cum difficulter ex post facto contra jus commune Ecclesiasticum tale jus Patrono concedi possit, quod facilius obtinet in ipsa fundatione, non aliter talem Ecclesiam extructurus, nisi haec conditio ei fuerit indulta* (2). Ed antecedentemente, avendo anche spiegate le parole = *nisi aliter de sua jurisdictione obtineat*, scrive, *hoc est*, *nisi*

(1) Francesc. Fiorent. nel *lib.* 3. *del Decretale tit.* 38., *cap.* 25. e 30. *tom.* 2. *pag.* 304. e 305.

(2) Boemero nel diritto chiesastico *tom.* 3. *p.* 1. *lib.* 3. *tit.* 38. §. 87.

nisi aliter in ipsa fundatione cautum fuerit (1):

Potrei quì addurre una infinita schiera di Scrittori, e formarne una filza molto più lunga di quella degli Anonimi; ma perchè, per sostenere il vero, non fa mestiere di lungo catalogo di Scrittori; perciò ragionevolmente me ne astengo, e fonne dimeno.

Ecco dunque compruovata la mia tesi, che affine di potersi avere dal Fondatore il diritto di presentare il Superiore della Chiesa Conventuale, o Monastero, non basta la sola fondazione, la qual'è valevole già da se sola nelle altre Chiese; ma necessariamente ricercasi, che nell'atto stesso della fondazione, *in ipsa fundatione*, col consenso del Diocesano, espressamente si riserbi il diritto di presentare; e comecchè dopo fondate cotal diritto si riserbi, e'l Vescovo l'accordi, tampoco quello si può usare, perchè „ *Ex intervallo, & postquam fundatæ semel fuerunt Ecclesiæ, hujusmodi jura non possunt obtineri* (2); onde per indispensabile necessità egli è uopo, che'l diritto di presentare *in ipsa fundatione cautum sit*. E qualora vogliasi dopo riserbare, vi abbisogna la concessione del Pontefice, ch'espressamente l'approvi.

Nè a me si attiene di presente entrar nella disputa, se possa, o nò la *decretale* di *Clemente III.* comprendere le Chiese Conventuali, Monasteri, e Collegiate edificate, e dotate prima della sua promulgazione, e prima del *Concilio Lateranese* III. (il che è la forte ragione de' Sovrani, ed a parer mio, con giustizia somma) poichè la *decretale* suddetta è del duodecimo secolo; e'l Monastero della Maddalena, come si è veduto, fu nel principio del decimoquarto secolo costrutto, e dotato; e conseguentemente a cotale disposizione canonica fu suggettato.

E quin-

(1) Nel §. 86.
(2) Francesco Fiorente nel luogo citato *pag.* 305.

Digitized by Google

E quindi si ravvisa, con quanta vanità, non altrimente, che i cani, i qual' intenti abbajano alla luna, si affannano gli Anonimi, quando con certe massime generali, e con dottrine quinci, e quindi pescate dal comune *omnium Sanctorum*, vogliono sostener la loro disperata impresa, e favellare vogliono di padronato Regio, di pregiudizj de' Regali diritti, e che questi non possansi tampoco per mille anni, ed io soggiungo, nè anche per mille secoli, offendere, nè pregiudicare.

Ed acciò da oggi in poi, qualora gli venga per le mani altra causa di padronato, sia Regio, o di privata persona egli sia, non s' ingannino coll' affastellamento de' passi strappati a torto, ed a diritto da' Scrittori; gli fa mestiere, che distinguano le tre accennat' epoche del padronato; poichè se la fondazione è del quarto al settimo secolo, perchè allora anche nelle Chiese Conventuali, Collegiate, o Cattedrali che sieno, colla sola, e semplice fondazione, e senz'altra riserba, il padronato acquistavasi; in tal caso ottimamente il diritto della presentazione si ritiene. Se poi quella sia del settimo al duodecimo secolo, perchè il padronato in questa seconda periode erasi maggiormente dilatato, e maggior diritto oprava ne' Fondatori, spezialmente se Prencipi essi erano, o di dignità regale, e superiore non riconoscenti, forniti; ed in questo caso non solo la presentazione, ma ben' anche la libera collazione possono usare; nè può nuocergli la *decretale* di *Clemente* III.; poichè avendo i Fondatori le Chiese costrutte, e dotate colla idea di acquistare que' diritti, i quali in quel tempo loro per la fondazione pervenivano, e senza de' quali le Chiese non avrebbero essi erette, nè arricchite, con discapito delle Chiese medesime; perciò non è dovere, nè ragionevole, che la legge dipoi sopravenuta distrugga, ed abolisca il diritto precedente acquistato; altrimenti potrebbesi giustamen-

Digitized by Google

ſtamente dagli eredi de' Fondatori la reſtituzione di ciocchè a quelle fu donato richiedere, e conſeguire.

In queſto ſecondo caſo però abbiſogna diſtinguere tra' padronati Regj, e que' de' privati; poicchè per queſti richiedeſi il poſſeſſo di tai diritti, ſenza di cui preſumeſi, che tacitamente quelli ſieno ſtati rimeſſi, e rilaſciati. Non così però ne' primi, o ſieno Regj, perchè in eſſi non mai cotal rimeſſione ſi preſume, nè tampoco da'ſucceſſori ſi può fare. E comecchè *Franceſco de Roye* (1), e'l *Van-Eſpen* (2) abbian ſoſtenuto, che qualora nell' antica Chieſa fondata, non ſiaſi il diritto di preſentazione, o altra ragione uſata, non poſſano gli eredi di poi quello pretendere, perchè ſi crede, che 'l Fondatore abbia una Chieſa libera, ed al padronato non ſuggetta voluta fondare; o che almeno col proceſſo del tempo, ſenza far uſo di quello, ſiaviſi tacitamente rinunziato; queſto però non è da così indiſtintamente a ſeguitarſi; imperciocchè, ſe la fondazione ella è di privata perſona, vale in tale biſogna ciocchè i rammentati Scrittori notano, ed inſegnano; ma non così ſe quella ſia ſtata Regia, e di Regia poteſtà ſiano i ſucceſſori adornati; mentre allora anch' egli è da diſtinguere; poichè ſe il primo Fondatore non ha fatto uſo di tal diritto, ed è da crederſi giuſtamente, che una Chieſa libera abbia egli voluta fondare; poichè ſebbene colla ſola fondazione il padronato ſi acquiſti, ſenzachè vi concorra la riſerba eſpreſſa; nulla dimeno quando il primo Fondatore di quello non ha uſato, può per avventura crederſi, che rimeſſo egli abbialo, ed una Chieſa libera abbia fondata; giacchè il fatto, che ſiegue dichiara la volontà precedente. Ma ſe poi gli eredi ſoltanto, ed i ſucceſſori, o per traſcuragine, o per la vetuſtà

(1) *Prolegomena de jure patronatus cap.* 15.
(2) *Van-Eſpen. par.* 2. *ſezione* 3. *tit.* 8. *num.* 3.

stà del tempo, come inconsapevoli, i diritti del padronato non abbiano esercitati; indubitata cosa ella è allora, che non possa cotal presunzione aver luogo, nè le ragioni de' successori esser pregiudicate; ed a questo proposito soltanto, come or' ora dirò, sono le autorità de' Scrittori, nella contraria allegazione inzeppate, adatte, e valevoli.

Ma se poi la Chiesa Conventuale, Monastero, o Cattedrale sia stata fondata dopo del duodecimo secolo, e dopo la *pistola di Clemente* III., e del precedente Concilio terzo di Laterano, ed allora, perchè in balìa de' Fondatori era lo erigere, e dotare nuove Chiese; quindi, o non doveano fondarle, senza esser loro espressamente permesso, ed accordato il pieno, e proprio diritto del padronato, ed anche la libera *collazione*, quantunque volte l' avessero voluta; ovvero, avendo quelle fondate senza tutto ciò espressamente riserbarsi, non possono il diritto del vero, e proprio padronato, e molto meno quello della *collazione* rappresentar', e pretendere; perchè convenevolmente allora si crede, che alla disposizione di *Clemente* III. si sieno sottomessi, e suggettati; e giustamente si adatta ciocchè gli stessi *Fiorente*, e *Boemero*, da me trascritti, hanno avvertito, ed insegnato.

Or da tutto ciò, che Io ho divisato, agevolmente, e colla proprietà convenevole ogni autorità di Scrittore dagli Anonimi nella loro allegazione affastellata, rimane sciolta, e dileguata; poichè, sebbene sia vero in se, ciocchè quelli scrivono; dee però dire il Regal Monastero della Maddalena, *mihi autem minus convenit*; mentre ancorchè non possa per qualunque lunghissimo decorso di tempo il padronato Regio prescriversi, non altrimenti, che siegue nelle *Regalie*, o vogliansì più propriamente appellare diritti della Maestà Regia; egli però si avvera quantunque volte il Fondatore si abbia nelle Chiese Conventuali, e

Col-

Collegiate, l'intero diritto padronato, o vogliasi dire, proprio, e regolare, riserbato (favello delle fondazioni seguite dopo del duodecimo secolo); ma se abbia egli alla presentazione rinunziato, o ceduto, non giovano tante autorità, e dottrine, perchè non convengono esse al fatto ed alle celebratissime leggi apposte *in limine fundationis*. Nella fondazione del Monastero della Maddalena, che nel decimoquarto secolo seguì, la Serenissima Fondatrice non solo, che non riserbossi la presentazione, e nomina di quel Guardiano; ma anzi espressamente ne fu lasciata la elezione al capitolo Provinciale. E quindi non essendovi interesse del padrone nell' elezione di quello; molto meno può considerarsi di suo interesse, se abbia quegli potestà su quel Monastero, o abbiala il Commessario Apostolico.

Io per non riandare un per uno tutti gli Scrittori in lunga caterva impropriamente dagli Anonimi nella loro allegazione innestati, risponderò coll' autorità del più bravo, e valente difenditore del diritto del Regio padronato; il quale tanto per la sua dottrina, come per averne ragionato dopo del *Cevallos*, del *Cabedo*, del *Solorzano*, del *Salgado*, e dello stesso *Frasso* (il quale scrisse il suo trattato *de patronatu Regio Indiarum* tra le barbarie dell'America) dee in questa bisogna sommamente riputarsi; tanto maggiormente, che tutti costoro egli adduce, e rammenta; e perciò così Io facendo, soddisferò al dover mio di rispondere, e dalla lunga noja i leggitori sottrarrò.

Lo Scrittore di cui favello, egli è il dotto *D. Michele de Corziada*, il quale fonda il diritto del Regio padronato nell' antica, ed immemorevole possessione di quello anche nelle Chiese Conventuali, e Cattedrali; e per altro ragiona, come si vedrà, delle Chiese fondate nella seconda epoca da me accennata; stabilendo molto più quello

Pontifice Leone II., *anno primo Huvigii Gothorum Regis*, *qui Hispanias obtinebat ære Cæsaris* 722. *anno a nativitate Domini nostri Jesu Christi* 685., *vel sub Agatone Papa anno* 679., *de quo in canon. cum longe* 25. *dist.* 63., *ubi Præpositus notabiliter dicit*, *quod Rex Hispaniæ temporibus illis Toletani Concilii habebat privilegium præsentandi Episcopos in Ecclesiis Cathredalibus*, *Rodericus Archiepiscopus Toletanus lib.* 3 *Conciliorum cap.* 12. *Spinus*, *Gutierez*, *Azavedo*, *Bovadilla*, *Borrelli*, *Pereyra*, *Cevallos*, *Colorzano*, *Garzia*, *Svelves*, *Salgado &c.* (1).

Dipoi passa a maggiormente compruovare, che 'l Monarca delle Spagne centoventi anni prima di *Carlo Magno* cotal privilegio ottenne.

Ed ecco, che cotesto valentissimo Scrittore, per rispondere alla *decretale* di *Clemente III.*, non solo si appiglia all' antica e vetustissima osservanza, di cui memoria di uomo non siavi nell'opposto, la quale fa presumere, che così siasi *cautum in ipsa fundatione*, ch' è la limitazione dello stesso *Clemente III.*; ma molto più nelle antiche fondazioni succedute nella seconda epoca del padronato, e nelle concessioni Pontificie di quel tempo, ed altre dal decimoquinto secolo in appresso ottenute, e conseguite.

Ed in fatti egli accenna il *Concilio duodecimo di Toleto* tenuto, non già sotto *Papa Lione* II. nel 685., ma sotto *Papa Agatone* nel 681., e non già nel 679., come per abbaglio avvisa; ed in questo Concilio chiaramente si divisa la potestà che i Re di Spagna aveano nelle nomine de' Vescovadi; leggendosi: *Nam dum longe lateque diffuso tractu terrarum*, *commeantium impeditur celeritas nunciorum*, *quo aut non queat Regis auditibus decedentis Præsulis transitus innotesci*, *aut de successore morientis Episco-*

(1) *Corziada decis.* 253. *num.* 8. *ad* 12., *e seguenti.*

Digitized by Google

Episcopi libera Principis electio præstolari, nascitur semper, & nostro ordini de relatione talium difficultas, & Regiæ potestati, dum consultum nostrum pro subrogandis Pontificibus substinet, injuriosa necessitas (1).

E nella seconda epoca, o periodo surse una spezie di libera potestà ne' Prencipi di conferire i Vescovadi, ed altre Prelature, alla cui libertà ancorchè avessero voluto i seguenti sommi Pontefici nel duodecimo secolo opporsi colle loro pistole *decretali*; non furono però queste mai fatte valere, come contrarie all'antico diritto, ed alle primiere fondazioni; onde scrive il laboriosissimo *Francesco Fiorente*: *Ex his constat in imperio tam occidentali, quam orientali, in Gallia, Anglia, Hibernia, Sicilia, & Hispania, maximam Imperatorum, & Regum in constituendis Episcopis potestatem fuisse; nec post factam demum electionem, nullo illo assensu fuisse contentos, quem eis recentiora concilia, & decretales relinquunt; quæ nunquam obtinuerunt in Gallia &c.* (2).

Allora ancora sursero le investiture *per baculum*, & *anulum*, le quali poi furono contraddette da *S. Gregorio* VII. come si è accennato, e da altri Romani Pontefici; di guisa poi, che nel primo *Concilio di Laterano*, il quale fu generale nono, dell'anno 1122. o 1123. come altri vogliono (3), tenuto sotto *Callisto* II. sommo Pontefice, l'affare rimase concordato con *Arrigo* V. Imperatore (4).

Ecco

(1) Concilio Toletano 12. dell'anno 681. *can.6.* tenuto sotto Agatone Pontefice, ed Arvigio, e non già Uvigio Re di Spagna, come scrive il Corziada; appresso al Labbè *tom.7.* de' concilj.

(2) Francesco Fiorente nel 1. *tom.* delle sue opere canoniche al *lib.1.* del *decretal. tit. de elect. & electi potest. pag.151.*

(3) Vedi il Labbè nel *tom.12.* de' Concil *pag.1327.*

(4) Fiorente nel luogo accennato nella *pag.158.* Vedi ancora il Ruzeo nel trattato *de jure Regaliorum*, ed un moderno scrittore Francese Traitè des droits du Roy sur les bènèfices, livre second impresso nel 1752. in Parigi.

Digitized by Google

Ecco dunque, che gli Scrittori dagli Anonimi addotti ragionano de' padronati surti nella seconda epoca, e prima del duodecimo secolo; non essendo per altro ragionevole, come ho accennato, che si fusse mutato quel diritto, il quale i Fondatori acquistato aveano per mezzo di quelle fondazioni, le quali allora un'ampia potenza gli concedevano. Ma non sono quelle stesse massime d' adattarsi alle fondazioni di Chiese Conventuali, e Monasteri, ed anche di Cattedrali fondate, e dotate dopo del duodecimo secolo, senza che abbiasi un'espressa riserba di presentazione del Prelato della Chiesa Conventuale, o Cattedrale.

Tutto ciò ho voluto Io divisare per far'avvertiti gli Anonimi miei maestri, che non suole mai giovare il porsi a favellare indigestamente delle cose, senza che se n'abbia una perfetta notizia, e sappiasene la origine, e'l progresso; il che non può giammai conseguirsi, nè ottenere senza concorrervi più necessarj requisiti, cioè talento, libri, ed esser sopra di essi consumato; e non andar da questo e da quell'altr'autore accattando dottrine, per dopo innestarle ove si possa a dura forza farle rinvenire sconcissimo luogo, e disadatto; perchè se riuscirà talvolta ad alcuni Dottorini storcileggi simili a que' del *Davanzati* dare alla buona gente a divedere i pesciolini di Arno per lamprede; non mancherà per avventura chi daddovero saprà, senz'alcuno *insipido disprezzo*, ma conditamente, e con sapore, ben bene arrubinargli il vino di messer Filippo, e dargli sì ben da bere, com'essi han cercato dare ad altri a desinare; e gli succederà da sezzo ciocchè avviene a' piffari di montagna, che vanno per sonare, e son sonati.

Or'adattando quanto finora ho rammentato alla contesa, di cui si piatisce, veggasi un poco se v'ha quel pregiudizio de' Regali diritti, di cui voglionsi fare scudo i sincerissimi Anonimi; la offesa

fesa de' quali i suddetti emissarj fanaticamente vanno spargendo, e rumoreggiando; perchè dopo diviserò Io quale propriamente egli è l'interesse de' diritti Regali in questa causa, per quali daddovero è da farne strepito, e rumore; giacchè vien postergata la vera legge nella fondazione scritta, da cui chiaramente apparisce quello, che in essa il graziosissimo nostro Sovrano, e molto più la Maestà della piissima nostra Regina, come degna succeditrice in tutto, e molto più nell' opere di pietà della Regina *Sancia*, *de sua jurisdictione obtinet* sul Monastero della Maddalena; per indi poi *partes suas interponere Electioni tractandæ* delle Monache di quello.

Si vuole dagli Anonimi, e molto più dagli emissarj, che rimangano offesi i Regj diritti del padronato, qualora il Guardiano di S. Chiara, investito dell'autorità di Commessario Apostolico, usi la sua spirituale giuridizione sul Monastero della Maddalena; e ciò pretendesi (non altrimenti, che far sogliono i calzolai) stirarlo dal famoso loro *limine fundationis*, con cui, dicono, che fu il Guardiano per Superiore nel Monastero della Maddalena preposto, e deputato.

Io ho fatto conoscere apertamente nell'altro capo, quale mai sia stata l'autorità a quel Guardiano conceduta; ed ho dimostrato, che tanto per la Bolla di *Clemente* VI., quanto per la concessione, o altro che sia del Cardinale Arcivescovo *Giovanni Orsino*, chiamato strumento dagli Anonimi; che non altr' autorità egli ebbe, se non che quella, che ha ciascheduno confessore ne' Monasteri di Monache; e che'l vero Ordinario, e Superiore fu il Provinciale di Terra di Lavoro, da cui in processo di tempo la stess' autorità al Commessario Apostolico fu trasferita; e quindi è, che il volersi oggi pretendere, che quel Guardiano faccia uso, contro tutte le leggi canoniche, di quell'

auto-

Digitized by Google

autorità, che non mai ebbe; egli è questo propriamente distruggere la legge apposta nella fondazione.

Ma fingasi, che sia così, come si pretende, Io non so comprendere quale legge della fondazione oggi si offenda. Una delle leggi apposte, fu, che questo Monastero fosse stato suggetto a' Frati minori di S. Francesco; e questo appunto la Regina *Sancia* volle. Or se si cercasse di sottrarlo dalla giuridizione di tai Frati; certamente, che ciò sarebbe offendere, e distruggere la legge della fondazione; e quindi giustamente fu contraddetta la Bolla di *Clemente VIII.* dell'anno 1596., con cui si voleva riporre questo Monastero sotto la giuridizione dell'Arcivescovo, come ho nell'altro capo rammentato.

Per quanto attienesi all'elezione del Confessore, o Confessori, come si legge nella concessione, o Breve dell'Arcivescovo del 1334., dagli Anonimi stessi presentato; ovvero del Guardiano, come si osserva dalla Bolla di *Clemente VI.*; e di ciò nulla volle la Regina *Sancia* sapere; a tal che fu la libertà lasciata o al Provinciale di elegger', e destinare i Confessori, secondo il Breve di *Giovanni* Arcivescovo; ovvero al Capitolo Provinciale la elezione del Guardiano a seconda della Bolla di *Clemente VI.*; e quindi si ravvisa, che non solo la Regina *Sancia* nessuno diritto di nomina, o presentazione riserbossi, come avrebbe fatto mestiere, secondocchè ho dimostrato; ma anzi a quello espressamente rinunziò, lasciando libera la elezione al Provinciale, o al Capitolo Provinciale.

Che ciò potea ella come prima fondatrice fare, non ostante, che fosse il Monastero padronato, l'ho Io anche divisato, allorchè con gli Scrittori più savj, e della indole del padronato pienamente intesi, ho fatto vedere, che possasi la presentazione rimettere, e gli altri diritti nel tempo stesso della fondazione ritenere.

Digitized by Google

Or dunque, non avendoſi la Regina *Sancia* fondatrice riſerbato il diritto della preſentazione de' Confeſſori, o Guardiani, che ſieno, ed avendolo anzi eſpreſſamente rimeſſo; dove è la offeſa del diritto del padronato, quantunque volte la ſua giuridizione ſpirituale il Commeſſario Apoſtolico eſerciti ſopra quel Monaſtero, e non già il ſuo Guardiano? Se per avventura in queſto padronato vi fuſſe il diritto della preſentazione, e nella primiera ſua fondazione ſi foſſe al preſentando conceduta la tale e tale facoltà; allora sì, che'l torla a' preſentati dal Padrone, ſarebbe cagionar leſione al diritto del padronato; ma perchè nella noſtra biſogna la Regina *Sancia* neſſun diritto di preſentazione riſerboſſi, e quello eſpreſſamente remiſe, motivo per cui dal primo dì della fondazione di quel Monaſtero non mai ſi è, nè dalla Regina *Sancia*, nè da' Principi Succeſſori quel Confeſſore, o Guardiano preſentato; che domine hanno oggi gli Anonimi, che tanto ſi ſpeſtellano con queſto padronato? E ſe quel diritto non fu riſerbato, anzi fu rimeſſo; e ſe *Clemente* VI. diè la facoltà al Capitolo Provinciale di eleggere il Guardiano con quella riſtrettiſſima autorità di ubbedirgli ſoltanto *in adminiſtratione Sacramentorum hujuſmodi*; come poi non avrebbe potuto un Succeſſore Sommo Pontefice deſtinare un Commeſſario Apoſtolico colla piena, e libera poteſtà, e giuridizione nelle coſe Spirituali, e torla a quel Guardiano, qualora ampliſſim' ancora prima gli foſſe ſtata conceduta? A me ſembra, che queſto ſia voler ſottrarre quel Guardiano, non ſolo dalla giuridizione del Veſcovo (come furono, non ſo ſe per buona, o mala ventura, dalla giuridizione de' Veſcovi eſentati i Monaci, e Frati) ma anche dalla ſteſſa poteſtà del Sommo Pontefice alienarlo; e così, come i miei maeſtri nella loro ſcrittura ſono Anonimi, altrettanto quel Guardiano nel Monaſtero

della

Digitized by Google

della Maddalena vogliono essi fare divenire Acefalo.

Nè vale il dire, nè agli amatissimi miei Anonimi, e molto meno al Padre Reverendissimo Acefalo giova, che troppo chiaramente *ad abbundantiorem cautelam* la Regina *Sancia* serbossi il diritto del padronato in quella preziosa cartola da esso loro esibita; mentre concedasi pure la verità di quella, e si disperdano i *Mabilloni*, i *Papebrochj*, i *Trevò*, gli *Hickes*, i *Walteri*, i *nuovi trattati della diplomatica*, e che sò io altri ancora; non per questo potrassi giammai recar nocumento al Regal Monastero di S. Chiara, e suo P. Guardiano Commessario Apostolico; imperciocchè da quanto io dell'indole del padronato ho sodamente ragionato, si discerne, che poteasi al diritto della presentazione rinunziare, e tutti gli altri diritti ritenere; nascendo quindi un padronato improprio, imperfetto, ed irregolare, come oggi sono tutti quelli, che dopo del duodecimo secolo nelle Chiese Conventuali, e Monasteri si veggono stabiliti senza una chiara, ed espressa riserba del diritto della presentazione; o almeno senza di un'immemorevole possedimento di tal diritto, il quale giustamente faccia la riserba presumere, quantunque volte la carta della fondazione siasi smarrita, e dispersa.

Or dunque, se non v'ha lesione de'Regj diritti, nè del Regio padronato, a che valgono più tutte quelle peregrine autorità di Scrittori nell' allegazione degli avversarj pomposamente poste in mostra, e notate? non ad altro, se non che a far proseguire al Regal Monastero della Maddalena le stesse lodi, le quali *Socrate* adattav' alla orazione di *Lisia* = *Nonne indumenta, & calceamenta speciosa esse possent, neque tamen mihi convenire?* (1)

Io ho cominciato a dinotare le leggi della fondazio del Monastero della Maddalena, ed a quelle finora mentovate

D 5 non

(1(Laerzio nella vita di Socrate *num.*20.

non sono d'appropriarsi gl' insegnamenti de'Scrittori da' miei pregiatissimi Anonimi trascritti nella loro allegazione. Fa dunque mestiere rinvenirne una, a cui quelli possano ben calzare, ed applicarsi. E prima, che ciò da me si faccia, uopo egli è, che io chiegga a' miei Anonimi maestri, in qual diritto mai essi vogliono far consistere il padronato Regio in quel Monastero? Essi stessi non l'hanno in quella dottissima loro allegazione dinotato; mentre han favellato di pregiudizj di quello, e dell'interesse de' Regali diritti; ma quale sia l'interesse, ed a qual diritto del Regio padronato cotanti declamati pregiudizj si arrecchino, nè per punto, nè per poco han saputo divisarlo; ma giacchè non sono stati valevoli a tutto ciò eseguire, non fuor di proposito giudico doverlo io fare.

I diritti, i quali dal padronato derivano, a tre capi riduconsi, cioè all'onore verso al Padrone; al peso, che dee egli soffrire; ed al vantaggio, ed utile, che può addivenirgliene. La presentazione vien compresa nel capo dell'onore; sotto quello dello utile viene il diritto di pretender gli alimenti dalla Chiesa padronata, nel caso di necessità del Padrone; ed a quello del peso si attiene il dover vegghiare, ed attendere, che non si cagioni pregiudizio alla Chiesa padronata, e che i frutti delle possessioni, colle quali la Chiesa è stata dotata, per quello uso s' investino, per cui la fondazione fu stabilita (1); e quindi *Mattia Stefano* scrive: *Dicitur (jus patronatus) jus onerosum; quia patronus tenetur suam Ecclesiam defendere, & prospicere ne dissipentur bona ejusdem* (2). *Giorgio Cabedo* ragionando del dritto, che ha il Padrone sulla roba donat' alla Chiesa padronata, avvisa: *Cum patroni officium sit Eccle-*

(1) Francesco Fiorente *de antiq. jur. patron. pag. 92. in fin.*
(2) Mattia Stefano *de jur. patron. part. 1. cap. 18. num. 4.*

Ecclesiam patronatam defendere, ut maneat in primæva institutione (1). Non altrimenti avvertì il dotto *Van-Espen*. *Nec tantum pensionem aliquam sibi & successoribus reservare potest Fundator, sed & leges quasdam fundationi apponere, earumque observantiæ, atque rerum a se collatarum conservationi invigilare, totiusque fundationis curam agere; quemadmodum jam pridem Patres, & signanter concilii Toletani* 4. & 9. *agnovere* (2).

Or ciò dunque avvertito, ecco la legge vera, principale, e necessaria della fondazione del Monastero della Maddalena, per lo cui solo, ed unico santissimo fine la serenissima Regina *Sancia*, di eterna commendazione degna, strabocchevolmente lo dotò: *Ut mulieres multæ, quæ publice fuerant in seculo* MERITRICES, *& dei gratiâ inspirante*, DERELICTO EARUM OBSCENO, ET DETESTABILI STATU IN QUODAM LOCO JUXTA LOCUM, ET ECCLESIAM SANCTÆ MARIÆ ANNUNTIATÆ DE NEAPOLI AD PŒNITENTIAM PERAGENDAM IPSIUS DOMINÆ REGINÆ EXHORTATIONE CONVENERANT, POSSENT, QUOD CŒPERANT, COMMODIUS PROSEQUI, ET MULIERES ALIÆ PARIS CONDITIONIS OMNI VENTURO TEMPORE, *loci, ac necessariorum vitæ commoditatibus præparatis AD SIMILIA INVITARI*, *Locum prædictum multis fecit ædificiis ampliari, ut sit ibi MONASTERIUM AD HONOREM BEATÆ MARIÆ MAGDALENÆ ejus vocabulo nuncupandum, in quo* PRO SALUTE *ANIMARUM MULIERUM HUJUSMODI*, *sub una de Religionibus approbatis* PERPETUO *per* EASDEM *Domino serviatur*.

Ecco la santissima legge della fondazione; ecco l' immutabil prescritto della Serenissima Regina *Sancia* da non postergarsi OMNI VENTURO TEMPORE; da doversi costan-

(1) Cabedo *de patronatib. Eccles. Regiæ Coronæ*, *Cap.* 12. *num.*8.
(2) Van-Espen *jus Ecclesiast. part.* 2. *Sezione* 3. *tit.* 8. *num.* 13.

Digitized by Google

ſtantemente, ed eſattiſsimamente PERPETUO oſſervare, acciò MULIERES MULTÆ IN SECULO MERITRICES, ed altre in avvenire PARIS CONDITIONIS, in quel Monaſtero da lei fondato, e riccamente dotato PERPETUO DOMINO SERVIANT. Queſta è la legge della fondazione confermata dal Cardinale Arciveſcovo *Giovanni Orſino*, preſentata dagli Anonimi ſteſsi in nome, non già del vero Monaſtero *Beatæ Mariæ - Magdalenæ*, ma delle Signore Dame Monache abitanti in quel Monaſtero, il quale per altre, o non per loro fu fondato, e doviziofamente dalla Regina *Sancia* dotato.

Queſta fu la ſacroſanta legge della fondazione, la cura della cui perpetua, ed inalterabil' eſecuzione fu riſerbata, e commeſſa = *Sibi*, *& omnibus aliis Reginis Regni Siciliæ*, *cunctis venturis temporibus futuris poſt eam*. E queſto fu quel padronato, il quale la Regina *Sancia Sibi*, *& omnibus aliis Reginis Regni Siciliæ*, *cunctis venturis temporibus futuris poſt eam*, *de noſtro conſenſu reſervavit expreſſe*.

E non baſtando alla Sereniſſima Regina *Sancia* in quella fondazione del 1334., dagli Anonimi eſibita, di aver tutto ciò impoſto, e comandato, volle nel 1342. di bel nuovo colla Bolla di *Clemente VI.* rattificarlo, e confermare: ***In Civitate Neapolitana quoddam Monaſterium Sororum ſub Sancti Auguſtini regula*, *& vocabulo Beatæ Mariæ Magdalenæ*, *in quo*** POENITENTES PECCATRICES POSSENT FAMULARI DOMINO, ET POENITENTIAM AGERE DE COMMISSIS, FUNDAVIT, IN QUO JAM TRECENTÆ ET QUADRAGINTA SORORES, ABBATISSA COMPUTATA IN EIS, RECEPTÆ FORE NOSCUNTUR... QUIBUS IPSA REGINA IN NECESSARIIS PROVIDET, ET PROVIDERE INTENDIT ETIAM IN FUTURUM.

Que-

Questa dunque fu la unica, e sola legge in quel famoso *limine fundationis* descritta, ed inviolabilmente comandata; legge, ed opera degna di una Sovrana cotanto pia, e santa, la quale ingiustamente ha meritato di essere stata iniquamente messa in obblìo, e calpestata; defraudando così la piissima volontà di una Regina, e togliendo a presso che infinite anime la maniera propria, e l'opportuno mezzo di *famulari Domino, derelicto earum obsceno, & detestabili statu*.

Per questa sola santissima opera di pietà, espressamente la Regina *Sancia* riserbò il padronato, cioè il peso della immutabile osservanza SIBI, *ET OMNIBUS ALIIS REGINIS REGNI SICILIÆ, CUNCTIS VENTURIS TEMPORIBUS FUTURIS POST EAM*.

Ecco dunque qual'è la legge della fondazione; ecco il diritto del padronato Regio nel Monastero della Maddalena; ecco la giustissima, ed incontrastabile ragione, che ha sopra di quello la Maestà della Regina nostra Sovrana, e Signora, la quale, siccome giustissimamente è legittima succeditrice Regina del Regno di Sicilia della Serenissima Regina *Sancia*; della stessa maniera ella è succeduta, per avventurosa sorte dello stesso Regno, e di tutt' i suoi Vassalli, nelle medesime opere di pietà, e di molte maggiori ancora, le quali cotanto essendo impresse nel suo Regal' animo, a giusta ragione dal suo piissimo cuore sono inseparabili; e perciò venendo questo padronato Regio offeso, e non già quello, che vanamente si declama; questo appunto è quello, il quale dee il Padrone nel primo suo stato far ristabilire.

E se anche gli stessi Scrittori Protestanti hanno insegnato = *Potuisse fundatores Monasteriorum, aliorumque piorum locorum definire, in quem usum bona, eorumque redditus*

verti

verti deberent, quæ lex a posteris sanctè servanda erit (1); come ora non è da sperare, che santamente, e religiosamente abbiasi la legge della fondazione di questo Monastero ad osservare? Sappiano pure gli amatissimi miei Anonimi, che oltre il diritto, ch' ha il Padrone, ed i posteri a chiederne maisempre la esecuzione; se ne attiene anche la ragione ad ognuno; imperocchè, siccome avvisa *Francesco de Roye* „ *Hodie fundationes Ecclesiarum sunt juris publici* (2); e di quello, ch' è di pubblica ragione, può ciascheduno giustamente chiedere la esecuzione; quindi con maggior diritto e proprio possono tante infelicissime donne (la cui sciagura le conduce talvolta ove per nessuna cagione non dovrebbesi) addomandare la solecita esecuzione di quella Regia fondazione, la quale la malvagità loro ha voluto impedire, e non già le pompe, feste, ed inviti magnificare; potendo perciò a buon' equità tante sventuratissime donne con S. *Bernardo* daddovero ripigliare le Signore odierne Monache, e dir loro „ *Nostrum est, quod effunditis; nobis crudeliter subtrahitur, quod inaniter expenditis . . . nostris necessitatibus detrahitur, quicquid accedit vanitatibus vestris. Duo denique mala de una prodeunt radice cupiditatis, dum & vos vanitando peritis, & nos spoliando perimitis* (3).

Or'avendo Io divisata la vera, ed unica leggo della fondazione del Regal Monastero della Maddalena, mi permettano i miei maestri Anonimi, che Io (senza che vada altre autorità di Scrittori adducendo) mi valga di coloro stessi

(1) Boemero nel mentovato *lib.* 3. del decratale, *tit.* 38. §. 10.

(2) Francesco de Roye *de jure patronat. cap.* 27., e vedi anche Van-Espen nel luogo cit. *cap.* 6. *num.* 18. *e seguenti*.

(3) S. Bernardo *de moribus*, & *officio Episcopor. cap.* 2. *num.* 7.

Digitized by Google

ſteſſi, i quali eſſi nella loro allegazione copioſamente hanno traſcritti. E perchè quelli alla loro cauſa non ſi confanno, ma alla mia molto a propoſito calzano; perciò per far ben conoſcere di quanto peſo mi ſia l'autorità degli ſteſſi Anonimi, tutte intere traſcriverò le proprie loro parole, e le medeſime dottrine come lunghe, e diſteſe ivi ſi rattrovano notate. Tanto maggiormente, che tai Scrittori fanno continua e ragionevole iſtanza di voler'eſſer'indi tolti e ſtrappati, per non aver mai inteſo ragionare per quel fanatico padronato, nè della guiſa, come gli fanno parlare; ma per quello, la cui legge, e fondazione ho già io rapportate. Ecco gl'inſegnamenti de' dottiſſimi Anonimi, colla lunga ſchiera degli Autori da loro traſcritti, e cumulati.

„ Trattaſi di Regio padronato, in cui non ſi da luogo a
„ preſcrizione ſenza legittimo titolo di conſenſo del Principe,
„ e qualunque invecchiatiſſimo poſſeſſo contrario alla fonda-
„ zione, ed alle regole fondamentali non ſi attende, ma
„ qual un abuſo a viſta delle pruove della Regia fondazio-
„ ne, e delle ſue regole ſi emenda (1).

Gnaffè! e quale ſpedita, e diffinitiva ſentenza, ch'è queſta contro alle Signore Monache della Maddalena; ella è inappellabile, irrevocabile, *& omni futuro tempore valitura*, perchè *lecta lata* dagli ſteſſi imparzialiſſimi, e dottiſſimi Signori Avvocati del Regal Monaſtero della Maddalena. Ella è giuſtiſſima, perchè *trattaſi di Regio padronato, in cui non ſi da luogo a preſcrizione ſenza legittimo titolo di conſenſo del Principe*. E quindi, perchè le Signore Monache abitanti nel Regal Monaſtero di S. Maria-Maddalena detengono, e ſi hanno uſurpato quel Regal Monaſtero, e tutte le robe del *Regio padronato ſenza legittimo tito-*

(1) Vedi il foglio 14. dell' allegazione contraria nel periodo Il Sedunque.

titolo di consenso del Principe. Perciò convenevole cosa egli è che *si EMENDA*; il che non si può altrimenti emendare, se non se con sentenziare così = *condamnentur*, le Signore Monache, *ad relaxandum tam Monasterium prædictum, quam omnia bona pro Regia fundatione donata una cum fructibus perceptis, & qui percipi potuissent a die injuriâ commissæ usurpationis, usque ad effectivam relaxationem in beneficium tam multarum mulierum, quæ publice fuerunt in seculo meritrices, & Dei gratâ inspirante, derelicto earum obsceno, & detestabili statu, in supradicto Monasterio ad pœnitentiam peragendam, ipsius Dominæ Reginæ exhortatione convenerant; quam aliarum mulierum paris conditionis omni venturo tempore in Monasterio præfato, ut Domino serviant, commorantium*.

E questa sentenza tantopiù si rende al giusto, ed al dovere conforme, quanto, perchè, secondo l' insegnamento de' proprj loro degnissimi Difenditori = *Qualunque invecchiatissimo possesso contrario alla fondazione, ed alle regole fondamentali non si attende, ma qual un abuso à vista della pruova della Regia fondazione, e delle sue regole* si dee emendare. Dunque *si emenda*, e solecitamente si emendi.

E perchè tutto ciò dee farsi *audito Domino Fisci patrono, Regalis patrimonii*, ecco che gli Avvocati delle Signore Monache, per compruova della loro sentenza, tra gli altri autori, che trascrivono, e che io tali quali quì trasporto, danno il primo luogo ad un Fiscale; si sentano perciò le foggiate parole di costui. *Fajardo tom.3. alleg. Fisc. disc.39. num.66.* ivi: *Siquidem Regis; in cujus praejudicium possidetur, & detinetur aliquid ad PATRONATUM, vel dominium Regium pertinens, morte, & novi Principis inauguratione, & successione (contra quem non oritur, nec incipit præscriptio, nisi a morte, e decessu praecedentis Principis) QUÆCUMQUE INTERRUMPITUR DETENTIO, ET POSSESSIO. idcoque*

NUN-

NUNQUAM IMMEMORIALIS ad præscriptionem hujus qualitatis, & naturæ inducendam, & perfiiendam esse poterit.

Prima di passar più oltre, egli è mestiere, che Io avvisi, di non essermi riuscito rinvenire le trascritte parole di *Diego-Antonio Fajardo*, dagl' Anonimi nella loro allegazione rapportate, in tutte le sue allegazioni fiscali; e quello, che m' ha sconvolta la testa maggiormente egli è stato, che si cita il *tom. 3. alleg. Fisc. disc, 39. num. 66.*, quando costui scrisse cinquantadue allegazioni fiscali, e quelle divise in due parti, e fece imprimerle in *Lione* nel 1671. in un solo tomo, nella fine di cui evvi anche un trattatino *de legitimatione per subsequens matrimonium*; nè altra volta sono state reimpresse; onde come poi si additi dagli Anonimi il terzo tomo, non ho potuto comprenderlo. *L' allegazione* 39. ch' essi accennano, non contiene cosa attinente a padronato Regio, ma bensì fu scritta per la causa della confiscazione de' beni di *Andalio Spinola*, ed i numeri non oltrepassano il trigesimo ottavo. È vero che nell' *allegazione* 35. ragion' alcuna cosa del padronato Regio di S. Maria della Scala; ma le trascritte parole a patto alcuno ivi non ritrovansi; e perciò non ho saputo in altro luogo pescarle, ancorchè fossi Io stato in ciò più accorto, che i celebri Nuotatori di Delo non erano destri nel lor mestiere, onde poi l'adagio surse, *Delio natatore indiget*, il quale questa volta a me è fallito. Io però ben mi avveggo, che questo terzo tomo di *allegazioni* fu dall' Autore fatto imprimere dopo sua morte, e perciò ritiensélo seco, e soltanto alcuna fiata lo da a prestanza, per mezzo del Guardiano de' morti, a tutti coloro i quali la disperata causa d' un Guardiano vivo, che voglia essere di più di quello, che mai sempre è stato, imprendono a difendere. Ma è tempo di

di trascrivere gli altri Autori.

„ *Frasso* nel trattato *de Patron. Reg. Ind. tom.* 1. *cap. num* 19. (restò il numero del capo nella punta della penna degli avversarj) „ si spiega come siegue: *Et regalium possessores praescriptionem longissimi temporis, neque decem, viginti, triginta, quadraginta, aut centum annorum opponere non possunt, nisi titulum habeant; nam cum juris praesumptio vehementer illis adversetur, nullo pacto possessionem suam tueri possunt, nisi per obstentionem tituli* (è specioso quell'*obstentionem*) *cap.* 1. *ubi Barbosa, unde dicit Cabedo de patronatu Regiae Coronae cap.* 10. *n.*8., *Quod Ecclesia jurispatronatus Regii*, ET SI TERCENTUM, ET PLURES ANNOS COLLATA SIT AB EPISCOPO, *nihilominus citra collationem non potest possessionem allegare, & ita obtinuisse Lusitaniae in favorem Regii patronatus in quodam beneficio magni redditus*.

Or qui gli Anonimi, nel mentre imposturano il povero *Frasso*, vogliono far perdere a me il cervello; poichè additano questo Scrittore senza disegnare il numero del capo, ove egli scriva quello, che non si ha sognato giammai di dire; e dopo di aver' lo più fiate voltato, e rivoltato da capo a fondo il *Frasso*, senza che mi sia stato agevole il rinvenirlo; mi sono avveduto, che quelle non sieno parole di costui, ma bensì di *Michele Corziada*, senza però, che si degnino essi mentovarlo, e ciò non per altro, se non affine di dare a divedere a quelle innocentissime Signore Dame Monache, che i loro miseri scartabelli gli erano costati fatiche, e sudori, fin' a portarsi nell'America, per addurle uno Scrittore raro, e peregrino in sostegno della disperatissima causa di quel Guardiano. Il *Corziada* dunque nella *decisione* 253. al *num.* 57. scrive quelle parole, le quali s' imboccano al *Frasso*; e prendendone poi gli accorti Anonimi altre del numero 58., ed accozzandole colle prime mosaicamente, ne fanno un' impasto stomachevole, Pro-

Prosieguono gli Anonimi „ Il citato *Cabedo* nel trattato *de patron. Reg. Coron. cap.* 10. *num.* 9. insegna: *Quod in Patronatibus Regiis, non datur, possessio absque* TITULO, NEC PRÆSCRIPTIO, *& sic obtinuisse in causa ardua cujusdam Patronatus*. Io priego gli Anonimi a non alterare la formola del voto, giacchè quel *quod*, non si legge in *Cabedo*, e quello *obtinuisse*, deesi trascrivere per *obtinui*; come in fatti egli disse, giacchè disegna la sua persona, che ottenne, e non già altri; ma si condoni tutto ciò al zelo degli Anonimi per la causa del Regio padronato, il quale ha fatto le proprie parole del *Cabedo* malamente leggere, e pessimamente travedere, a talchè la sintassi vien distrutta, e la testa al buon *Prisciano* fracassata.

Anzi non solo, che si manda male la sintassi, e s' inquieta quel valentuomo, il quale sta a pensare a' suoi malanni; ma inoltre gli Anonimi hanno prese a prestanza quelle parole del *Cabedo* dallo stesso *Corziada* nel numero 58., e tali quali costui le scrisse, così n' han fatto un centone al cattivello *Giorglo Cabedo*, e gli fanno fare delle sconcordanze con quel *quod* di più, e con quel *obtinuisse*; cioè, *Quod in patronatibus Regiis non datur possessio absque titulo, nec præscriptio, & sic ego Georgius de Cabedo obtinuisse in causa ardua cujusdam patronatus Regii*.

Ma a dir vero, questo è far perdere la pazienza allo stesso *Fra Santoro* con tutte le sue prediche, e Generalato dagli Anonimi investitogli; mentre, fintantochè abbian voluto egli schiccherar carta, e scharabocchiarla per sorprendere quelle innocentissime Dame, ed esemplarissime Religiose di S. Maria-Maddalena; e con quella scrittura dar loro ad intendere di esser que' carboni gli stessi, che arrostirono S. Lorenzo (non altrimenti che *Frate Cepolla* dette a divedere

a' Cer-

a' Certaldesi, di cui averne altra volta ragionato mi sovviene) Io voglio condonarglielo; ma il voler poi di cotal guisa scrivere, non già in Certaldo, ma in Napoli, e senza spaventarsi, che coloro, i quali il Regal Monastero di S. Chiara difendono non sono, come quella gente dabbene, di sale dolci; mi sembra, a dir vero, questa una costanza più intrepida di quella dello stesso *Frate Cepolla*, il quale non si smarrì, allorchè in vece della penna dell' Agnolo, i carboni nella cassetta inaspettatamente innanzi se gli pararono.

Io intrattanto tralascio di trascrivere gli altri Autori, i quali si adducono, perchè dubito, che daddovero non mi dia di volta il cervello; tanto maggiormente, perchè, avendo Io la dovuta stima dell'autorità degli Anonimi, meglio che non l'ho di quella de' Scrittori, i quali essi capricciosamente infilzano, mi basta, per compruovare, e stabilire la loro sentenza profferita, quella ragione *più potente*, che gli ha mossi a sì diffenire, la qual'è la seguente:

„ La ragione più potente però della fondata proposizione ella
„ è, che in tutti i Padronati non solo Regj, ma anche
„ privati la volontà del Fondatore, le leggi stabilite *in limine fundationis*, le condizioni volute dal Fondatore, ancorchè contrarie alle leggi communi, in somma ciò, che
„ è stabilito dal Fondatore deve attendersi (1). Ed Io, che mi fo preggio di commendare l'autorità de' miei Anonimi maestri (lasciando pe' fatti suoi colà in Chiaravalle *P. Bernardo*, il quale da loro si addita, non altrimenti, che degli altri Scrittori si è fatto) aggiungo, che cotanto è stato sempre venerando l'adempimento delle pubbliche opere da' Fondatori imposte, e della loro religiosa esecuzione, che agli Augusti stessi il Senato Romano denegava in altre commutarle. Questo avviso l'ho Io appreso da *Svetonio* così:

(1) Nella suddetta *pagin.* 14. *a t.*

così: *Iterum censente (Tiberio) ut Trebianis legatam in opus novi theatri pecuniam, ad munitionem viæ transferre concederetur, obtinere non potuit, quin rata voluntas legatoris esset* (1).

Or dunque se per l'autorità degli stessi miei Signori Anonimi; se per quella de' Scrittori da loro medesimi viziosamente addotti; se per la veneranda pia volontà de' Fondatori, debbonsi le leggi nelle fondazioni apposte inviolabilmente mantenere, senza darsi luogo a qualunque iniqua prescrizione, ed ingiusta usurpazione; deesi ora la santissima fondazione del Monastero della Maddalena a seconda della legge prescrittale dalla Serenissima Regina *Sancia* inalterabilmente eseguir' ed osservare. Tanto maggiormente, che megliore opera di pietà di quella malagevolmente si può rinvenire; e quindi santamente la nostra Sovrana avendo, già tempo è, imitata in grado più sublime la stessa opera di pietà di far ridurre a penitenza le misere traviate, sua giusta, e degna cura sarà, come legittima succeditrice Regina di questo Regno della Serenissima *Sancia*, a farne la sospirata esecuzione a tante infelicissime donne conseguire.

Ed eccomi già pervenuto al fine di questa mia mal fornita scrittura, per mezzo di cui ho dimostrato quali sieno state le fondazioni de' Regali Monasteri di S. Chiara, e di S. Maria-Maddalena, colla distinzione, e cronologìa de' tempi proprj, e di ciocchè si attiene al governo spirituale di ambodue; avendo divisato colle intere Bolle da tempo in tempo succedute, quale sia stata la ristretta potestà al Confessore, o Guardiano della Maddalena conferita; e quale, e quanta ampia, e libera quella del Provinciale di Terra di lavoro siasi conceduta; e come poi giustamente nel P. Guardiano di S. Chiara Commessario Apostolico siasi tra

(1) *Svetonio in Tiberio cap.* 31.

Digitized by Google

tramandata; e come ancora, e quanto giustamente fu questa dalla felice rimembranza di *Clemente XII.* Sommo Pontefice dichiarata, e ristabilita. Avendo in seguela alle vane, e rancide obbiezioni degli Anonimi risposto, e quelle sodamente confutate. Ho divisato dipoi la vera indole del diritto del padronato, colla distinzione di tre epoche, nelle quali ebbe quello la origine, l'accremento, ed una certa norma, e ferma. Ho quindi dimostrato, non esservi pregiudizio, nè lesione del Regio Padronato; giacchè questo non si rinviene nell'esercizio della spirituale giuridizione, la quale dee un Guardiano sopra l'altro, e sul Monastero della Maddalena esercitare; ma ho fatto bensì chiaramente apparire, ove mai l'interesse del Regal diritto si aggiri, allorchè ho dinotato, quanto ingiustamente la legge della fondazione, e la santa opera di pietà con essa dalla Regina *Sancia* prescritta, venga messa in obblio, ed iniquamente postergata. Ed ho finalmente detto, che attenendosi la cura, e'l vegghiare per la esecuzione di tal'opera di pietà alla eccelsa nostra Regina, degnamente tra tutte l' altre Sovrane la più pia, e la più esemplare; saprà bene il suo regal discernimento ciocchè, per restituire la primiera fondazione, egli è a fare.

Io intanto non nascondo il mio nome in questa mia scrittura, come han fatto gli Anonimi nella loro; poichè mi è piacciuto di esser mai sempre corretto, ed emendato, quantunque volte degno Io ne sia riputato; nè mi son curato di ciocchè siasi di me detto, come non caleva a *Socrate*, da cui Io ho appreso a confessare: *Nam si quidem ea dixerint, quae in nobis corrigenda sint, emendabunt; sin autem, nihil ad nos* (1).

Di Napoli a' 16. di Luglio 1758.

Basilio Palmieri.

(1) Laerzio nella vita di Socrate *num.16.*

VA1 1520035